



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 100

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 22 ottobre 2013

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

4^a (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1) *Pag.* 38

Commissioni riunite

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria *Pag.* 39

6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Plenaria » 129

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 132

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25). » 134

Plenaria » 134

2^a - Giustizia:

Plenaria » 145

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21). » 149

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria ; » 150

7^a - Istruzione:

Plenaria » 154

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Popolare: Misto-GAP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	163
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	169
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	173
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	175
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 1)</i>	»	181
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	182
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	191
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37)</i>	»	203
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	203

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	204

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	210

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	217
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	220

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	223
---	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 22 ottobre 2013

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 12,10.

VERIFICA DEI POTERI

Sulla cosiddetta «questione del 3 per cento»

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene in via preliminare per rivendicare una personale posizione di principio in ordine al fatto che, a suo avviso, le leggi elettorali non si interpretano, ma vanno unicamente applicate in quanto ciò che non è espressamente previsto non può esistere da un punto di vista giuridico. Conseguentemente, non possono essere avallate interpretazioni che sono frutto solo di convenienze in merito alla questione, sollevata da diversi ricorsi elettorali, della non applicabilità della soglia di sbarramento del 3 per cento per le singole liste in caso di applicazione del premio di maggioranza. A tali considerazioni si perviene soprattutto rispetto a quanto accaduto nella XV legislatura, quando l'esame dei risultati delle regioni fu oggetto di una discussione che si dilungò a dismisura. Ritiene che non possa essere accettata una valutazione interpretativa della vigente legge elettorale che sia il risultato di un orientamento politico prevalente volto a ridurre al massimo la presenza in Parlamento delle forze politiche minori, cioè proprio di quelle forze politiche di cui si sente l'assenza nell'attuale clima di acceso scontro politico.

Per le considerazioni esposte, e senza nutrire alcun pregiudizio verso i senatori interessati dal giudizio di convalida, preannuncia il proprio voto contrario sulle conclusioni che i relatori delle singole regioni rassegnano alla Giunta nella seduta odierna.

Esame delle seguenti materie

Regione Abruzzo

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*), relatore per la regione Abruzzo, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione, informando che in data 22 marzo 2013 il signor Antonio Tavani, nella sua qualità di candidato della lista «Fratelli d'Italia» per la regione Abruzzo al Senato, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento della verifica dei poteri del Senato, contro la proclamazione a senatore dell'ultimo degli eletti appartenente alla lista: «Il Popolo della Libertà nella regione Puglia, affinché sia proclamato il candidato n. 1 della lista: «Fratelli d'Italia».

In data 2 aprile 2013 il signor Antonio Tavani – ad integrazione del ricorso precedente – ha inviato ulteriore ricorso avverso la proclamazione da parte della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri dell'ultimo degli eletti appartenente alla lista: «Il popolo della libertà» per subentro a seguito di opzione.

Il ricorrente ripropone la nota questione della presunta non applicabilità della soglia di sbarramento del 3 per cento per le singole liste in caso di applicazione del premio di maggioranza (la cosiddetta «questione del 3 per cento»), già affrontata dalla Giunta del Senato nella XV legislatura.

In particolare, il ricorso invoca un'interpretazione strettamente letterale della disposizione di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 533 del 1993, come novellato dalla legge n. 270 del 2005, in cui non vi è alcuna espressa soglia di sbarramento che individui le liste ammesse al riparto dei seggi spettanti alla coalizione, prevista invece dal comma 3.

Inoltre, il ricorrente reputa che nella fattispecie non sia applicabile alcuna analogia con riferimento alle disposizioni previste in caso di premio di maggioranza (articolo 17, comma 3), non essendosi in presenza di alcuna lacuna normativa, dal momento che la differente ipotesi di una coalizione vincente con meno del 55 per cento dei seggi è espressamente e compiutamente disciplinata dal combinato disposto dei commi 1, 4 e 6 dell'articolo 17 del citato decreto n. 533 del 1993.

Altresì, secondo il ricorrente, anche l'interpretazione teleologico-sistemica della disposizione *de qua* condurrebbe alla prospettata conclusione, in quanto le norme generali contenute nel comma 2 dell'articolo 1 del menzionato decreto legislativo non prevedono alcuna soglia di sbarramento per le liste, stabilita in deroga solo dal comma 3 dell'articolo 17. Infine, il ricorrente invoca anche il criterio dell'interpretazione «conforme a Costituzione», che imporrebbe un'esegesi volta a evitare l'applicazione di una soglia di sbarramento all'ammissione delle liste (e non solo delle coalizioni), che produrrebbe in termini di riparto dei seggi un elevato grado di distorsione dei principi costituzionali della rappresentanza e del-

l'uguaglianza, citando al riguardo anche alcuni contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2008.

In data 6 e 7 marzo 2013 esposti di analogo contenuto sono stati presentati dal signor Antonio Tavani e dal Partito «Fratelli d'Italia» all'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di L'Aquila.

In data 12 marzo Corte d'appello ha trasmesso tali atti la Senato unitamente al provvedimento con il quale, rilevato che in data 2 marzo 2013 l'Ufficio elettorale ha definito le operazioni di competenza, procedendo alla proclamazione degli eletti e ritenuto che nessuna ulteriore competenza residua in capo la predetto Ufficio, ha dichiarato la sopravvenuta ed attuale carenza di potere dell'Ufficio stesso.

In data 27 giugno 2013, con lettera del Presidente della Giunta, è stata data comunicazione del ricorso ai senatori Federica Chiavaroli e Antonio Razzi.

In data 17 luglio 2013 il senatore Antonio Razzi ha presentato memoria, nella quale rileva che il ricorrente, richiamando gli articoli 1, 16 e 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 (novellato dalla legge n. 270 del 2005), fonda le sue ragioni su una interpretazione relativa alle singole espressioni e non ad una interpretazione sistematica e logica e quindi complessiva alla legge medesima.

Ripetutamente la Giunta del Senato ha sancito e chiarito che il riferimento alla nozione di liste ammesse è da interpretare in via sistematica, nel senso che sono ammesse al riparto le sole liste della coalizione che abbiano superato la soglia del 3 per cento dei voti validi espressi nella regione. Tale sbarramento non è mai eventuale, ma automatico oltre che indipendente dall'assegnazione del premio.

A carico dei senatori proclamati eletti nella regione non si sono riscontrate cause di ineleggibilità.

In relazione al ricorso proposto dal signor Tavani, ad avviso del relatore si tratta di una problematica «datata» e comunque ormai superata, dal momento che tutti gli Uffici regionali nelle tre consultazioni svoltesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 270 del 2005 hanno sempre costantemente applicato l'articolo 17 in modo omogeneo, nel senso di ritenere applicabile la soglia di sbarramento del tre per cento in entrambe le ipotesi previste (raggiungimento del 55 per cento dei seggi da parte della coalizione vincente oppure necessità di ricorrere al premio di maggioranza), sulla base di una lettura complessiva degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 (come modificato dalla legge n. 270 del 2005).

Parimenti ed analogamente, la Giunta e la stessa Assemblea del Senato nella XV e nella XVI legislatura hanno sempre convalidato le regioni, in cui contestualmente all'applicazione del premio di maggioranza fosse stata applicata la soglia del tre per cento, a parte i ricordati doverosi approfondimenti svoltisi in sede di prima applicazione della legge elettorale.

Volendo effettuare una sintetica esemplificazione, si possono pertanto ricordare:

- 1) XV legislatura: regioni Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Campania, Lazio e Puglia;
- 2) XVI legislatura: regioni Piemonte, Liguria, Marche, Lazio e Calabria;
- 3) XVII legislatura: tutte le regioni in cui è possibile applicare il premio di maggioranza (17: tutte tranne Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise).

La Giunta, con il voto contrario del senatore Buemi e con la non partecipazione al voto della senatrice Pezzopane, eletta nella regione, e del senatore Ferrara, – accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore – delibera:

- a) di respingere il ricorso del signor Antonio Tavani;
- b) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione e cioè: Rosetta Enza Blundo, Gianluca Castaldi, Federica Chiavaroli, Paola Pelino, Stefania Pezzopane, Gaetano Quagliarillo e Antonio Razzi.

Regione Emilia Romagna

Il senatore CASSON (*PD*), relatore per la regione Emilia Romagna, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione, informando che in data 13 marzo 2013 il signor Fabio Rainieri, nella sua qualità di cittadino elettore nel comune di Parma nonché di candidato al Senato della lista Lega Nord nella regione Emilia-Romagna, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento della verifica dei poteri del Senato, avverso l'assegnazione alla lista «Il popolo della Libertà» dei 4 seggi spettanti alla Coalizione «Berlusconi» affinché sia assegnato 1 seggio alla lista «Lega Nord».

Il ricorrente ripropone la nota questione della presunta non applicabilità della soglia di sbarramento del 3 per cento per le singole liste in caso di applicazione del premio di maggioranza (la cosiddetta «questione del 3 per cento»), già affrontata dalla Giunta del Senato nella XV legislatura.

In particolare, il ricorso invoca un'interpretazione strettamente letterale della disposizione di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 533 del 1993, come novellato dalla legge n. 270 del 2005, in cui non vi è alcuna espressa soglia di sbarramento che individui le liste ammesse al riparto dei seggi spettanti alla coalizione, prevista invece dal comma 3.

Inoltre, il ricorrente reputa che nella fattispecie non sia applicabile alcuna analogia con riferimento alle disposizioni previste in caso di premio di maggioranza (articolo 17, comma 3), non essendosi in presenza di alcuna lacuna normativa, dal momento che la differente ipotesi di una coalizione vincente con meno del 55 per cento dei seggi è espressa-

mente e compiutamente disciplinata dal combinato disposto dei commi 1, 4 e 6 dell'articolo 17 del citato decreto n. 533 del 1993.

Altresì, secondo il ricorrente, anche l'interpretazione teleologico-sistemica della disposizione *de qua* condurrebbe alla prospettata conclusione, in quanto le norme generali contenute nel comma 2 dell'articolo 1 del menzionato decreto legislativo non prevedono alcuna soglia di sbarramento per le liste, stabilita in deroga solo dal comma 3 dell'articolo 17. Infine, il ricorrente invoca anche il criterio dell'interpretazione «conforme a Costituzione», che imporrebbe un'esegesi volta a evitare l'applicazione di una soglia di sbarramento all'ammissione delle liste (e non solo delle coalizioni), che produrrebbe in termini di riparto dei seggi un elevato grado di distorsione dei principi costituzionali della rappresentanza e dell'uguaglianza. Lo stesso atto di intervento è stato depositato in data 11 marzo 2013 all'ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello, il quale con provvedimento del 12 marzo 2013 ne ha disposto la trasmissione al Senato.

In data 27 giugno 2013, con lettera del Presidente della Giunta, è stata data comunicazione dei ricorsi ai senatori Laura Bianconi e Franco Carraro. Non sono pervenute osservazioni dai predetti senatori.

Il relatore si riconosce appieno nei contenuti della relazione sui risultati elettorali della regione Campania (investita di ricorsi concernenti la stessa questione del «3 per cento») già svolta dal senatore Pagliari nella seduta della Giunta del 24 settembre 2013, che deve pertanto intendersi richiamata anche per quanto concerne la ricostruzione della normativa e dei precedenti parlamentari. In particolare, nel rinviare alle predette conclusioni, il relatore esprime le seguenti osservazioni.

La questione sollevata dal ricorso impone di considerare le disposizioni dettate dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 mediante un'interpretazione sistematica e logica che può essere desunta direttamente dal testo della legge, anche con l'ausilio del criterio storico-ricostruttivo.

In tal senso, le operazioni descritte all'articolo 16 costituiscono il presupposto necessario di quanto previsto dall'articolo 17. Nel primo dei due articoli, la legge opera una delimitazione di campo, affidando all'ufficio elettorale regionale il compito di verificare i voti complessivamente ottenuti da ciascuna delle liste partecipanti, e, quando queste ultime sono tra loro collegate, calcolando una «cifra elettorale di coalizione», che corrisponde alla somma delle cifre elettorali di tutte le liste che la compongono. Sulla base del totale generale dei voti validi espressi nella regione, l'ufficio individua poi le coalizioni o le liste isolate che hanno diritto a partecipare alla ripartizione iniziale dei seggi: quelle, cioè, che superano lo *standard* di rappresentatività richiesto (un quinto dei voti regionali per le coalizioni, l'8 per cento per le liste isolate o singolarmente ammesse). L'articolo 17, poi, regola l'effettiva ripartizione dei seggi senatoriali della regione, che si svolge in due fasi successive: nella prima, la ripartizione dei seggi avviene tra le coalizioni, complessivamente conside-

rate. Nella seconda fase, si procede alla ripartizione interna dei seggi conquistati da ciascuna coalizione, tra le liste componenti.

Quando la legge delimita il campo dei partecipanti alla assegnazione iniziale dei seggi, ammette le coalizioni di liste «che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento». Il legislatore non ritiene sufficiente, per l'ammissione di una coalizione al riparto dei seggi, solo il conseguimento del 20 per cento dei voti regionali: la ragione è che i seggi ottenuti dalla coalizione potrebbero, al limite, essere assegnati ad una soltanto delle liste che la compongono; ma, in tal caso, si richiede uno *standard* minimo di consenso, pari al 3 per cento.

Per i seggi delle coalizioni si deve procedere, poi, alla successiva assegnazione interna: è quanto regolato, rispettivamente, al comma 3 e al comma 6 dello stesso articolo 17. La diversa formulazione letterale dei due commi non deve però far ritenere che il legislatore abbia voluto dar luogo a fattispecie che seguono logiche distinte. Nel primo caso, quello in cui è stata naturalmente raggiunta la quota di maggioranza prevista, la legge disciplina molto puntualmente la suddivisione interna dei seggi, introducendo per la prima volta il concetto di «liste ammesse», riferito, coerentemente con la condizione precedentemente prevista per l'ammissione delle coalizioni, alle «liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale – cioè, dell'intera regione – almeno il 3 per cento dei voti validi espressi». Nel secondo caso, il riferimento esplicito al «3 per cento» non compare, ma si prescrive che, per il calcolo del quoziente necessario alla ripartizione dei seggi, si divida il totale delle cifre elettorali delle «liste ammesse» per il numero dei seggi assegnati alla coalizione.

Il raffronto tra il comma 6 ed il comma 3 dell'articolo 17 perciò evidenzia che, laddove il legislatore ha espressamente richiamato l'applicazione della soglia del 3 per cento, ha testualmente citato «nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi». Di contro, la norma in esame (comma 6), ove non è ripetuto il richiamo alla detta soglia di ammissione, ha inequivocabilmente richiamato la diversa espressione «liste ammesse». Unico requisito per «l'ammissione» della lista è quindi il predetto superamento della soglia.

Del resto, in base ad un'interpretazione sistematica dello stesso articolo 17, comma 6, del citato decreto legislativo n. 533 del 1993, così come novellato dalla legge n. 270 del 2005, lo sbarramento è stato correttamente ritenuto applicabile anche nel caso di attribuzione del premio di maggioranza. L'opposta interpretazione risulta evidentemente infondata perché darebbe luogo ad evidenti ed irragionevoli sperequazioni tra le Regioni in cui una delle due coalizioni ha raggiunto il premio di maggioranza e le altre in cui tale soglia non è stata raggiunta. In definitiva, un'interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di applicare rigorosamente il medesimo criterio selettivo, in presenza di identità di presuppo-

sti, a garanzia dell'uniformità del sistema elettorale che esclude pacificamente dal riparto le liste «sotto soglia» sia per la Camera, che per il Senato.

Una diversa interpretazione si porrebbe certamente in contrasto con le evidenti ed indiscutibili finalità di contenimento della frammentazione politica, perseguite dal legislatore: esse sarebbero conseguite in un caso, disattese nell'altro.

A carico dei senatori proclamati eletti nella regione non si sono riscontrate cause di ineleggibilità, considerata la scelta del candidato primo eletto Silvio Berlusconi di optare per altra regione. Altrimenti, la questione eleggibilità avrebbe dovuto essere adeguatamente affrontata.

La Giunta, con il voto contrario del senatore Buemi e con la non partecipazione al voto dei senatori Giovanardi e Pagliari, eletti nella regione, e del senatore Ferrara – accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore – delibera:

a) di respingere il ricorso del signor Fabio Rainieri;

b) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione e cioè: Anna Maria Bernini, Maria Teresa Bertuzzi, Laura Bianconi, Claudio Broglia, Elisa Bulgarelli, Franco Carraro, Stefano Collina, Adele Gambaro, Rita Ghedini, Carlo Amedeo Giovanardi, Maria Cecilia Guerra, Josefa Idem, Sergio Lo Giudice, Luigi Marino, Maurizio Migliavacca, Michela Montevocchi, Maria Mussini, Giorgio Pagliari, Leana Pignedoli, Francesca Puglisi, Gian Carlo Sangalli e Stefano Vaccari.

Regione Lazio

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*), relatore per la regione Emilia Romagna, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione, informando che in data 22 marzo 2013 il signor Giovanni Vaccaro ha proposto un ricorso avverso la proclamazione dei senatori eletti nella regione Lazio (in particolare) e di tutti i senatori eletti nelle varie regioni (in generale), in cui si lamenta l'incostituzionalità della legge elettorale per il Senato, in particolare a causa delle previsioni riguardanti un ordine di graduatoria predefinito, determinati effetti distortivi legati all'attribuzione del premio di maggioranza, la possibilità di pluricandidature con facoltà successiva di opzione, nonché anche a causa delle stesse modalità procedurali con cui il relativo progetto di legge è stato esaminato presso le Camere.

Per quanto attiene la parte generale la Giunta ha esaminato il ricorso nella seduta del 2 luglio 2013 e ne ha deliberato il rigetto.

In data 28 marzo 2013 il signor Emiliano Arrigo, nella sua qualità di cittadino elettore nel comune di Roma, ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento della verifica dei poteri del Senato, contro la proclamazione a senatore dell'ultimo degli eletti appartenente alla lista «Il

Popolo della Libertà» nella Regione Lazio, affinché sia proclamato il candidato n. 1 della lista «Fratelli d'Italia».

Il ricorrente ripropone la nota questione della presunta non applicabilità della soglia di sbarramento del 3 per cento per le singole liste in caso di applicazione del premio di maggioranza (la cosiddetta «questione del 3 per cento»), già affrontata dalla Giunta del Senato nella XV legislatura.

In particolare invoca un'interpretazione strettamente letterale della disposizione di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 533 del 1993, come novellato dalla legge n. 270 del 2005, in cui non vi è alcuna espressa soglia di sbarramento che individui le liste ammesse al riparto dei seggi spettanti alla coalizione, prevista invece dal comma 3.

Inoltre, il ricorrente reputa che nella fattispecie non sia applicabile alcuna analogia con riferimento alle disposizioni previste in caso di premio di maggioranza (articolo 17, comma 3), non essendosi in presenza di alcuna lacuna normativa, dal momento che la differente ipotesi di una coalizione vincente con meno del 55 per cento dei seggi è espressamente e compiutamente disciplinata dal combinato disposto dei commi 1, 4 e 6 dell'articolo 17 del citato decreto n. 533 del 1993.

Altresì, secondo il ricorrente, anche l'interpretazione teleologico-sistemica della disposizione *de qua* condurrebbe alla prospettata conclusione, in quanto le norme generali contenute nel comma 2 dell'articolo 1 del menzionato decreto legislativo non prevedono alcuna soglia di sbarramento per le liste, stabilita in deroga solo dal comma 3 dell'articolo 17. Infine, i ricorrenti invocano anche il criterio dell'interpretazione «conforme a Costituzione», che imporrebbe un'esegesi volta a evitare l'applicazione di una soglia di sbarramento all'ammissione delle liste (e non solo delle coalizioni), che produrrebbe in termini di riparto dei seggi un elevato grado di distorsione dei principi costituzionali della rappresentanza e dell'uguaglianza, citando al riguardo anche alcuni contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2008.

In data 22 marzo 2013 il signor Pietro Barlesi, nella sua qualità di cittadino elettore nel comune di Roma, ha proposto un ricorso avverso l'eleggibilità del senatore Silvio Berlusconi essendo il medesimo referente economico di una società concessionaria di frequenze televisive.

È pervenuto al Senato in allegato al verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di Roma un esposto proposto in data 6 marzo 2013 dai candidati Guido Crosetto e Francesco Lollobrigida in proprio e per la lista «Fratelli d'Italia» contro la proclamazione a senatore dell'ultimo degli eletti appartenente alla lista «Il Popolo della Libertà» nella Regione Lazio, affinché sia proclamato il candidato n. 1 della lista «Fratelli d'Italia». L'esposto fa riferimento, come quello poi presentato al Senato dal signor Arrigo, alla questione dell'interpretazione dell'articolo all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 533 del 1993, come novellato dalla legge n. 270 del 2005.

L'Ufficio ritiene che l'applicazione della soglia di sbarramento del 3 per cento anche nel caso in cui sia scattato il premio di maggioranza sia «pienamente coerente con il sistema delineato dall'articolo 17» che pre-

vede varie soglie di sbarramento e rispetto al quale la previsione di cui all'articolo 17 comma 3, così come interpretata dai ricorrenti, «*rappresenterebbe una norma eccezionale*». Ritiene evidente come «*il sistema sia ispirato da una logica premiale nei confronti delle sole liste che abbiano superato le determinate soglie individuate dal legislatore*» e in tal senso si sarebbe espressa anche la Corte costituzionale con la sentenza 11 novembre 2011, n. 13. Le soglie di sbarramento rappresenterebbero «*l'espressione di una componente essenziale del sistema elettorale e non rappresenterebbero, invece, isolate ciascuna dalle altre, eccezioni al principio proporzionale, come invece sostenuto dagli intervenienti*». L'Ufficio elettorale regionale ha pertanto disposto «*di procedere oltre*».

In data 27 giugno 2013, con lettera del Presidente della Giunta, è stata data comunicazione del ricorso del signor Vaccaro a tutti i senatori risultati eletti nella regione e ai senatori Aracri e Giro anche del ricorso del signor Arrigo. Non sono pervenute osservazioni dai predetti senatori.

Riguardo al ricorso presentato dal signor Giovanni Vaccaro, per la parte concernente in particolare la proclamazione dei senatori eletti nella regione Lazio, il relatore ritiene che la Giunta sia in qualche modo, nella sostanza, vincolata alla decisione presa nella seduta del 2 luglio 2013, quando è stato respinto questo stesso ricorso, nella parte relativa in generale a tutti i senatori eletti nelle varie Regioni a causa di diversi profili di incostituzionalità della vigente legge elettorale per il Senato.

In relazione al ricorso del signor Emiliano Arrigo, il relatore rileva che le disposizioni richiamate contengono indubbiamente elementi di ambiguità, dando vita ad una normativa a dir poco confusa, che in linea generale ed astratta renderebbe plausibile sia l'una che l'altra interpretazione, vale a dire sia l'esclusione che l'inclusione della soglia di sbarramento anche nei casi in cui sia stato necessario ricorrere al premio di maggioranza. Tuttavia, in ben tre consultazioni elettorali si è affermata un'esegesi nel senso dell'applicazione in via logico-sistematica della soglia di sbarramento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 533 del 1993 anche nella fattispecie di cui all'articolo 17, comma 6; applicazione resa quindi possibile da una visione complessiva di tutte le disposizioni e della loro successione nel testo legislativo. Pertanto, sembra essersi ormai consolidata un'interpretazione giuridica in una determinata direzione, per smentire la quale – in mancanza di elementi nuovi – occorrerebbe a questo punto ricorrere a logiche con ogni probabilità non strettamente giuridiche.

Inoltre, dalla stessa riunione informale svoltasi il 1° ottobre 2013 fra i relatori delle Regioni investite da ricorsi concernenti l'identica questione del cosiddetto «3 per cento», è emerso un orientamento di gran lunga prevalente nel senso della reiezione dei ricorsi presentati con tale motivazione. Con queste precisazioni non può che prendere atto della prassi applicativa ormai consolidatasi in ben tre legislature e degli stessi orientamenti prevalenti tra i citati relatori dell'attuale Giunta e quindi rimettersi a quello che prevedibilmente sarà l'orientamento della Giunta stessa nel suo *plenum*, nel senso di respingere i ricorsi illustrati in precedenza.

Quanto al ricorso del sig. Pietro Barlesi, il relatore ricorda di aver già trasmesso gli atti al relatore per la regione Molise quale elemento di ausilio informativo, con riferimento agli analoghi ricorsi riguardanti il senatore Berlusconi proposti presso la suddetta regione.

A carico dei senatori proclamati eletti nella regione non si sono riscontrate cause di ineleggibilità.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel preannunciare il proprio voto contrario, ribadisce l'esigenza che la Giunta si pronunci mediante un corretto richiamo ai principi di diritto, senza interpretazioni di convenienza. Apprezza il coraggio manifestato dal relatore Ferrara che, nella propria esposizione, ha posto l'accento su talune criticità della vigente legge elettorale; tuttavia, ribadisce la propria posizione esposta in apertura di seduta, ritenendo che la stessa sia la sola ad essere davvero adamantina in quanto non ha interessi in campo dal momento che non si discute della regione Piemonte in cui è stato eletto, né vi è un particolare interesse da parte della propria parte politica, la quale è attenta unicamente alla difesa di una questione di principio.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) interviene incidentalmente ricordando quanto la Giunta deliberò nella seduta del 2 luglio scorso quando furono respinti ricorsi concernenti questioni di legittimità costituzionale aventi carattere generale sulla validità delle elezioni svolte sul territorio nazionale, anche perché tali ricorsi non rivendicavano diritti soggettivi, ma interessi legittimi e si ponevano in una fase in cui la Giunta non poteva qualificarsi come giudice *a quo*. Per quanto concerne poi la cosiddetta questione del 3 per cento, ritiene che non possano essere avanzati dubbi poiché l'ammissione delle liste è legata al superamento della predetta clausola di sbarramento.

Il relatore Mario FERRARA (*GAL*) condivide alcune affermazioni formulate dal senatore Buemi, soprattutto in ordine alla necessità che le leggi elettorali non vadano interpretate, ma solo applicate. Nella esposizione introduttiva, peraltro, ha avuto modo di sottolineare come l'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 533 del 1993 può essere interpretato in modo duplice, anche se si deve prendere atto del fatto che l'interpretazione prevalente conduce alla reiezione dei ricorsi presentati.

La Giunta, con il voto contrario del senatore Buemi e con la non partecipazione al voto dei senatori Augello e Moscardelli, eletti nella regione, e del senatore Ferrara – accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore – delibera:

- a) di respingere il ricorso del signor Giovanni Vaccaro;
- b) di respingere il ricorso del signor Emiliano Arrigo;
- c) di non dar corso all'esposto dei signori Guido Crosetto e Francesco Lollobrigida;

d) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione e cioè: Fabiola Anitori, Francesco Aracri, Bruno Astorre, Andrea Augello, Massimo Cervellini, Monica Cirinnà, Loredana De Petris, Elena Fattori, Claudio Fazzone, Maurizio Gasparri, Francesco Maria Giro, Pietro Grasso, Carlo Lucherini, Marino Germano Mastrangeli, Giuseppina Maturani, Claudio Moscardelli, Annamaria Parente, Raffaele Ranucci, Mariarosaria Rossi, Francesco Scalia, Ivana Simeoni, Maria Spilabotte, Ugo Sposetti, Paola Taverna, Walter Tocci, Giuseppe Vacciano, Daniela Valentini e Luigi Enrico Zanda.

Regione Lombardia

Il senatore CUCCA (*PD*), relatore per la regione Lombardia, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione, informando che in data 25 marzo 2013 la signora Tiziana Mariotti, nella sua qualità di cittadino elettore nel comune di Como, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento della verifica dei poteri del Senato, contro la proclamazione a senatori dell'ultimo degli eletti appartenente alla lista «Il Popolo della libertà» e dell'ultimo degli eletti appartenente alla lista «Lega Nord» nella Regione Lombardia, affinché siano proclamati il candidato n. 1 della lista «Fratelli d'Italia» e il candidato n. 1 della lista «Partito dei pensionati»

Sempre in data 25 marzo 2013 il signor Guido Crosetto, nella sua qualità di candidato della lista «Fratelli d'Italia» per la Regione Lombardia al Senato, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento della verifica dei poteri del Senato, contro la proclamazione a senatore dell'ultimo eletto appartenente alla lista «Il Popolo della libertà» nella Regione Lombardia, affinché sia proclamato il candidato n. 1 della lista «Fratelli d'Italia».

In data 3 aprile 2013 la signora Tiziana Mariotti – ad integrazione del ricorso precedente – ha inviato ulteriore ricorso avverso la proclamazione da parte della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri dell'ultimo degli eletti appartenente alla lista «Il Popolo della libertà» per subentro a seguito di opzione. Analogo ricorso è stato presentato in data 4 aprile 2013 dal signor Guido Crosetto.

I ricorrenti ripropongono la nota questione della presunta non applicabilità della soglia di sbarramento del 3 per cento per le singole liste in caso di applicazione del premio di maggioranza (la cosiddetta «questione del 3 per cento»), già affrontata dalla Giunta del Senato nella XV legislatura.

In particolare, i due ricorsi – di analogo contenuto – invocano un'interpretazione strettamente letterale della disposizione di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 533 del 1993, come novellato dalla legge n. 270 del 2005, in cui non vi è alcuna espressa soglia di sbarramento che individui le liste ammesse al riparto dei seggi spettanti alla coalizione, prevista invece dal comma 3.

Inoltre, i ricorrenti reputano che nella fattispecie non sia applicabile alcuna analogia con riferimento alle disposizioni previste in caso di premio di maggioranza (articolo 17, comma 3), non essendosi in presenza di alcuna lacuna normativa, dal momento che la differente ipotesi di una coalizione vincente con meno del 55 per cento dei seggi è espressamente e compiutamente disciplinata dal combinato disposto dei commi 1, 4 e 6 dell'articolo 17 del citato decreto n. 533 del 1993.

Altresì, secondo i ricorrenti, anche l'interpretazione teleologico-sistematica della disposizione *de qua* condurrebbe alla prospettata conclusione, in quanto le norme generali contenute nel comma 2 dell'articolo 1 del menzionato decreto legislativo non prevedono alcuna soglia di sbarramento per le liste, stabilita in deroga solo dal comma 3 dell'articolo 17. Infine, i ricorrenti invocano anche il criterio dell'interpretazione «conforme a Costituzione», che imporrebbe un'esegesi volta a evitare l'applicazione di una soglia di sbarramento all'ammissione delle liste (e non solo delle coalizioni), che produrrebbe in termini di riparto dei seggi un elevato grado di distorsione dei principi costituzionali della rappresentanza e dell'uguaglianza, citando al riguardo anche alcuni contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2008.

In data 18 marzo 2013 il signor Adriano Ciccioni ha proposto ricorso avverso l'eleggibilità del senatore Silvio Berlusconi essendo il medesimo referente economico di una società concessionaria di frequenze televisive.

Ha soltanto natura di esposto, stante la carenza del requisito della firma autenticata, analogo ricorso proposto dalla signora Regina Stucchi.

In data 27 giugno 2013, con lettera del Presidente della Giunta, è stata data comunicazione dei ricorsi ai senatori Lionello Marco Pagnoncelli, Enrico Piccinelli, Paolo Naccarato e Nunziante Consiglio. Non sono pervenute osservazioni dai predetti senatori.

Quanto ai ricorsi della signora Mariotti e del signor Crosetto il relatore si riconosce appieno nei contenuti della relazione sui risultati elettorali della regione Campania (investita di ricorsi concernenti la stessa questione del «3 per cento») già svolta dal senatore Pagliari nella seduta della Giunta del 24 settembre 2013, che deve pertanto intendersi richiamata anche per quanto concerne la ricostruzione della normativa e dei precedenti parlamentari.

In particolare, nel rinviare alle predette conclusioni, il relatore esprime le seguenti osservazioni.

La questione sollevata dai ricorsi impone di considerare le disposizioni dettate dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 mediante un'interpretazione sistematica e logica che può essere desunta direttamente dal testo della legge, anche con l'ausilio del criterio storico-ricostruttivo.

In tal senso, le operazioni descritte all'articolo 16 costituiscono il presupposto necessario di quanto previsto dall'articolo 17. Nel primo dei due articoli, la legge opera una delimitazione di campo, affidando all'ufficio elettorale regionale il compito di verificare i voti complessivamente ottenuti da ciascuna delle liste partecipanti, e, quando queste ultime sono tra

loro collegate, calcolando una «cifra elettorale di coalizione», che corrisponde alla somma delle cifre elettorali di tutte le liste che la compongono. Sulla base del totale generale dei voti validi espressi nella regione, l'ufficio individua poi le coalizioni o le liste isolate che hanno diritto a partecipare alla ripartizione iniziale dei seggi: quelle, cioè, che superano lo *standard* di rappresentatività richiesto (un quinto dei voti regionali per le coalizioni, l'8 per cento per le liste isolate o singolarmente ammesse). L'articolo 17, poi, regola l'effettiva ripartizione dei seggi senatoriali della regione, che si svolge in due fasi successive: nella prima, la ripartizione dei seggi avviene tra le coalizioni, complessivamente considerate. Nella seconda fase, si procede alla ripartizione interna dei seggi conquistati da ciascuna coalizione, tra le liste componenti.

Quando la legge delimita il campo dei partecipanti alla assegnazione iniziale dei seggi, ammette le coalizioni di liste «che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento». Il legislatore non ritiene sufficiente, per l'ammissione di una coalizione al riparto dei seggi, solo il conseguimento del 20 per cento dei voti regionali: la ragione è che i seggi ottenuti dalla coalizione potrebbero, al limite, essere assegnati ad una soltanto delle liste che la compongono; ma, in tal caso, si richiede uno *standard* minimo di consenso, pari al 3 per cento.

Per i seggi delle coalizioni si deve procedere, poi, alla successiva assegnazione interna: è quanto regolato, rispettivamente, al comma 3 e al comma 6 dello stesso articolo 17. La diversa formulazione letterale dei due commi non deve però far ritenere che il legislatore abbia voluto dar luogo a fattispecie che seguono logiche distinte. Nel primo caso, quello in cui è stata naturalmente raggiunta la quota di maggioranza prevista, la legge disciplina molto puntualmente la suddivisione interna dei seggi, introducendo per la prima volta il concetto di «liste ammesse», riferito, coerentemente con la condizione precedentemente prevista per l'ammissione delle coalizioni, alle «liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale – cioè, dell'intera regione – almeno il 3 per cento dei voti validi espressi». Nel secondo caso, il riferimento esplicito al «3 per cento» non compare, ma si prescrive che, per il calcolo del quoziente necessario alla ripartizione dei seggi, si divida il totale delle cifre elettorali delle «liste ammesse» per il numero dei seggi assegnati alla coalizione.

Il raffronto tra il comma 6 ed il comma 3 dell'articolo 17 perciò evidenzia che, laddove il legislatore ha espressamente richiamato l'applicazione della soglia del 3 per cento, ha testualmente citato «nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16 comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi». Di contro, la norma in esame (comma 6), ove non è ripetuto il richiamo alla detta soglia di ammissione, ha inequivocabilmente richiamato la diversa espressione «liste ammesse». Unico requisito per «l'ammissione» della lista è quindi il predetto superamento della soglia.

Del resto, in base ad un'interpretazione sistematica dello stesso articolo 17, comma 6, del citato decreto legislativo n. 533 del 1993, così come novellato dalla legge n. 270 del 2005, lo sbarramento è stato correttamente ritenuto applicabile anche nel caso di attribuzione del premio di maggioranza. L'opposta interpretazione risulta evidentemente infondata perché darebbe luogo ad evidenti ed irragionevoli sperequazioni tra le Regioni in cui una delle due coalizioni ha raggiunto il premio di maggioranza e le altre in cui tale soglia non è stata raggiunta. In definitiva, un'interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di applicare rigorosamente il medesimo criterio selettivo, in presenza di identità di presupposti, a garanzia dell'uniformità del sistema elettorale che esclude pacificamente dal riparto le liste «sotto soglia» sia per la Camera, che per il Senato.

Una diversa interpretazione si porrebbe certamente in contrasto con le evidenti ed indiscutibili finalità di contenimento della frammentazione politica, perseguite dal legislatore: esse sarebbero conseguite in un caso, disattese nell'altro.

Quanto al ricorso del signor Ciccioni e all'esposto della signora Stucchi, il relatore ricorda di aver già trasmesso gli atti al relatore per la regione Molise quale elemento di ausilio informativo, con riferimento agli analoghi ricorsi riguardanti il senatore Berlusconi proposti presso la suddetta Regione.

A carico dei senatori proclamati eletti nella regione non si sono riscontrate cause di ineleggibilità.

La Giunta, con il voto contrario del senatore Buemi e con la non partecipazione al voto dei senatori Caliendo, Crimi e Della Vedova, eletti nella regione, e del senatore Ferrara – accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore – delibera:

- a) di respingere il ricorso della signora Tiziana Mariotti;
- b) di respingere il ricorso del signor Guido Crosetto;
- c) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione e cioè: Gabriele Albertini, Paolo Arrigoni, Lucio Barani, Laura Bignami, Paolo Bonaiuti, Sandro Bondi, Roberto Calderoli, Giacomo Caliendo, Stefano Candiani, Monica Casaletto, Gian Marco Centinaio, Roberto Giuseppe Guido Cociancich, Francesco Colucci, Silvana Andreina Comaroli, Nunziante Consiglio, Riccardo Conti, Paolo Corsini, Vito Claudio Crimi, Jonny Crosio, Erica D'Adda, Emilia Grazia De Biasi, Mauro Del Barba, Benedetto Della Vedova, Roberto Formigoni, Luigi Gaetti, Paolo Galimberti, Pietro Emilio Antonio Ichino, Andrea Mandelli, Giovanna Mangili, Bruno Marton, Mario Walter Mauro, Alfredo Messina, Franco Mirabelli, Massimo Mucchetti, Paolo Naccarato, Luis Alberto Orellana, Lionello Marco Pagnoncelli, Antonio Enrico Piccinelli, Luciano Pizzetti, Lucrezia Ricchiuti, Paolo Romani, Salvatore Sciascia, Giancarlo Serafini, Annalisa Silvestro, Giacomo Stucchi, Giulio Tremonti, Mario Tronti, Raffaele Volpi e Sante Zuffada.

Regione Puglia

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*), relatore per la regione Puglia, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione, informando che in data 26 marzo 2013 la signora Annaselene Della Notte, nella sua qualità di cittadino elettore nel comune di Lecce, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento della verifica dei poteri del Senato, contro la proclamazione a senatore dell'ultimo degli eletti appartenente alla lista: «Il Popolo della Libertà nella regione Puglia, affinché sia proclamato il candidato n. 1 della lista: «Fratelli d'Italia». Sempre in data 26 marzo 2013 il signor Guido Crosetto, nella sua qualità di candidato della lista «Fratelli d'Italia» per la regione Puglia al Senato, ha presentato analogo ricorso. Tali atti hanno soltanto natura di esposti, stante la tardività della proposizione.

In data 28 marzo 2013 la signora Annaselene Della Notte – ad integrazione del ricorso precedente – ha inviato ulteriore ricorso avverso la proclamazione da parte della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri dell'ultimo degli eletti appartenente alla lista: «Il popolo della libertà» per subentro a seguito di opzione. Analogo ricorso è stato presentato in data 2 aprile 2013 dal signor Guido Crosetto.

I ricorrenti ripropongono la nota questione della presunta non applicabilità della soglia di sbarramento del 3 per cento per le singole liste in caso di applicazione del premio di maggioranza (la cosiddetta «questione del 3 per cento»), già affrontata dalla Giunta del Senato nella XV legislatura.

In particolare, i due ricorsi – di analogo contenuto – invocano un'interpretazione strettamente letterale della disposizione di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 533 del 1993, come novellato dalla legge n. 270 del 2005, in cui non vi è alcuna espressa soglia di sbarramento che individui le liste ammesse al riparto dei seggi spettanti alla coalizione, prevista invece dal comma 3.

Inoltre, i ricorrenti reputano che nella fattispecie non sia applicabile alcuna analogia con riferimento alle disposizioni previste in caso di premio di maggioranza (articolo 17, comma 3), non essendosi in presenza di alcuna lacuna normativa, dal momento che la differente ipotesi di una coalizione vincente con meno del 55 per cento dei seggi è espressamente e compiutamente disciplinata dal combinato disposto dei commi 1, 4 e 6 dell'articolo 17 del citato decreto n. 533 del 1993.

Altresì, secondo i ricorrenti, anche l'interpretazione teleologico-sistematica della disposizione *de qua* condurrebbe alla prospettata conclusione, in quanto le norme generali contenute nel comma 2 dell'articolo 1 del menzionato decreto legislativo non prevedono alcuna soglia di sbarramento per le liste, stabilita in deroga solo dal comma 3 dell'articolo 17. Infine, i ricorrenti invocano anche il criterio dell'interpretazione «conforme a Costituzione», che imporrebbe un'esegesi volta a evitare l'applicazione di una soglia di sbarramento all'ammissione delle liste (e non solo delle coalizioni), che produrrebbe in termini di riparto dei seggi un elevato

grado di distorsione dei principi costituzionali della rappresentanza e dell'uguaglianza, citando al riguardo anche alcuni contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2008.

In data 2 aprile 2013 il signor Felice Lattanzi ha proposto ricorso avverso l'eleggibilità del senatore Silvio Berlusconi essendo il medesimo referente economico di una società concessionaria di frequenze televisive.

Esposti di analogo contenuto sono stati presentati dalla signora Annaselene Della Notte e dal signor Guido Crosetto all'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di Bari.

In data 27 giugno 2013, con lettera del Presidente della Giunta, è stata data comunicazione dei ricorsi ai senatori Francesco Bruni e Pietro Liuzzi. Non sono pervenute osservazioni dai predetti senatori.

Quanto ai ricorsi della signora Della Notte e del signor Crosetto il relatore si riconosce appieno nei contenuti della relazione sui risultati elettorali della regione Campania (investita di ricorsi concernenti la stessa questione del «3 per cento») già svolta dal senatore Pagliari nella seduta della Giunta del 24 settembre 2013, che deve pertanto intendersi richiamata anche per quanto concerne la ricostruzione della normativa e dei precedenti parlamentari.

In particolare, nel rinviare alle predette conclusioni, il relatore esprime le seguenti osservazioni.

La questione sollevata dai ricorsi impone di considerare le disposizioni dettate dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 mediante un'interpretazione sistematica e logica che può essere desunta direttamente dal testo della legge, anche con l'ausilio del criterio storico-ricostruttivo.

In tal senso, le operazioni descritte all'articolo 16 costituiscono il presupposto necessario di quanto previsto dall'articolo 17. Nel primo dei due articoli, la legge opera una delimitazione di campo, affidando all'ufficio elettorale regionale il compito di verificare i voti complessivamente ottenuti da ciascuna delle liste partecipanti, e, quando queste ultime sono tra loro collegate, calcolando una «cifra elettorale di coalizione», che corrisponde alla somma delle cifre elettorali di tutte le liste che la compongono. Sulla base del totale generale dei voti validi espressi nella regione, l'ufficio individua poi le coalizioni o le liste isolate che hanno diritto a partecipare alla ripartizione iniziale dei seggi: quelle, cioè, che superano lo *standard* di rappresentatività richiesto (un quinto dei voti regionali per le coalizioni, l'8 per cento per le liste isolate o singolarmente ammesse). L'articolo 17, poi, regola l'effettiva ripartizione dei seggi senatoriali della regione, che si svolge in due fasi successive: nella prima, la ripartizione dei seggi avviene tra le coalizioni, complessivamente considerate. Nella seconda fase, si procede alla ripartizione interna dei seggi conquistati da ciascuna coalizione, tra le liste componenti.

Quando la legge delimita il campo dei partecipanti alla assegnazione iniziale dei seggi, ammette le coalizioni di liste «che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3

per cento». Il legislatore non ritiene sufficiente, per l'ammissione di una coalizione al riparto dei seggi, solo il conseguimento del 20 per cento dei voti regionali: la ragione è che i seggi ottenuti dalla coalizione potrebbero, al limite, essere assegnati ad una soltanto delle liste che la compongono; ma, in tal caso, si richiede uno *standard* minimo di consenso, pari al 3 per cento.

Per i seggi delle coalizioni si deve procedere, poi, alla successiva assegnazione interna: è quanto regolato, rispettivamente, al comma 3 e al comma 6 dello stesso articolo 17. La diversa formulazione letterale dei due commi non deve però far ritenere che il legislatore abbia voluto dar luogo a fattispecie che seguono logiche distinte. Nel primo caso, quello in cui è stata naturalmente raggiunta la quota di maggioranza prevista, la legge disciplina molto puntualmente la suddivisione interna dei seggi, introducendo per la prima volta il concetto di «liste ammesse», riferito, coerentemente con la condizione precedentemente prevista per l'ammissione delle coalizioni, alle «liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale – cioè, dell'intera regione – almeno il 3 per cento dei voti validi espressi». Nel secondo caso, il riferimento esplicito al «3 per cento» non compare, ma si prescrive che, per il calcolo del quoziente necessario alla ripartizione dei seggi, si divida il totale delle cifre elettorali delle «liste ammesse» per il numero dei seggi assegnati alla coalizione.

Il raffronto tra il comma 6 ed il comma 3 dell'articolo 17 perciò evidenzia che, laddove il legislatore ha espressamente richiamato l'applicazione della soglia del 3 per cento, ha testualmente citato «nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16 comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi». Di contro, la norma in esame (comma 6), ove non è ripetuto il richiamo alla detta soglia di ammissione, ha inequivocabilmente richiamato la diversa espressione «liste ammesse». Unico requisito per «l'ammissione» della lista è quindi il predetto superamento della soglia.

Del resto, in base ad un'interpretazione sistematica dello stesso articolo 17, comma 6, del citato decreto legislativo n. 533 del 1993, così come novellato dalla legge n. 270 del 2005, lo sbarramento è stato correttamente ritenuto applicabile anche nel caso di attribuzione del premio di maggioranza. L'opposta interpretazione risulta evidentemente infondata perché darebbe luogo ad evidenti ed irragionevoli sperequazioni tra le Regioni in cui una delle due coalizioni ha raggiunto il premio di maggioranza e le altre in cui tale soglia non è stata raggiunta. In definitiva, un'interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di applicare rigorosamente il medesimo criterio selettivo, in presenza di identità di presupposti, a garanzia dell'uniformità del sistema elettorale che esclude pacificamente dal riparto le liste «sotto soglia» sia per la Camera, che per il Senato.

Una diversa interpretazione si porrebbe certamente in contrasto con le evidenti ed indiscutibili finalità di contenimento della frammentazione po-

litica, perseguite dal legislatore: esse sarebbero conseguite in un caso, disattese nell'altro.

Quanto al ricorso del signor Lattanzi, il relatore ricorda di aver già trasmesso gli atti al relatore per la regione Molise quale elemento di ausilio informativo, con riferimento agli analoghi ricorsi riguardanti il senatore Berlusconi proposti presso la suddetta Regione.

A carico dei senatori proclamati eletti nella regione non si sono riscontrate cause di ineleggibilità.

Coglie l'occasione infine per replicare al senatore Buemi, in quanto nel 2006 ebbe modo di affrontare, quale esponente del Partito Radicale, la cosiddetta «questione del 3 per cento». Al termine di quella vicenda, maturò la convinzione che, conformemente a quanto accade per l'elezione della Camera dei deputati, l'interpretazione corretta fosse quella logico-sistemica, più aderente allo spirito della stessa legge elettorale, in merito alla fissazione di soglie di sbarramento.

La Giunta, con il voto contrario del senatore Buemi e con la non partecipazione al voto del Presidente Stefano e del senatore Buccarella, eletti nella regione, e del senatore Ferrara – accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore – delibera:

- a) di respingere il ricorso della signora Annaselene Della Notte;
- b) di respingere il ricorso del signor Guido Crosetto;
- c) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione e cioè: Francesco Maria Amoruso, Antonio Azollini, Francesco Bruni, Donato Bruno, Maurizio Buccarella, Massimo Cassano, Alfonso Ciampolillo, Luigi D'Ambrosio Lettieri, Angela D'Onghia, Daniela Donno, Anna Finocchiaro, Pietro Iurlaro, Nicola Latorre, Barbara Lezzi, Pietro Liuzzi, Luigi Perrone, Dario Stefano, Lucio Rosario Filippo Tarquinio, Salvatore Tomaselli e Vittorio Zizza.

Regione Sicilia

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), relatore per la regione Sicilia, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione, informando che in data 26 marzo 2013 il signor Giuseppe Russo, nella sua qualità di cittadino elettore nel comune di Messina, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento della verifica dei poteri del Senato, contro la proclamazione a senatori degli ultimi tre eletti appartenenti alla lista: «Il Popolo della Libertà nella regione Sicilia, affinché siano proclamati il candidato n. 1 della lista: »MPA Partito dei siciliani« e il candidato n. 1 della lista: «Fratelli d'Italia».

Sempre in data 26 marzo 2013 il signor Guido Crosetto, nella sua qualità di candidato della lista «Fratelli d'Italia» per la regione Sicilia al Senato, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento della verifica dei poteri del Senato, contro la proclamazione a senatore dell'ultimo eletto appartenente alla lista: «Il Popolo della Libertà» nella

Regione Sicilia, affinché sia proclamato il candidato n. 1 della lista: «Fratelli d'Italia».

In data 28 marzo 2013 il signor Giuseppe Russo – ad integrazione del ricorso precedente – ha inviato ulteriore ricorso avverso la proclamazione da parte della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri dell'ultimo degli eletti appartenente alla lista: «Il popolo della libertà» per subentro a seguito di opzione. Analogo ricorso è stato presentato in data 28 marzo 2013 dal signor Guido Crosetto.

I ricorrenti ripropongono la nota questione della presunta non applicabilità della soglia di sbarramento del 3 per cento per le singole liste in caso di applicazione del premio di maggioranza (la cosiddetta «questione del 3 per cento»), già affrontata dalla Giunta del Senato nella XV legislatura.

In particolare, i due ricorsi – di analogo contenuto – invocano un'interpretazione strettamente letterale della disposizione di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 533 del 1993, come novellato dalla legge n. 270 del 2005, in cui non vi è alcuna espressa soglia di sbarramento che individui le liste ammesse al riparto dei seggi spettanti alla coalizione, prevista invece dal comma 3.

Inoltre, i ricorrenti reputano che nella fattispecie non sia applicabile alcuna analogia con riferimento alle disposizioni previste in caso di premio di maggioranza (articolo 17, comma 3), non essendosi in presenza di alcuna lacuna normativa, dal momento che la differente ipotesi di una coalizione vincente con meno del 55 per cento dei seggi è espressamente e compiutamente disciplinata dal combinato disposto dei commi 1, 4 e 6 dell'articolo 17 del citato decreto n. 533 del 1993.

Altresì, secondo i ricorrenti, anche l'interpretazione teleologico-sistematica della disposizione *de qua* condurrebbe alla prospettata conclusione, in quanto le norme generali contenute nel comma 2 dell'articolo 1 del menzionato decreto legislativo non prevedono alcuna soglia di sbarramento per le liste, stabilita in deroga solo dal comma 3 dell'articolo 17. Infine, i ricorrenti invocano anche il criterio dell'interpretazione «conforme a Costituzione», che imporrebbe un'esegesi volta a evitare l'applicazione di una soglia di sbarramento all'ammissione delle liste (e non solo delle coalizioni), che produrrebbe in termini di riparto dei seggi un elevato grado di distorsione dei principi costituzionali della rappresentanza e dell'uguaglianza, citando al riguardo anche alcuni contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2008.

È pervenuto al Senato un esposto presentato presso la Corte d'appello di Palermo dall'on. Giovanni Di Mauro, nella sua qualità di candidato al Senato, al n. 2 della regione Sicilia nella lista «MPA – Partito dei siciliani», nel quale si chiede all'Ufficio elettorale regionale di procedere all'attribuzione dei seggi spettanti al Senato per la coalizione beneficiaria del premio di maggioranza, assegnando alla lista MPA – Partito dei siciliani un seggio.

L'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di Palermo in relazione a tale atto ha osservato: «*all'interno delle coalizioni sono am-*

messe al riparto solo le singole liste collegate che abbiano conseguito a livello regionale almeno il 3% dei voti validi, secondo quanto regolato, rispettivamente, al comma 3 e al comma 6 dell'articolo 17 del D.lgs. 533 del 1993. La diversa formulazione letterale dei due commi (applicabili rispettivamente alle regioni in cui non è scattato ovvero è scattato il premio di maggioranza) non giustifica diverse conclusioni tra le due fattispecie. In tal senso si è pronunciata la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato in occasione delle precedenti consultazioni elettorali».

In data 27 giugno 2013, con lettera del Presidente della Giunta, è stata data comunicazione dei ricorsi ai senatori Marcello Gualdani, Giuseppe Pagano, Bruno Alicata e Francesco Scoma. Non sono pervenute osservazioni dai predetti senatori.

Il relatore si riconosce appieno nei contenuti della relazione sui risultati elettorali della regione Campania (investita di ricorsi concernenti la stessa questione del «3 per cento») già svolta dal senatore Pagliari nella seduta della Giunta del 24 settembre 2013, che deve pertanto intendersi richiamata anche per quanto concerne la ricostruzione della normativa e dei precedenti parlamentari.

In particolare, nel rinviare alle predette conclusioni, il relatore esprime le seguenti osservazioni.

La questione sollevata dai ricorsi impone di considerare le disposizioni dettate dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 mediante un'interpretazione sistematica e logica che può essere desunta direttamente dal testo della legge, anche con l'ausilio del criterio storico-ricostruttivo.

In tal senso, le operazioni descritte all'articolo 16 costituiscono il presupposto necessario di quanto previsto dall'articolo 17. Nel primo dei due articoli, la legge opera una delimitazione di campo, affidando all'ufficio elettorale regionale il compito di verificare i voti complessivamente ottenuti da ciascuna delle liste partecipanti, e, quando queste ultime sono tra loro collegate, calcolando una «cifra elettorale di coalizione», che corrisponde alla somma delle cifre elettorali di tutte le liste che la compongono. Sulla base del totale generale dei voti validi espressi nella regione, l'ufficio individua poi le coalizioni o le liste isolate che hanno diritto a partecipare alla ripartizione iniziale dei seggi: quelle, cioè, che superano lo *standard* di rappresentatività richiesto (un quinto dei voti regionali per le coalizioni, l'8 per cento per le liste isolate o singolarmente ammesse). L'articolo 17, poi, regola l'effettiva ripartizione dei seggi senatoriali della regione, che si svolge in due fasi successive: nella prima, la ripartizione dei seggi avviene tra le coalizioni, complessivamente considerate. Nella seconda fase, si procede alla ripartizione interna dei seggi conquistati da ciascuna coalizione, tra le liste componenti.

Quando la legge delimita il campo dei partecipanti alla assegnazione iniziale dei seggi, ammette le coalizioni di liste «che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3

per cento». Il legislatore non ritiene sufficiente, per l'ammissione di una coalizione al riparto dei seggi, solo il conseguimento del 20 per cento dei voti regionali: la ragione è che i seggi ottenuti dalla coalizione potrebbero, al limite, essere assegnati ad una soltanto delle liste che la compongono; ma, in tal caso, si richiede uno *standard* minimo di consenso, pari al 3 per cento.

Per i seggi delle coalizioni si deve procedere, poi, alla successiva assegnazione interna: è quanto regolato, rispettivamente, al comma 3 e al comma 6 dello stesso articolo 17. La diversa formulazione letterale dei due commi non deve però far ritenere che il legislatore abbia voluto dar luogo a fattispecie che seguono logiche distinte. Nel primo caso, quello in cui è stata naturalmente raggiunta la quota di maggioranza prevista, la legge disciplina molto puntualmente la suddivisione interna dei seggi, introducendo per la prima volta il concetto di «liste ammesse», riferito, coerentemente con la condizione precedentemente prevista per l'ammissione delle coalizioni, alle «liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale – cioè, dell'intera regione – almeno il 3 per cento dei voti validi espressi». Nel secondo caso, il riferimento esplicito al «3 per cento» non compare, ma si prescrive che, per il calcolo del quoziente necessario alla ripartizione dei seggi, si divida il totale delle cifre elettorali delle «liste ammesse» per il numero dei seggi assegnati alla coalizione.

Il raffronto tra il comma 6 ed il comma 3 dell'articolo 17 perciò evidenzia che, laddove il legislatore ha espressamente richiamato l'applicazione della soglia del 3 per cento, ha testualmente citato «nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16 comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi». Di contro, la norma in esame (comma 6), ove non è ripetuto il richiamo alla detta soglia di ammissione, ha inequivocabilmente richiamato la diversa espressione «liste ammesse». Unico requisito per «l'ammissione» della lista è quindi il predetto superamento della soglia.

Del resto, in base ad un'interpretazione sistematica dello stesso articolo 17, comma 6, del citato decreto legislativo n. 533 del 1993, così come novellato dalla legge n. 270 del 2005, lo sbarramento è stato correttamente ritenuto applicabile anche nel caso di attribuzione del premio di maggioranza. L'opposta interpretazione risulta evidentemente infondata perché darebbe luogo ad evidenti ed irragionevoli sperequazioni tra le Regioni in cui una delle due coalizioni ha raggiunto il premio di maggioranza e le altre in cui tale soglia non è stata raggiunta. In definitiva, un'interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di applicare rigorosamente il medesimo criterio selettivo, in presenza di identità di presupposti, a garanzia dell'uniformità del sistema elettorale che esclude pacificamente dal riparto le liste «sotto soglia» sia per la Camera, che per il Senato.

Una diversa interpretazione si porrebbe certamente in contrasto con le evidenti ed indiscutibili finalità di contenimento della frammentazione po-

litica, perseguite dal legislatore: esse sarebbero conseguite in un caso, disattese nell'altro.

A carico dei senatori proclamati eletti nella regione non si sono riscontrate cause di ineleggibilità.

La Giunta, con il voto contrario del senatore Buemi e la non partecipazione al voto dei senatori Ferrara e Giarrusso, eletti nella regione, – accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore – delibera:

- a) di respingere il ricorso dal signor Giuseppe Russo;
- b) di respingere il ricorso del signor Guido Crosetto;
- c) di non dar corso all'esposto del signor Giovanni Di Mauro;
- d) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione e cioè: Bruno Alicata, Ornella Bertorotta, Amedeo Bianco, Fabrizio Bocchino, Francesco Campanella, Nunzia Catalfo, Antonio D'Alì, Mario Ferrara, Mario Michele Giarrusso, Vincenzo Gibiino, Marcello Galdani, Giuseppe Lumia, Bruno Mancuso, Giuseppe Francesco Maria Marinello, Corradino Mineo, Pamela Giacoma Giovanna Orrù, Venera Padua, Giuseppe Pagano, Giuseppe Ruvolo, Vincenzo Santangelo, Antonio Fabio Maria Scavone, Renato Schifani, Francesco Scoma, Salvatore Torrisi e Simona Vicari.

Regione Veneto

Il senatore CRIMI (*M5S*), relatore per la regione Veneto, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione, informando che in data 26 marzo 2013 la signora Paola Frassinetti, nella sua qualità di candidato della lista «Fratelli d'Italia» per la regione Veneto al Senato, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento della verifica dei poteri del Senato, contro la proclamazione a senatore dell'ultimo degli eletti appartenente alla lista «Il Popolo della libertà» nella regione Veneto, affinché sia proclamato il candidato n. 1 della lista: «Fratelli d'Italia» e nel caso di opzione di quest'ultimo per altra regione, del candidato n. 2.

Sempre in data 26 marzo 2013 il signor Guido Crosetto, nella sua qualità di candidato della lista «Fratelli d'Italia» per la Regione Veneto al Senato, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento della verifica dei poteri del Senato, contro la proclamazione a senatore dell'ultimo eletto appartenente alla lista «Il Popolo della libertà» nella regione Veneto, affinché sia proclamato il candidato n. 1 della lista «Fratelli d'Italia».

In data 2 aprile 2013 la signora Paola Frassinetti – ad integrazione del ricorso precedente – ha inviato ulteriore ricorso avverso la proclamazione da parte della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri dell'ultimo degli eletti appartenente alla lista «Il Popolo della libertà» per subentro a seguito di opzione. Analogo ricorso è stato presentato in data 2 aprile 2013 dal signor Guido Crosetto.

I ricorrenti ripropongono la nota questione della presunta non applicabilità della soglia di sbarramento del 3 per cento per le singole liste in caso di applicazione del premio di maggioranza (la cosiddetta «questione del 3 per cento»), già affrontata dalla Giunta del Senato nella XV legislatura.

In particolare, i due ricorsi – di analogo contenuto – invocano un’interpretazione strettamente letterale della disposizione di cui all’articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 533 del 1993, come novellato dalla legge n. 270 del 2005, in cui non vi è alcuna espressa soglia di sbarramento che individui le liste ammesse al riparto dei seggi spettanti alla coalizione, prevista invece dal comma 3.

Inoltre, i ricorrenti reputano che nella fattispecie non sia applicabile alcuna analogia con riferimento alle disposizioni previste in caso di premio di maggioranza (articolo 17, comma 3), non essendosi in presenza di alcuna lacuna normativa, dal momento che la differente ipotesi di una coalizione vincente con meno del 55 per cento dei seggi è espressamente e compiutamente disciplinata dal combinato disposto dei commi 1, 4 e 6 dell’articolo 17 del citato decreto n. 533 del 1993.

Altresì, secondo i ricorrenti, anche l’interpretazione teleologico-sistemica della disposizione *de qua* condurrebbe alla prospettata conclusione, in quanto le norme generali contenute nel comma 2 dell’articolo 1 del menzionato decreto legislativo non prevedono alcuna soglia di sbarramento per le liste, stabilita in deroga solo dal comma 3 dell’articolo 17. Infine, i ricorrenti invocano anche il criterio dell’interpretazione «conforme a Costituzione», che imporrebbe un’esegesi volta a evitare l’applicazione di una soglia di sbarramento all’ammissione delle liste (e non solo delle coalizioni), che produrrebbe in termini di riparto dei seggi un elevato grado di distorsione dei principi costituzionali della rappresentanza e dell’uguaglianza, citando al riguardo anche alcuni contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2008.

In data 7 maggio 2013 il signor Franco Rinaldin ha proposto ricorso avverso l’eleggibilità del senatore Silvio Berlusconi essendo il medesimo referente economico di una società concessionaria di frequenze televisive. Tale atto ha soltanto natura di esposto, stante la tardività della proposizione.

In data 27 giugno 2013, con lettera del Presidente della Giunta, è stata data comunicazione dei ricorsi ai senatori Franco Conte, Giovanni Piccoli, Erika Stefani, Emanuela Munerato. Non sono pervenute osservazioni dai predetti senatori.

Quanto ai ricorsi della signora Frassinetti e del signor Crosetto il relatore si riconosce appieno nei contenuti della relazione sui risultati elettorali della regione Campania (investita di ricorsi concernenti la stessa questione del «3 per cento») già svolta dal senatore Pagliari nella seduta della Giunta del 24 settembre 2013, che deve pertanto intendersi richiamata anche per quanto concerne la ricostruzione della normativa e dei precedenti parlamentari.

In particolare, nel rinviare alle predette conclusioni, il relatore esprime le seguenti osservazioni.

La questione sollevata dai ricorsi impone di considerare le disposizioni dettate dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 mediante un'interpretazione sistematica e logica che può essere desunta direttamente dal testo della legge, anche con l'ausilio del criterio storico-ricostruttivo.

In tal senso, le operazioni descritte all'articolo 16 costituiscono il presupposto necessario di quanto previsto dall'articolo 17. Nel primo dei due articoli, la legge opera una delimitazione di campo, affidando all'ufficio elettorale regionale il compito di verificare i voti complessivamente ottenuti da ciascuna delle liste partecipanti, e, quando queste ultime sono tra loro collegate, calcolando una «cifra elettorale di coalizione», che corrisponde alla somma delle cifre elettorali di tutte le liste che la compongono. Sulla base del totale generale dei voti validi espressi nella regione, l'ufficio individua poi le coalizioni o le liste isolate che hanno diritto a partecipare alla ripartizione iniziale dei seggi: quelle, cioè, che superano lo *standard* di rappresentatività richiesto (un quinto dei voti regionali per le coalizioni, l'8 per cento per le liste isolate o singolarmente ammesse). L'articolo 17, poi, regola l'effettiva ripartizione dei seggi senatoriali della regione, che si svolge in due fasi successive: nella prima, la ripartizione dei seggi avviene tra le coalizioni, complessivamente considerate. Nella seconda fase, si procede alla ripartizione interna dei seggi conquistati da ciascuna coalizione, tra le liste componenti.

Quando la legge delimita il campo dei partecipanti alla assegnazione iniziale dei seggi, ammette le coalizioni di liste «che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento». Il legislatore non ritiene sufficiente, per l'ammissione di una coalizione al riparto dei seggi, solo il conseguimento del 20 per cento dei voti regionali: la ragione è che i seggi ottenuti dalla coalizione potrebbero, al limite, essere assegnati ad una soltanto delle liste che la compongono; ma, in tal caso, si richiede uno *standard* minimo di consenso, pari al 3 per cento.

Per i seggi delle coalizioni si deve procedere, poi, alla successiva assegnazione interna: è quanto regolato, rispettivamente, al comma 3 e al comma 6 dello stesso articolo 17. La diversa formulazione letterale dei due commi non deve però far ritenere che il legislatore abbia voluto dar luogo a fattispecie che seguono logiche distinte. Nel primo caso, quello in cui è stata naturalmente raggiunta la quota di maggioranza prevista, la legge disciplina molto puntualmente la suddivisione interna dei seggi, introducendo per la prima volta il concetto di «liste ammesse», riferito, coerentemente con la condizione precedentemente prevista per l'ammissione delle coalizioni, alle «liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale – cioè, dell'intera regione – almeno il 3 per cento dei voti validi espressi». Nel secondo caso, il riferimento esplicito al «3 per cento» non compare, ma si prescrive che, per il calcolo del quoziente necessario

alla ripartizione dei seggi, si divida il totale delle cifre elettorali delle «liste ammesse» per il numero dei seggi assegnati alla coalizione.

Il raffronto tra il comma 6 ed il comma 3 dell'articolo 17 perciò evidenzia che, laddove il legislatore ha espressamente richiamato l'applicazione della soglia del 3 per cento, ha testualmente citato «nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16 comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi». Di contro, la norma in esame (comma 6), ove non è ripetuto il richiamo alla detta soglia di ammissione, ha inequivocabilmente richiamato la diversa espressione «liste ammesse». Unico requisito per «l'ammissione» della lista è quindi il predetto superamento della soglia.

Del resto, in base ad un'interpretazione sistematica dello stesso articolo 17, comma 6, del citato decreto legislativo n. 533 del 1993, così come novellato dalla legge n. 270 del 2005, lo sbarramento è stato correttamente ritenuto applicabile anche nel caso di attribuzione del premio di maggioranza. L'opposta interpretazione risulta evidentemente infondata perché darebbe luogo ad evidenti ed irragionevoli sperequazioni tra le Regioni in cui una delle due coalizioni ha raggiunto il premio di maggioranza e le altre in cui tale soglia non è stata raggiunta. In definitiva, un'interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di applicare rigorosamente il medesimo criterio selettivo, in presenza di identità di presupposti, a garanzia dell'uniformità del sistema elettorale che esclude pacificamente dal riparto le liste «sotto soglia» sia per la Camera, che per il Senato.

Una diversa interpretazione si porrebbe certamente in contrasto con le evidenti ed indiscutibili finalità di contenimento della frammentazione politica, perseguite dal legislatore: esse sarebbero conseguite in un caso, disattese nell'altro.

Quanto all'esposto del signor Rinaldin, il relatore ricorda di aver già trasmesso gli atti al relatore per la regione Molise quale elemento di ausilio informativo, con riferimento agli analoghi ricorsi riguardanti il senatore Berlusconi proposti presso la suddetta Regione.

A carico dei senatori proclamati eletti nella regione non si sono riscontrate cause di ineleggibilità.

Replica infine alle considerazioni espresse dal senatore Buemi, evidenziando che il Movimento 5 Stelle, in merito alla cosiddetta «questione del 3 per cento», può rivendicare la medesima posizione adamantina evocata dallo stesso senatore Buemi, in quanto tale forza politica non è stata in passato coinvolta da tale vicenda, né ha contribuito all'approvazione della vigente legge elettorale nella quale sono presenti forti criticità.

La Giunta, con il voto contrario del senatore Buemi e con la non partecipazione al voto dei senatori Alberti Casellati, Casson, Filippin e Stefani, eletti nella regione, e del senatore Ferrara – accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore – delibera:

- a) di respingere il ricorso della signora Paola Frassinetti;
- b) di respingere il ricorso del signor Guido Crosetto;

c) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione e cioè: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Raffaella Bellot, Patrizia Bisinella, Massimo Bitonci, Anna Cinzia Bonfrisco, Enrico Cappelletti, Felice Casson, Franco Conte, Mario Dalla Tor, Gianpiero Dalla Zuanna, Paola De Pin, Antonio De Poli, Giovanni Endrizzi, Rosanna Filippin, Niccolò Ghedini, Gianni Pietro Giroto, Marco Marin, Emanuela Munerato, Giovanni Piccoli, Laura Puppato, Maurizio Sacconi, Giorgio Santini, Erika Stefani e Pierantonio Zanettin.

Seguito dell'esame delle elezioni nella regione Campania

Il relatore PAGLIARI (PD) si rimette alla relazione già svolta nella seduta del 24 settembre scorso.

La Giunta, con il voto contrario del senatore Buemi e con la non partecipazione al voto del senatore Ferrara – accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore – delibera:

- a) di respingere il ricorso del signor Edmondo Cirielli;
- b) di respingere il ricorso del signor Giuseppe Cossiga;
- c) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione e cioè: Rosaria Capacchione, Franco Cardiello, Pier Ferdinando Casini, Andrea Cioffi, Luigi Compagna, Giuseppe Compagnone, Vincenzo Cuomo, Vincenzo D'Anna, Giuseppe De Cristofaro, Domenico De Siano, Giuseppe Esposito, Ciro Falanga, Vincenzo Fasano, Pietro Langella, Eva Longo, Giovanni Mauro, Antonio Milo, Vilma Moronese, Alessandra Mussolini, Paola Nugnes, Nitto Francesco Palma, Bartolomeo Pepe, Sergio Puglia, Lucio Romano, Angelica Saggese, Cosimo Sibilìa, Pasquale Sollo, Riccardo Villari e Sergio Zavoli.

Il PRESIDENTE sottolinea che, ad eccezione della regione Molise – per la quale è già stata oggetto di pronunciamento un'elezione contestata, ora all'attenzione dell'Aula – la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha già verificato i risultati di tutte le Regioni, con una celerità degna di considerazione, anche tenuto conto del fatto che la Giunta stessa si è costituita in ritardo.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 2539/09 RG pendente presso il Tribunale ordinario di Cassino

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende quindi l'esame iniziato nella seduta del 2 luglio e proseguito nella seduta del 24 settembre 2013.

Il relatore, senatore CUCCA (*PD*), ricorda che, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, è stata concessa all'*ex* senatore Ciarrapico la possibilità, ove lo avesse ritenuto opportuno, di fornire chiarimenti alla Giunta inviando apposite memorie scritte come pure la facoltà di richiedere di essere audito da tale collegio. Non è tuttavia pervenuta alcuna memoria scritta né alcuna richiesta di audizione.

Nel caso di specie dall'esame degli articoli di giornali trasmessi dall'autorità giudiziaria – su richiesta di integrazione istruttoria avanzata il 2 luglio 2013 dalla Giunta – si desume che nessuno degli stessi è firmato dall'*ex* senatore Ciarrapico ed altresì che in nessuno degli stessi è riportata un'intervista effettuata al predetto *ex* senatore. Anche dalla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal tribunale di Cassino, emerge che l'azione risarcitoria promossa nei confronti dell'*ex* senatore in questione è stata avanzata in sede processuale dall'attore, in relazione ai predetti articoli di stampa, «indicando quale corresponsabile il senatore onorevole Ciarrapico quale editore di fatto» (come si legge testualmente dall'atto a firma del giudice, dottor Gabriele Sordi).

Dagli elementi fin qui prospettati emerge che nel caso di specie ai fatti illeciti attribuiti all'onorevole Ciarrapico non può essere conferita la valenza di opinioni espresse, essendo l'attività editoriale di fatto per sua natura un comportamento materiale, in quanto tale non riconducibile ontologicamente nell'alveo del concetto di opinione espressa, né tantomeno ad attività divulgativa funzionale all'esercizio del mandato parlamentare.

Precisa a tal proposito che in base all'articolo 11 della legge 8 febbraio 1947, n. 47 (legge sulla stampa) «per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore». Con riguardo alla responsabilità dell'editore, va evidenziato che la stessa si connota come una responsabilità oggettiva, non ascrivibile a colpa e tantomeno a dolo, il cui fondamento è dato dall'assunzione del rischio d'impresa che il legislatore in taluni casi pone a carico di coloro che traendo un'utile da un'attività a loro in qualche modo riconducibile, devono accollarsi anche i relativi rischi.

La natura oggettiva della responsabilità dell'editore – e quindi anche dell'editore di fatto, di cui al caso in questione – rende ontologicamente incompatibile tale fattispecie con l'ambito applicativo della prerogativa dell'insindacabilità, che richiede appunto un comportamento attivo (l'espressione di opinioni, la divulgazione delle stesse), non ravvisabile invece nelle ipotesi in questione. Diventa a tal proposito addirittura superfluo verificare il cosiddetto nesso funzionale con l'esercizio dell'attività parlamentare – peraltro non ravvisabile nel caso di specie – in quanto manca il *prius* ontologico (l'espressione di opinione o la divulgazione delle stesse) sul quale si sarebbe poi innestata la valutazione «funzionale» sopracitata.

Evidenzia poi che la Corte costituzionale nella sentenza n. 258 del 2006 ha accolto il ricorso dell'autorità giudiziaria, operando una distin-

zione tra opinioni propriamente dette e «fatti-fonte»: questi ultimi sono i comportamenti materiali « nel caso esaminato dalla Corte qualificabili come calunnia e violenza privata » non riconducibili in alcun modo ad atti parlamentari tipici, né aventi la funzione di divulgarli. La Corte nel caso di specie non ha riscontrato nessuno dei caratteri che giustificano l'applicazione della guarentigia dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Evidenzia anche che la Corte costituzionale, sia pure con riferimento ad altri contesti, ha chiarito che «le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio di eguaglianza e parità di trattamento – principio che si pone alle origini della formazione dello Stato di diritto- debbano essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo» (Corte costituzionale n. 390 del 2007). L'esigenza dell'aderenza al testo normativo, quindi, preclude la possibilità di utilizzare nell'ambito delle prerogative strumenti ermeneutici quali l'analogia o quali l'interpretazione estensiva. Con riferimento al caso di specie, sarebbe improponibile qualsivoglia interpretazione volta ad estendere la portata di uno degli elementi «portanti» della prerogativa in questione (ossia l'opinione espressa), atteso che la necessità di stretta aderenza al testo normativo impedisce siffatta opzione ermeneutica.

Precisa poi che la formulazione della normativa vigente «obbliga» il magistrato a trasmettere gli atti alla Camera competente quando non ritenga di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, configurando nei casi in questione un modulo procedurale incentrato sulla cosiddetta «pregiudiziale parlamentare». Infatti l'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 dispone che qualora il giudice non ritenga di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, «provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera».

Il relatore propone infine di deliberare l'insussistenza dell'insindacabilità per la totale estraneità dei fatti illeciti citati nella richiesta del tribunale di Cassino rispetto alla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, non essendo nel caso di specie ravvisabile quel *minimum* ontologico per la configurabilità nell'ipotesi in esame di una situazione riconducibile al concetto di «opinione espressa» di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, né tantomeno al concetto di attività divulgativa funzionale all'esercizio del mandato parlamentare.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta testé formulata dal relatore di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del signor Ciarrapico, non ricade nell'ambito della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Cucca di redigere la relazione per l'Assemblea.

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, del signor Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, e del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei loro confronti (n. 30547/10 RG NR – n. 16607/10 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 24 settembre 2013.

La relatrice PEZZOPANE (PD) ricorda che nella scorsa seduta la Giunta ha formalmente deliberato di procedere nelle prossime sedute all'esame degli atti per quel che concerne l'ex senatore Dell'Utri, dichiarando invece la propria incompetenza in ordine all'ex deputato Cosentino. Di converso, la Giunta presso l'altro ramo del Parlamento ha negato la propria competenza per l'ex senatore Dell'Utri, riconoscendola invece in ordine all'ex deputato Cosentino.

Essendo stata quindi individuata una soluzione condivisa tra i due rami del Parlamento per quel che concerne il riparto di competenze per l'ex senatore Dell'Utri, propone – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato e in ossequio ai principi del contraddittorio e della salvaguardia dei diritti di difesa – che sia fissato un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali memorie scritte da parte dell'ex senatore dell'Utri ed altresì che sia riconosciuta allo stesso la possibilità – ove l'interessato lo ritenga opportuno – di essere audito nella prossima seduta. Scaduto il predetto termine – ed ascoltato eventualmente in audizione l'interessato, ove lo richieda – si riserva di formulare una compiuta proposta in merito alla richiesta di autorizzazione in esame.

Considerato che nella presente legislatura per la prima volta si esamina una richiesta di utilizzo di intercettazioni «indirette», ritiene utile ricordare alcuni profili attinenti all'istituto in questione, previsto dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, anche al fine di evidenziare gli elementi di valutazione sui quali la futura proposta del relatore si baserà.

La fattispecie delle intercettazioni «indirette» si differenzia rispetto a quella delle intercettazioni «dirette» di cui all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. In particolare, nelle intercettazioni dirette l'autorità giudiziaria, qualora voglia effettuare un'intercettazione nei confronti di un membro del Parlamento, deve richiedere l'autorizzazione della Camere di appartenenza del parlamentare, senza la quale quindi l'atto non può essere ese-

guito. L'intercettazione indiretta attiene invece a casi in cui vengano registrate fortuitamente, nell'ambito di intercettazioni operate nei confronti di persone terze (ossia di non parlamentari), conversazioni tra gli stessi ed un parlamentare; in tali ipotesi l'autorizzazione non inerte all'esecuzione dell'intercettazione (come detto già effettuata per circostanze fortuite), quanto all'utilizzabilità della stessa.

Come ha chiarito in più occasioni la Corte costituzionale (a partire dalla storica sentenza n. 390 del 2007) la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la «*direzione dell'atto di indagine*» (come risulta dalla sopracitata sentenza), ossia se la captazione sia effettivamente fortuita (ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003) o viceversa se la direzione dell'atto di indagine sia rivolta a intercettare il parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze di terzi con i quali lo stesso è solito interagire (in tale ultimo caso la richiesta di autorizzazione deve essere preventivamente inoltrata, ai sensi dell'articolo 4). In altri termini, occorre verificare se il parlamentare sia individuato in anticipo come destinatario dell'intercettazione (sia pure su utenze telefoniche di terzi) o se viceversa la captazione di conversazioni tra lo stesso e un terzo sia del tutto accidentale e non prevedibile *ex ante*; solo in tale secondo caso l'intercettazione indiretta rispecchia i parametri individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

La Corte ha chiarito anche (sentenza n.113 del 2010) che il «*mutamento di obiettivi*» avvenuto dopo l'effettuazione di alcune intercettazioni, comporta per l'autorità giudiziaria l'obbligo di inoltrare richiesta di autorizzazione «*diretta*» (*ex* articolo 4) per le successive intercettazioni, atteso che le stesse non sarebbero più fortuite, ma mirate.

Un altro elemento importante, da valutare, riguarda la necessità dell'atto per le indagini in corso. Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, la Camera «*deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, «negativo» dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, «positivo» della affermata «necessità» dell'atto, motivata in termini di non implausibilità*». La Corte, quindi non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare attraverso l'analisi della motivazione dell'atto, la «non implausibilità» degli stessi sotto il profilo della necessità.

La Corte precisa inoltre che la necessità non va confusa con la «*decisività*» della prova (come precisato al punto 6 della sopracitata sentenza), con la conseguenza che la non decisività risulta irrilevante nelle ipotesi in cui sussista il requisito della necessità.

Per quel che concerne il senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti, la relatrice evidenzia che entrambe le Giunte non hanno ancora assunto alcuna decisione formale relativamente alla questione attinente al riparto di competenza tra i due rami del Parlamento. Va evidenziato che rispetto a Verdini, Dell'Utri e Cosentino il giudice per le indagini preliminari ha

rivolto la richiesta di autorizzazione indistintamente ad entrambi i rami del Parlamento (Doc. IV n. 2), non distinguendo quindi tra le competenze della Camera e quelle del Senato.

Un elemento interpretativo significativo – anche se non decisivo – può essere tratto dalla circostanza che con riferimento ad altri procedimenti penali (ed in particolare ai procedimenti penali n. 37011/10 e n. 7698/11), l'autorità giudiziaria ha trasmesso al Senato una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche (Doc. IV n. 1) alle quali ha preso parte il senatore Verdini, il quale rivestiva la qualità deputato all'epoca dell'intercettazione. Peraltro, nella scorsa legislatura l'autorità giudiziaria aveva indirizzato richiesta di autorizzazione, per i procedimenti penali sopracitati, alla Camera dei deputati, alla quale il predetto soggetto apparteneva. Quindi, l'interpretazione seguita nel caso di specie dal giudice competente sembra essere quella volta a ripartire le competenze tra Camera e Senato in base alla qualifica attualmente rivestita dal parlamentare.

Va a tal proposito sottolineato che il comma 3, primo periodo, del sopracitato articolo 6 prevede che «*la richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente*», precisando nel secondo periodo del suddetto comma 3 che la trasmissione viene effettuata dal giudice per le indagini preliminari. Tale norma pone quindi in capo al giudice delle indagini preliminari il potere di individuare *prima facie* la Camera competente, alla quale trasmettere la richiesta. È pur vero che la Camera a cui vengono trasmessi gli atti conserva comunque il potere di restituire gli atti all'autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui ritenga che la predetta individuazione sia erronea, ma va comunque sottolineato che tale opzione comporterebbe un allungamento ulteriore delle tempistiche per la decisione sulla richiesta di autorizzazione, atteso che in tale eventualità il giudice dovrebbe ritrasmettere gli atti all'altra Camera e attendere che la stessa si pronunci.

Peraltro il rischio di un diniego di competenza da parte di entrambe le Giunte dei due rami del Parlamento potrebbe sortire effetti paradossali, determinando una paralisi istituzionale da evitare e da prevenire con ogni mezzo. Proprio per scongiurare tale rischio, la relatrice precisa di aver attivato, su incarico della Giunta, una serie di contatti informali con il relatore presso la Camera dei deputati sulla medesima richiesta di autorizzazione, onorevole Costa, al fine di individuare una soluzione condivisa rispetto al problema *de qua*. Anche il presidente Stefano, sempre su incarico della Giunta, ha attivato contatti informali con il presidente La Russa sugli stessi profili, ossia sul riparto di competenza fra i due rami del Parlamento.

A seguito dei contatti informali posti in essere, è emersa una soluzione condivisa fra i due rami (e quindi in grado di scongiurare qualsivoglia rischio di diniego bilaterale di competenza) incentrata sul riconoscimento della competenza della Giunta del Senato per il senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti. Alla luce del quadro fin qui descritto e dei contatti informali intercorsi, prospetta quindi l'opportunità che la Giunta

del Senato riconosca la propria competenza a deliberare in ordine alla richiesta di autorizzazione, di cui al Doc. IV, n. 2, con riferimento al senatore Verdini.

Qualora la Giunta convenga sulla predetta impostazione, propone altresì – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato e in ossequio ai principi del contraddittorio e della salvaguardia dei diritti di difesa – che sia fissato un termine per la presentazione di eventuali memorie scritte da parte del senatore Verdini, ed altresì che sia riconosciuto allo stesso la possibilità – ove l'interessato lo ritenga opportuno – di essere audito in una delle prossime sedute. Scaduto il predetto termine – ed ascoltato eventualmente in audizione l'interessato, ove lo richieda – si riserva di formulare una compiuta proposta in merito alla richiesta di autorizzazione in esame.

Il senatore CASSON (*PD*), precisa che l'autorità giudiziaria nel caso di specie rivolge la richiesta alle «rispettive» Camere a cui appartenevano i parlamentari in questione al momento dell'intercettazione.

Dopo aver evidenziato che nel caso di specie la competenza, per quel che concerne il senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti, spetta alla Camera dei deputati, fa presente che una eventuale diversa soluzione, incentrata sul riconoscimento della competenza del Senato, presupponga una previa condivisione di tale opzione da parte della Giunta dell'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE precisa che il documento in questione è all'ordine del giorno della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, convocata domani, mercoledì 22 ottobre alle ore 9,30 e che, da notizie assunte per le vie brevi, è probabile che nella predetta seduta la Giunta dell'altro ramo del Parlamento si pronunci rispetto ai profili in questione, relativamente al senatore Verdini.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che il criterio di riparto di competenza applicabile al senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti, debba essere quello della Camera di appartenenza nel momento in cui si sono verificati i fatti.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene opportuno che la Giunta del Senato si pronunci definitivamente sul riparto di competenza in questione in una delle prossime sedute, in modo tale da poter acquisire nel frattempo tutti gli elementi utili.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) ritiene che il criterio di riparto applicabile al senatore Verdini è quello della Camera di attuale appartenenza, atteso che una diversa opzione potrebbe comportare delle inutili complicazioni in fase applicativa.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta, formulata dalla relatrice Pezzopane, di fissare – ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato e in ossequio ai principi del contraddittorio e della salvaguardia dei diritti di difesa – un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali memorie scritte da parte dell’*ex* senatore Dell’Utri ed altresì che sia riconosciuta allo stesso la possibilità – ove l’interessato lo ritenga opportuno – di essere audito nella prossima seduta.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedì 22 ottobre 2013

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
VITO

Orario: dalle ore 9 alle ore 10

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA, IN RELAZIONE AGLI ATTI DEL GOVERNO N. 32 (REVISIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO FORZE ARMATE) E N. 33 (PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 22 ottobre 2013

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dello scorso 17 ottobre.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che, nella scorsa seduta, era stato avviato l'esame del provvedimento in titolo, con gli interventi illustrativi dei relatori.

Interviene, incidentalmente, la senatrice BULGARELLI (M5S), per segnalare la mancata presentazione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il PRESIDENTE, pur rilevando come l'assenza della relazione tecnica aggiornata non costituisca condizione di improcedibilità dell'esame

del disegno di legge, invita il Governo a presentare la predetta relazione in tempi brevi.

Constatata, poi, l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO rinunciano all'intervento di replica.

Si procede, quindi, all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 1.7 e 1.11.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) illustra l'emendamento 1.0.3.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) illustra le proposte 2.11 e 2.12.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) procede, poi, ad illustrare gli emendamenti 2.23 e 2.38.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) illustra l'emendamento 2.27, richiamando incidentalmente il contenuto della proposta 2.4.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.35 e lo illustra; dà poi conto della proposta 2.36.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra, quindi, l'emendamento 2-bis.2.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra, poi, l'emendamento 3.1.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si sofferma sull'emendamento 3.2.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) interviene, quindi, per illustrare l'emendamento 4.1.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra in, seguito, l'emendamento 5.11.

Sull'emendamento 5.13 interviene, per l'illustrazione, il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Interviene, poi, la senatrice BERTOROTTA (*M5S*) per illustrare la proposta 5.15.

Sono, quindi, dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, nonché le proposte volte ad inserire disposizioni aggiuntive ai medesimi articoli.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1107

(al testo del decreto-legge)

ordini del giorno

G/1107/1/5 e 6

BROGLIA, VACCARI, CALEO, RICCHIUTI, Rita GHEDINI, LO GIUDICE, BERTUZZI, BORIOLI, PEGORER, Gianluca ROSSI, CANTINI, ALBANO, GINETTI, LO MORO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1107, recante il disegno di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha disciplinato all'articolo 1, comma 380, le modalità di spettanza ai Comuni del gettito dell'IMU;

il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ha previsto la sospensione del pagamento del tributo;

gli articoli 1, 2, 2-*bis* e 3 del decreto-legge in conversione recano ulteriori disposizioni in materia di IMU;

in particolare, i suddetti articoli trattano complessivamente una modifica sostanziale all'applicazione dell'imposta IMU così come era prevista per l'anno 2013 dalla legge di stabilità 2013, nonché ne disciplinano le modalità di rimborso verso i comuni;

considerato che:

gli effetti del provvedimento in conversione intervengono di fatto a due mesi dalla fine dell'esercizio di bilancio 2013 dei comuni, i quali, nella stragrande maggioranza hanno già approvato il bilancio di previsione ed impegnato, quando non spese, le risorse iscritte in funzione del gettito IMU previsto;

tutto questo potrebbe comportare gravi situazioni di squilibrio economico finanziario nel caso in cui il rimborso non fosse in linea con le previsioni attese;

impegna il Governo:

nelle more dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto in conversione, ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché la quota effettiva di rimborso da parte dello Stato verso ogni singolo comune sia determinata in modo non inferiore al differenziale tra quanto iscritto nei bilanci di previsione alla data di presentazione del presente decreto e quanto accertato effettivamente a consuntivo sul gettito 2013 alla luce dei provvedimenti di cui agli articoli 1, 2, 2-*bis* e 3 del decreto stesso.

G/1107/2/5 e 6

VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,

premessi che:

l'articolo 2 ai commi da 1 a 5-*bis* reca una serie di esenzioni e agevolazioni in materia di IMU: sono quindi esentati dalla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, e dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014, i cosiddetti «beni merce», ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

in particolare, il comma 1 – con una modifica non testuale alla disciplina dell'IMU contenuta all'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 – stabilisce che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, a condizione che permanga tale destinazione e che gli immobili non siano locati;

il comma 2 (lettera *a*)) interviene, al contrario, sul predetto articolo 13, modificando il comma 9-*bis* al fine di rendere i predetti immobili totalmente esenti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermi restando i requisiti della destinazione alla vendita e dell'assenza di locazione; la precedente formulazione del comma 9-*bis* attribuiva ai comuni la facoltà di ridurre l'aliquota di base di tali tipologie di immobili fino allo 0,38 per cento per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

nel corso dell'esame presso la Camera è stato specificato che per l'anno 2013 resta dovuta la prima rata dell'IMU relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa-costruttrice alla vendita;

impegna il governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria a disincentivare lo sfruttamento del suolo ed in particolare ad adottare misure agevolative in materia di IMU rivolte ai soli fabbricati costruiti e già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

G/1107/3/5 e 6

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Le Commissioni 5 e 6 del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;

premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge in oggetto detta norme per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013;

considerato che:

ferma restando la necessità di provvedere al rifinanziamento della cassa integrazione in deroga e di garantire i lavoratori che usufruiscono di questa tipologia di ammortizzatore sociale, appare necessario provvedere ad un piano di riassetto complessivo degli strumenti di tutela del reddito per la tutela dei lavoratori;

è indispensabile semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo, ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il c.d. reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza dello stato sociale,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.

G/1107/4/5 e 6

BOTTICI, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede alcune deroghe in materia pensionistica;

la condizione lavorativa in cui versa il nostro Paese è forse la più tragica dal dopoguerra ad oggi; la recente riforma pensionistica introdotta con il «Decreto Salva-Italia», varata dal governo Monti, ha proseguito nell'opera di disinteressamento nei confronti di alcune categorie di lavoratori, cui appartengono però milioni di persone (professionisti, lavoratori precari subordinati, dottori di ricerca, collaboratori a progetto, addetti alle vendite porta a porta) che per il periodo o i periodi lavorativi nei quali risultano assunti secondo queste tipologie di contratto, hanno i propri contributi previdenziali versati presso l'Inps nella Gestione separata istituita con legge 335 del 1995;

il conseguimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, è subordinato alla maturazione da parte del lavoratore di un'anzianità contributiva minima, stabilita in trentacinque anni secondo la legge 247 del 2007;

il lavoratore che per tipologia di contratto lavorativo risulti contribuente della Gestione separata presso l'Inps, e che termini tale attività prima di aver maturato l'anzianità contributiva prescritta, non potrà quindi accedere al trattamento pensionistico corrispondente ai contributi previdenziali versati, che, definiti in questo caso «silenti», risulteranno dal lavoratore versati a fondo perduto;

ciò è quanto avviene per tutti quei lavoratori che, per esempio, dopo un periodo di lavoro precario o autonomo, riescono ad accedere ad un impiego a tempo indeterminato, come per tutte quelle donne che scelgono di interrompere un'attività lavorativa precaria per dedicarsi alla famiglia;

tali contributi silenti interessano oggi un'ampia fetta di cittadini, in gran parte i più svantaggiati per condizioni economiche, precari, di giovane età, ignari del meccanismo della Gestione separata, che non percepiranno in futuro le pensioni che spetterebbero loro per i periodi di lavoro trascorsi secondo contratti precari e atipici;

l'Ente previdenziale utilizza inoltre tali contributi versati negli anni per la Gestione separata, ma non percepibili dal lavoratore che abbia mutato tipologia di impiego, per corrispondere i trattamenti ai contribuenti della Gestione ordinaria che hanno maturato i termini per accedere al trattamento pensionistico;

rilevato che;

il Direttore generale dell'Inps, dott. Mauro Nori, ha recentemente dichiarato (28 gennaio 2013) in una intervista rilasciata al quotidiano economico Italia Oggi, che sono «diversi milioni» i lavoratori interessati da questo problema, e che se l'Inps dovesse restituire i contributi silenti, «rischierebbe il *default*». Il quotidiano stima in circa 10 miliardi di euro la cifra oggetto di una tale ipotesi;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni atti normativi, relativamente alla questione descritta in premessa riguardante i cd. «contributi sii enti», che siano finalizzati a garantire il riconoscimento ai fini previdenziali di ogni periodo di attività e ogni tipologia di impiego per i quali il lavoratore abbia versato i contributi;

a quantificare quale sia l'ammontare totale dei cosiddetti «contributi silenti», ovvero quei contributi previdenziali versati senza che gli stessi abbiano dato luogo alla maturazione di un corrispondente trattamento pensionistico, allo stato attuale e nella previsione dei prossimi anni.

G/1107/5/5 e 6

CARIDI, GUALDANI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1107 «Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,

premessi che:

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), prevede la possibilità per i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna, con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità, dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, di chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza;

l'articolo 14 del decreto-legge in oggetto prevede l'applicazione di tali disposizioni anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione del giudizio sia presentata nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado;

tuttavia, l'esigenza di assicurare la parità di trattamento di tutti i cittadini dinanzi alla legge, rende opportuno estendere la portata delle previsioni di cui al predetto articolo 14,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione delle disposizioni citate in premessa anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, pende giudizio di revocazione innanzi, alle competenti Sezioni Giurisdizionali d'appello, nonché a prevedere la proroga del termine del 15 ottobre 2013 relativo alla presentazione della richiesta di definizione del giudizio.

G/1107/5-bis/5 e 6

Luigi MARINO, LANZILLOTTA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede che, per l'anno 2013, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;

in corso di discussione della conversione in legge del decreto si era evidenziata l'opportunità di superare l'abrogazione *tout court* della prima

rata dell'IMU attraverso una riformulazione che prevedeva il raddoppio delle detrazioni senza bisogno di ricorrere a coperture aggiuntive, mettendo in sicurezza l'abrogazione anche della seconda rata per circa il settanta per cento dei proprietari e allargando le fattispecie equiparate all'abitazione principale, quali, ad esempio, le unità immobiliari a destinazione abitativa, utilizzate da anziani o disabili, da parenti di primo grado o dai cittadini italiani residenti all'estero;

la questione della seconda rata dell'IMU per il 2013 sarà affrontata in un altro provvedimento, successivamente all'approvazione della legge di stabilità per il 2014, nell'ambito della quale, unitamente ad altre questioni; saranno in definite le caratteristiche della nuova tassa di servizio che andrà a sostituire l'IMU e la TARES; l'abrogazione anche della seconda rata dell'IMU per il 2013 per il cento per cento dei proprietari comporta la necessità di coperture, ad oggi non ancora individuate, per oltre 2 miliardi di euro;

abrogare integralmente l'IMU per il 2013 anche al 30 per cento di proprietari con abitazioni principali di maggiore valore risponde a criteri di equità e sostegno ai consumi solo se tale abrogazione non comporta la necessità di altre forme di aggravio fiscale in capo anche al restante settanta per cento di proprietari, nonché in capo agli altri contribuenti che non risultano gravati da IMU,

impegna il Governo

ad escludere sin d'ora che le coperture, necessarie per disporre la eventuale soppressione della seconda rata dell'IMU per il 2013 al cento per cento dei proprietari, saranno reperite attraverso aumenti di entrate fiscali di qualsivoglia tipo, quali aumenti di altre imposte, introduzione di altre imposte, riduzioni di incentivi, agevolazioni o altre *tax expenditures*, aumenti di acconti di imposte per l'anno in corso, anticipazioni di acconti di imposte per l'anno successivo.

G/1107/6/5 e 6

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI

La Commissione,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» all'esame di questa Camera, reca alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, con riguardo in particolare ai

tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile;

in particolare l'articolo prolunga di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti;

contestualmente, sarebbe necessario prevedere una proroga per consentire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano di dare piena attuazione alle relative disposizioni;

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, infatti, sono state coinvolte in tale processo solo in un momento successivo, dopo aver ottenuto una pronuncia favorevole dinanzi alla Corte Costituzionale (sentenza 178/2012);

è utile ricordare come la semplice diversa allocazione di competenze primarie non può pregiudicare il principio fondamentale delle esigenze dell'autonomia e del decentramento:

impegna il Governo:

a prevedere una congrua proroga per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire ai rispettivi enti locali di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, alla luce di quanto illustrato in premessa.

G/1107/7/5 e 6

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI

La Commissione,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» abolisce la prima rata dell'IMU, dovuta per l'anno 2013, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il precedente decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 il successivo articolo 2 reca una serie di esenzioni e agevolazioni in materia di IMU sulla seconda rata dovuta per l'anno 2013 e dal pagamento dell'imposta a decorrere dallo gennaio 2014;

nell'attuale contesto di persistente crisi economica, tra le esenzioni ed agevolazioni non è stata considerata la possibilità di dedurre almeno il 50 per cento dell'IMU per gli immobili strumentali utilizzati per l'attività produttiva e le arti e professioni già per l'anno d'imposta 2013, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo,

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti d'urgenza che emanerà, agevolazioni per l'IMU pagata sugli immobili strumentali utilizzati per le attività produttive e per l'esercizio di arti e professioni già per il 2013, anche attraverso la parziale deducibilità degli stessi ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo.

G/1107/8/5 e 6

FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, ZELLER, BERGER, LANIECE, ZIN

Le Commissioni,

premesso che:

l'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 contiene al comma 2, modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e da altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità e l'esenzione Iva sulle operazioni di versamento delle imposte per conto dei contribuenti;

in particolare la lettera *a*), modificando l'articolo 4, comma 5, secondo periodo, ha previsto che non sono considerate attività commerciali a fini Iva le operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità mentre la successiva lettera *b*) ha novellato il n. 5) del comma 1, dell'articolo 10, considerando esenti da Iva «le operazioni relative ai versamenti di Imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito»;

che la formulazione dell'articolo 4 inizialmente sembrava conosciuta apposta per le società *in house* che svolgono per il comune il servizio di riscossione tributi in quanto enti di diritto pubblico che effettuano operazioni nell'ambito di attività di pubblica autorità;

considerato che:

l'Agenzia delle Entrate, ad una istanza di interpello avanzata da un Comune che sosteneva che, in applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 e successive modificazioni, la propria società *in house*, in quanto organismo di diritto pubblico che si occupa di riscossione tributi; quindi attività di pubblica autorità potesse godere dell'esclusione soggettiva prevista dall'articolo 4, risparmiando quindi il 21% (oggi 22%) di IVA, dal momento che l'imposta, nel caso specifico, non è detraibile per l'ente, ha risposto che «la qualifica di società comunale *in house* non assume rilevanza in ordine all'individuazione dei presupposti impositivi Iva, nell'ambito dei rapporti giuridici che si in-

staurano tra ente e società» e che «la qualificazione di società comunale *in house* richiede un'indagine di natura extratributaria e, come tale, non ascrivibile alle prerogative esercitabili dall'Agenzia delle Entrate in sede di trattazione dell'interpello» precisando altresì che «la nozione di organismo di diritto pubblico, mutuata dalla giurisprudenza e dalla normativa in materia di appalti pubblici in base alla quale la società *in house* potrebbero essere assimilate a enti pubblici, non può ritenersi applicabile alle questioni relative alla materia tributaria» concludendo quindi che una società *in house* che svolge attività di riscossione dei tributi non rientra tra gli enti di diritto pubblico e di conseguenza è soggetta ad IVA anche quando svolge attività di pubblica autorità, non potendo beneficiare dell'esclusione soggettiva prevista dal nuovo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 (da Il Sole 24 ore del 2 settembre 2013);

fra gli organismi di diritto pubblico troviamo anche le società *in house* che svolgono attività strumentali per gli enti soci rispettando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) e le ulteriori restrizioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Peraltro anche la Corte Costituzionale (sentenza 23 luglio 2013, n. 229) e il .. Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, sentenza 4 agosto 2011, n. 17) hanno riconosciuto che le stesse sono configurabili quali «long a manus delle amministrazioni pubbliche, operanti per queste ultime e non per il pubblico»;

tra le società *in house* di cui al paragrafo precedente troviamo anche quelle che svolgono attività di riscossione tributi e non vi è dubbio che le stesse pongono in essere un'attività di pubblica autorità anche se delegata dal Comune;

La possibilità di creare forme associative che proprio grazie all'unione di più realtà permettano risparmi agli enti soci, in questo grave momento, dovrebbe trovare incentivazione da parte dello Stato. Deve inoltre essere considerato anche che Equitalia Spa cesserà il servizio per gli enti locali a partire dal 31 dicembre 2013 (articolo 10, comma 2-ter decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35) e che quindi gli enti locali dovranno attrezzarsi per quanto riguarda la propria riscossione e non è pensabile che ogni comune si attrezzi singolarmente stante il costo del servizio;

l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate sopra riportata penalizza quindi fortemente gli enti locali che affidano a Società *in house* il servizio di riscossione dei tributi;

impegnano il Governo a definire, con apposito provvedimento, la nozione di organismo di diritto pubblico ai fini fiscali e a prevedere l'esclusione Iva sull'attività delle società *in house* che rientrano fra quelle previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ed in particolare quelle dedite alla riscossione dei tributi.

G/1107/9/5 e 6

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 11 del decreto-legge reca disposizioni concernenti una categoria di cosiddetti lavoratori «esodati» che fino ad oggi non erano stati inclusi nella salvaguardia;

la soluzione riguarda un numero estremamente esiguo di lavoratrici e lavoratori, mentre deve essere risolto in maniera strutturale il problema di tutti i lavoratori esodati e, in tal senso, il Governo deve approntare una soluzione generale che possa coprire l'intera platea dei 390 mila lavoratori indicati dall'INPS;

che tale-soluzione deve prevedere l'utilizzo dei maggiori risparmi derivanti dalla «manovra» delle pensioni Fornero rispetto a quelli messi a bilancio al momento dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

la relazione tecnico sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, indicava risparmi per 22 miliardi circa nel periodo 2012/2021;

il Rapporto dell'area attuariale dell'INPS del giugno 2013 indica risparmi pari a 80 miliardi nel periodo 2012-2012, già tenuto conto dei costi delle salvaguardie fino ad ora operate;

non vi sono pertanto ragioni finanziarie, di bilancio o di equilibrio delle casse dello Stato che possano impedire tale intervento di giustizia e ristabilimento del patto tra lo Stato e i cittadini,

impegna il Governo:

a utilizzare i maggiori risparmi derivanti dalla riforma delle pensioni Fornero per risolvere il problema di tutte le lavoratrici e i lavoratori cosiddetti esodati.

G/1107/10/5 e 6

FILIPPI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1107, recane il disegno di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;

premesso che:

all'articolo 4, comma 12-*quinqüies* del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012, si dispone che la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

impegna il Governo:

chè quanto disposto dall'articolo 4, comma 12-*quinqüies* del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, venga considerato valido anche nell'ipotesi in cui una sentenza del tribunale dei minori assegni l'immobile ad un genitore;

a valutare l'opportunità, altresì, che se l'affidamento formale dei figli è condiviso, indipendentemente dalla residenza degli stessi, la detrazione maggiorata spetti al 50 per cento tra i genitori.

emendamenti

Art. 1.

1.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

*(IMU – Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013.
Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)*

1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

2. Al comma 10, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro 200" sono sostituite dalle seguenti:

"euro 400" e al terzo periodo le parole: "euro 400" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600".

3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a circa 2,18 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. Per l'anno 2013 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

1.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(IMU – Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013.

Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)

1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

2. Al comma 10, primo periodo dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "euro 400", conseguentemente al terzo periodo le parole: "euro 400" sono sostituite dalle parole: "euro 600"».

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 1,3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

1.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(IMU – Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)

1. Al primo periodo del comma 10, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2013 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 400", conseguentemente al terzo periodo le parole: "euro 400" sono sostituite dalle parole: "euro 600"».

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 2,18 miliardi di euro in ragione annua si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

1.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro" e aggiungere il seguente comma:

"1-*bis*. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità"».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «1.200 milioni di euro».

1.5

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, anche non professionali, nonché per quelli oggetto di variante e soggetti al Piano Urbanistico Attuativo che non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche.

1-*ter*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-*bis* è abrogato.

1-*quater*. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* si provvede mediante riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 228 del 2012».

1.6

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati.

1-ter. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

1-quater. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1-ter, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta».

1.7

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali».

1.8

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è ridotta del 50% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

1-ter. Al relativo onere, valutato in 4.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegata C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonoma, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente e socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

1.9

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, al comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è in fine aggiunto: "L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122".

Al minor gettito derivante dalla disposizione, si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.10

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento.

Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dal 21 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto».

1.11

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

All'articolo 1, è infine aggiunto il seguente comma:

«1-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni residui attivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali. ».

1.0.1

Luciano ROSSI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

1.0.2

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986».

1.0.3

SANTANGELO, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, VACCIANO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 "Competitività e Sviluppo delle imprese", non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un

importo comunque non inferiore a 1,5 miliardi di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

1.0.4

Luciano Rossi

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile
sugli immobili strumentali delle imprese)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986».

1.0.5

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile
sugli immobili strumentali delle imprese)*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,

n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

1.0.6

LEZZI, SANTANGELO, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, VACCIANO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile
sugli immobili strumentali delle imprese)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello sviluppo economico nella Missione 11 "Competitività e Sviluppo delle imprese", non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 1,5 miliardi di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

Art. 2.**2.1**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sopprimere il comma 1 e al comma 2 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «48,3 milioni» (fondo acquisto 1 casa giovani);

all'articolo 10 comma 1, sostituire le parole: «500 milioni», con le seguenti, «519,1» (CIG).

2.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 2013 il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile né locati, è differito al momento dell'effettivo trasferimento della proprietà degli stessi unitamente agli interessi legali nel frattempo eventualmente maturati».

e, al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il comma 9-bis dell'articolo 1-3 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, è sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile né locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati».

2.3

Luciano ROSSI

All'articolo 2, comma 1, le parole: «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita».

2.4

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI, MOLINARI, PEPE, VACCIANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «fabbricati» a «vendita», con le seguenti: «fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa edile alla vendita».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis., A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

2.5

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Al comma 1, dopo le parole: «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, », aggiungere le seguenti: «fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita».

2.7

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente all'articolo 6. comma 5, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «40 milioni» e dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Le risorse del Fondo sono altresì utilizzate anche a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui. I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni sono individuate con il medesimo decreto di cui al successivo periodo».

2.8

BERTOROTTA, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, SANTANGELO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.9

BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BLUNDO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

2.10

LEZZI, BULGARELLI, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita realizzati mediante ristrutturazione e riqualificazione di patrimonio immobiliare già esistente fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati».

2.11

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 2, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice per la vendita, a decorrere dal terzo anno successivo all'inizio dei lavori di costruzione. L'esenzione non è riconosciuta in caso di locazione dell'immobile».

2.12

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «fabbricati costruiti» aggiungere le seguenti: «e già ultimati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

2.13

Luciano ROSSI

Al comma 2, lettera a), alla fine del periodo aggiungere il seguente: «L'esenzione è applicabile fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati».

2.14

GIBIINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2.15

MANDELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2.16

Luciano ROSSI

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso».

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

2.17

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso».

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le seguenti: «160».

2.18

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Al comma 2, lettera b), alle parole: «agli alloggi regolarmente assegnati» premettere le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,".

2.19

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali relative all'alluvione del Veneto nel novembre del 2010 e al terremoto che ha colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio del 2012. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

2.20

Luciano ROSSI

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato».

2.21

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato».

2.22

DI BIAGIO

Al comma 4, dopo le parole: «dei soci assegnatari» aggiungere le seguenti: «nonché quelle possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, con il limite di un unico immobile per nucleo familiare, e a condizione che non risultino locate, ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 3 apportare le seguenti modificazioni: sostituire: «2.952,9» con il seguente: «2.954,9», e sostituire: «555,3» con il seguente: «557,3».

2.23

BELLOT, BITONCI

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari», aggiungere le seguenti: «nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.».

Conseguentemente, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le seguenti: «160».

2.24

DI BIAGIO

Al comma 4, dopo le parole: «dei soci assegnatari» aggiungere le seguenti: «nonché quelle possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, con il limite di un unico immobile per nucleo familiare, e a condizione che non risultino locate, ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.».

2.25

DI BIAGIO

Al comma 4, dopo le parole: «dei soci assegnatari» aggiungere le seguenti: «nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. ».

2.26

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Al comma 4, secondo periodo, le parole: «1° luglio» sono sostituite da: «1° gennaio».

All'onere derivante e fino all'importo massimo di 10 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse del Fondo destinato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, istituito dall'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

2.27

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI, BLUNDO, PETROCELLI, GIROTTO, SANTANGELO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che l'imposta municipale propria si applica anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale, destinati alla prospezione ed estrazione di idrocarburi».

2.6

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 5, dopo le parole: «e non concesso in locazione,» aggiungere le seguenti: «da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, ».

Conseguentemente

all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro».

e aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità».

2.28

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «e, fatto salvo» fino alla fine del periodo.

2.29

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «dal personale appartenente alla carriera prefettizia».

2.37

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede come segue:

«All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento".

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le seguenti: «160».

2.38

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

All'onere conseguente, quantificato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.30

Luciano ROSSI

Il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

«5-ter. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed

integrata dal comma 14-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda».

2.31

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

«5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria-catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e*), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».

2.32

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

«5-*quater*. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera *a*) della legge n. 222 del 1985, le parole: ", all'educazione cristiana" sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed sono soppresse».

2.33

BONFRISCO

Aggiungere il seguente comma:

«5-*quater*. I comuni, qualora non ritengano di esentare dal pagamento dell'IMU i proprietari che locano abitazioni a canone concordato, definiscono in percentuale un'aliquota da detrarre dall'imposta medesima».

2.34

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-*quater*. Agli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico, si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-*bis* della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012. Al relativo onere, si provvede come segue:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 231, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso *b-bis*, sostituire le parole: "80" con le parole "160"».

2.35

BERTOROTTA, MOLINARI, CATALFO, CRIMI, MORRA, SANTANGELO, CIOFFI, BOTTICI

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *i*), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificate dall'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti interessati e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta».

2.36

BOTTICI, VACCIANO, PEPE, CATALFO

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

«5-*quater*. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d), sono abrogate le parole: "e le loro pertinenze";
 - b) alla lettera i), sono abrogate le parole da: "nonché" fino alla fine del periodo».
-

2-bis.1

Luciano Rossi

Al comma 1, ultimo periodo, le parole: «ivi compreso» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso».

2-bis.2

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro di cui al comma 2 è attribuito alle regioni medesime».

2-bis.3

BITONCI, BELLOT, COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2013 sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 gli immobili ad uso produttivo.

All'onere derivante dalla disposizione e pari a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2-bis.4

BITONCI, BELLOT, COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2013, le spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive sono interamente deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

All'onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2-bis.5

BITONCI, BELLOT, COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Sono integralmente deducibili dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito sia ai fini IRES che ai fini IRAP, le spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

All'onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2-bis.6

BELLOT, BITONCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. A partire dal 1° luglio 2013, le cabine e le stazioni degli impianti di risalita quali funivie, sciovie, seggiovie e simili vengono accatastati in categoria catastale E1. L'imposta municipale propria, di cui di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è dovuta esclusivamente per gli spazi e le aree degli stessi edifici destinati ad attività commerciale e non all'espletamento di servizio di trasporto.

Ai fini dell'identificazione degli spazi sottoposti ad imposta di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione».

Conseguentemente:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre-2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire la parola: «80» con la seguente: «160».

2-bis.7

BITONCI, BELLOT

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-ter. A partire dal 1° luglio 2013, le cabine e le stazioni degli impianti di risalita quali funivie, sciovie, seggiovie e simili vengono accatastati in categoria catastale E1.

Conseguentemente:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire la parola: «80» con la seguente: «160».

2-bis.0.1

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del venti per cento".

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni del comma 1, primo periodo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

2-bis.0.2

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.212; le disposizioni del comma 1, primo periodo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

2-bis.0.3

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Suppressione moltiplicatore categorie catastali)

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 13, comma 4, lettera d), sopprimere la frase che va dalle parole: "tale moltiplicatore" fino alla fine.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

2-bis.0.4

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro.

2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato».

2-bis-0.5

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Deduzione IRPEF per redditi da locazione)

1. All'articolo 37, comma 4-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2014.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

Art. 3.**3.1**

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'ammontare del completo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ed incassato dai Comuni nel 2013, viene determinato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun Comune nel 2012, così come risultante dalle stesse deliberazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente».

3.2

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Sopprimere il comma 2-bis.

3.3

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Al fine di verificare l'esatto ammontare del mancato gettito accertato con riferimento all'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, entro il 10 dicembre 2013, i Comuni trasmettono al Ministero dell'interno la relativa certificazione».

3.4

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catasta/e, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

3.5

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Qualora il ristoro di cui al comma 2 del presente articolo non fosse sufficiente per compensare il minor gettito del Comune a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, l'ammontare mancante viene attribuito dallo Stato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun comune nel 2012, così come risultante dalle stesse deliberazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente».

3.0.1

Luciano ROSSI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:

a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;

b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti».

3.0.2

Luciano ROSSI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti commi:

"12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.

12-quinquies. L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-quater, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finan-

ziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale"».

3.0.3

Luciano ROSSI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

«5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) introduce l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche .che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

c) stabilire differimenti di termini per i versamenti; per situazioni particolari;

d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle .varianti app.ortate agli strumenti urbanistici;

e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

3.0.4

Luciano Rossi

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 10, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato il periodo: "I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani."».

3.0.5

Luciano Rossi

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'av-

venuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».

3.0.6

Luciano Rossi

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, aggiungere il seguente comma:

"4-*quinquies*. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-*bis* e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214; i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno"».

3.0.7

Luciano Rossi

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, viene ripartito a meno di venti milioni di euro che vengono accantonati per essere successivamente ripartiti a seguito della verifica del gettito di cui al comma 2.

2. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comune, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 2 e viene ripartito l'accantonamento di cui al comma 1.

4. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 3, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

3.0.8

Luciano Rossi

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

ii. dopo le parole: "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione"».

3.0.9

Luciano Rossi

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, le parole: "dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2015"».

3.0.10

Luciano Rossi

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso».

3.0.11

Luciano Rossi

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

3.0.12

Luciano Rossi

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla

base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

3.0.13

Luciano Rossi

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Con riferimento all'anno 2013, il termine del 31 ottobre, di cui ai commi 140 e 142, dell'articolo 1, della legge n. 220/2010 è prorogato al 30 novembre.

2. All'articolo 1, della legge n. 228/2012 è aggiunto il seguente comma:

«125-bis. Per l'anno-2013, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 220/2010 e nel rispetto dei termini stabiliti al medesimo articolo, commi 140 e 141, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono procedere, con riferimento a ciascun ente locale del proprio territorio, alla variazioni delle informazioni previste al comma 125 e con le modalità stabilite al comma 124 del presente articolo».

3.0.14

Luciano Rossi

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Alla legge 228/2012, articolo 1, sopprimere i commi 488, 489 e 490».

Art. 4.**4.1**

BERTOROTTA

Sopprimere l'articolo.

4.2

BERTOROTTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Reddito da locazione imponibile ai fini IRPEF e IRES) –
1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

Art. 5.**5.1**

NUGNES

Al comma 1, lettera a), in fine, dopo le parole: «operazioni di riciclo», aggiungere le seguenti: «tenuto conto della quantità dei rifiuti prodotti, ».

5.2URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.3

NUGNES

Al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) che le attività commerciali, ad esclusione di quelle che erogano servizi di ristorazione, che dimostrino il raggiungimento degli obiettivi percentuali di differenziazione del rifiuto prodotto superiori a quelli raggiunti dal comune di appartenenza, corrispondano al comune la quota parte del tributo nella misura del 20 per cento».

5.4

MANGILI, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro due anni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la commisurazione della tariffa è calcolata esclusivamente sulla base delle quantità e qualità dei rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti».

5.5

Luciano ROSSI

Sopprimere il comma 4.

5.6

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Al comma 4, dopo le parole: «dell'ultima rata del tributo», aggiungere le seguenti: «, comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, D. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,».

5.7

Luciano ROSSI

Al comma 4, dopo le parole: «dell'ultima rata del tributo» sono inserite le seguenti: «, comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

5.8

BULGARELLI, BERTOROTTA, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 10, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "del tributo, esclusa la maggiorazione," e le parole: "di cui al periodo precedente" sono sostituite dalla seguente: "precedenti"».

5.9

Luciano ROSSI

Dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-bis.1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 è soppresso».

5.10

Luciano ROSSI

Al comma 4-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: "in deroga" a: "decreto-legge" sono sostituite dalle parole: "In deroga ai criteri di determinazione dei costi e di graduazione delle tariffe di cui all'articolo 14 del decreto-legge";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "3. La copertura integrale del costo del servizio di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve essere raggiunta, progressivamente,

entro il 2015, ferma restando l'inclusione dei costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, nonché l'esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i rispettivi produttori».

5.11

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«4-*quinqüies*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento".

4-*sexies*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso *b-bis*, sostituire la parola: "80" con la seguente: "160".

4-*septies*. Il maggior gettito incassato dalle disposizioni dei commi precedenti vengono interamente destinati al decremento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

5.12

BONFRISCO

Aggiungere i seguenti commi:

«4-*quinqüies*. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui rifiuti è determinata secondo quanto previsto nel metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4-*sexies*. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui servizi indivisibili è stabilita in ragione del 9 per cento del tributo sui rifiuti.

11-*septies*. Sono abrogati i commi 9, 10 e 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché qualsiasi altra disposizione in esso contenuto riguar-

dante ipotesi, per le utenze domestiche, di commisurazione della tariffa alla superficie degli immobili».

5.13

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quinquies*. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis). Nella provincia autonoma di Trento i comuni, anche in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo. 15 dicembre 1997, n. 446 possono avvalersi per la riscossione del tributo e della maggiorazione di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della corrispondente tariffa. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché della citata maggiorazione è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. I comuni della provincia di Trento determinano la tempistica per il versamento da parte del contribuente del tributo, della tariffa e della maggiorazione; al fine di agevolare il contribuente nel pagamento del tributo, della tariffa, nonché della maggiorazione, i medesimi comuni possono prevedere che il tributo o la tariffa, nonché la maggiorazione, siano versati dal contribuente, anche unitamente, con le modalità concretamente utilizzate dallo stesso per il pagamento della tariffa per il servizio rifiuti nell'anno 2012 ed in particolare con le medesime delegazioni di pagamento rilasciate dallo stesso per tali finalità».

5.14

LANIECE, BUEMI, FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinquies*. All'articolo 10, comma 2, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole da: "nelle regioni" a: "di Bolzano" sono sostituite

dalle seguenti: "nelle province autonome di Trento e di Bolzano" e le parole: "Per le predette regioni e province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "Per le predette province autonome"».

5.15

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BOTTICI, MOLINARI, PEPE, VACCIANO

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinqües*. In ogni caso il comune non può dar luogo alla maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nel caso in cui non abbia provveduto al raggiungimento degli obblighi previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in merito alla percentuale minima di raccolta differenziata dei rifiuti urbani determinata nella misura del 65 per cento dei rifiuti prodotti entro il 31 dicembre 2012».

5.16

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI

Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

«4-*quinqües*. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimere il comma 13».

5.17

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

«4-*quinqües*. Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato.»

Conseguentemente:

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le parole: «160».

5.18

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

«4-quinquies. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8 Aprile 2013, n. 35, sostituire le parole: «delle prime dure rate del tributo, e comunque, ad eccezione dell'ultima rata dello stesso» con le parole: «del tributo, esclusa la maggiorazione».

5.0.1

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

All'articolo 5, è infine aggiunto il seguente articolo:

«5-bis. All'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prima delle parole: «alla tariffa determinata», aggiungere le parole: «A partire dall'anno 2014».

All'onere derivante dalla disposizione e quantificato in 1 miliardo di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero

Art. 6.**6.1**

NUGNES

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. renderà pubblici nel suo bilancio annuale la lista delle singole banche beneficiarie dei suoi finanziamenti e gli importi di questi ed i termini secondo cui sono stati concessi».

6.2

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: "dell'abitazione principale" aggiungere le seguenti: con categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6.

6.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, dopo le parole: «preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C,» aggiungere le seguenti: «, che comunque risulti già costruita alla data di entrata in vigore della presente legge,»

6.4

BOTTICI, VACCIANO, PEPE, MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.5

NUGNES

Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. renderà pubblici nel suo bilancio annuale la lista dei singoli acquisti di obbligazioni bancarie, gli importi di questi, le banche o istituzioni finanziarie beneficiarie dell'operazione, ed i termini secondo cui sono avvenute le relative cartolarizzazioni».

6.6

NUGNES

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi del comma 1, lettera a), primo periodo, può altresì offrire alle regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico una rinegoziazione dei tassi applicati sui mutui in essere contratti prima del 1 gennaio 2002 concedendo una riduzione di trecento punti base, e sui mutui contratti dopo il 1 gennaio 2002 concedendo una riduzione di duecento punti base. Le mancate entrate previste dal pagamento degli interessi saranno coperte con gli utili generati dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in ciascun esercizio annuale. Le rinegoziazioni dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2013 con decorrenza dal 1° gennaio 2014».

6.7

Luciano Rossi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il notaio che ha rogato il contratto di mutuo è tenuto nei confronti dei cessionari dello stesso al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del grado ipotecario previsto dal contratto. ».

6.8

D'ALÌ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il notaio che ha rogato il contratto di mutuo è tenuto nei confronti dei cessionari dello stesso al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del grado ipotecario previsto dal contratto».

6.9

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento"».

6.10

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «di cittadinanza italiana».

6.11

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile».

6.12

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «40 milioni».

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere di cui al presente comma pari a 30 milioni in ragione annua; si provvede mediante pari riduzione, per gli stessi anni, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun ministero».

6.13

MANGILI, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA

Al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, aggiungere il seguente:

"6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento"».

6.14

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere di cui al presente comma pari a 30 milioni in ragione annua, per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede me-

diante pari riduzione, per gli stessi anni, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun ministero».

6.15

Luciano ROSSI

Al comma 5 le parole: «dove siano già stati attivati» sono sostituite con le seguenti: «al fine di attivare» e le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite con le seguenti: «previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata».

6.16

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Al comma 5, al terzo periodo le parole: «sentita la Conferenza» sono sostituite dalle parole: «d'intesa con la Conferenza».

6.17

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Al comma 5, i periodi dopo le parole: «sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppressi.

6.18

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Al comma 5, sopprimere il quinto ed il sesto periodo.

6.19

LANZILLOTTA

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6.20

LUCIANO ROSSI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6.21

CARRARO, D'ALÌ

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6.22

GASPARRI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6.23

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 8, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "sono subordinate alla verifica", aggiungere le seguenti "della salvaguardia della natura sociale e della destinazione di *social housing* del patrimonio immobiliare ad uso residenziale di detti enti e delle eventuali ricadute sociali, avendo riguardo alle aree urbane con tensione, e"».

6.24

VACCIANO, BOTTICI, PEPE, MOLINARI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:

«6-bis. Tutte le misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, previste nei commi precedenti, sono rivolte esclusivamente all'acquisto o alla locazione di immobili non di "nuova costruzione". Unica eccezione è costituita da immobili di nuova costruzione

di classe energetica A o A+, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per immobile di "nuova costruzione" si intende un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato sia stata presentata in data posteriore al 31 gennaio 2009».

6.0.1

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modificazione:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: 'dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;' sono sostituite dalle seguenti: 'dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;' "».

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguenti modificazioni:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: 'nell'ambito di attività di pubblica autorità;' sono inserite le seguenti: 'o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248' ".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.3

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modificazione:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: 'dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;' sono sostituite dalle seguenti: 'dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale

interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;".

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma,2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

6.0.4

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguenti modificazioni:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: "nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono inserite le seguenti: "o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248".

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Art. 8.

8.1

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria, pubblicati nell'apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 novembre 2013. A tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 3 novembre 2013».

8.2

Luciano ROSSI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria, pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 novembre 2013. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 3 novembre 2013».

8.3

BONFRISCO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge-6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011; n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 30 novembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per ranno precedente».

8.4

Luciano ROSSI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 30 novembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».

8.5

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «9 dicembre» con le seguenti: «4 dicembre».

8.6

BONFRISCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata al 23 dicembre, in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

8.7

D'ALÌ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata al 23 dicembre, in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

8.8

Luciano ROSSI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata al 23 dicembre; in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

8.9

DAVICO, COMAROLI, BELLOT

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b) decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"».

8.10

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui al comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dall'articolo 16, comma 27, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono differiti al 31 dicembre 2014. Sono fatti salvi gli atti delle società di cui alle predette norme, compiuti dal 30 settembre 2013 alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.0.1

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.122 del 2012, le parole "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2014"».

Art. 9.**9.1**

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio entro 24 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle disposizioni statali stesse da parte degli altri enti».

9.2

Luciano ROSSI

Al comma 4 sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «15 novembre».

9.3

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2013» con le seguenti: «31 ottobre 2013».

9.4

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Al comma 9 dell'articolo 9, sono abrogate le seguenti parole: «che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,».

9.5

Luciano ROSSI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;
- b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.

9-ter. Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo».

9.6

Luciano ROSSI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno».

9.7

Luciano ROSSI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il DPCM 28 dicembre 2011, concernente le modalità di svolgimento della sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo

23 giugno 2011, è modificato con decreto del capo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata».

9.8

LUCIANO ROSSI

Al comma 9-bis alla fine del primo periodo aggiungere il seguente:
«e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio».

9.9

BOTTICI, CATALFO

Sopprimere il comma 9-ter.

9.10

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-*quinquies*. Al termine del comma 2 dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-*bis* del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle partecipazioni al gettito derivante dalle accise"».

9.11

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al termine del comma 254 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 120 milioni non sono computate ai

fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";

b) al termine del comma 271 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 100 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";

c) al termine del comma 272 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 75 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";

d) al termine del comma 273 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno"».

9.12

Luciano ROSSI

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-quinquies. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli scherni di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

9.0.1

MUCCHETTI, SUSTA, FEDELI, LANZILLOTTA, GASPARRI, MATTEOLI, SCHIFANI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, il con-

trollo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 185, qualora la partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario. Per "controllo di fatto" si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie, di amministratori che abbiano poteri tali da esercitare un'influenza dominante sulla gestione sociale.

1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-bis. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

1-quater. Lo statuto delle società può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-bis, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario».

Art. 10.

10.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Per far fronte all'emergenza derivante dai ritardi con i quali gli ammortizzatori sociali sono effettivamente erogati e al conseguente estremo disagio che deriva ai lavoratori e alle loro famiglie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede a ripartire e a rendere immediatamente disponibili alle Regioni le somme di cui al presente comma, anche autorizzando anticipazioni da parte dell'INPS».

10.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, di cui all'articolo

1, comma 229, legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative all'anno 2013, è stanziata la somma ulteriore di 19 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 1.

Art. 11.

11.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per la risoluzione strutturale delle problematiche pensionistiche dei lavoratori cosiddetti «esodati») – 1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni; dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

"10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 3 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Art. 12.**12.1**

LEZZI, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, BERTOROTTA,
MANGILI, CATALFO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento"».

Art. 13.**13.1**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Al comma 1, capoverso «comma 10», terzo periodo, dopo le parole: «da comunicare al Parlamento» aggiungere le seguenti: «e alla Corte dei Conti».

13.2

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Al comma 9, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2013».

13.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 9, sostituire le parole: «28 febbraio 2014» con le seguenti: «31 ottobre 2013».

13.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla »Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo».

13.5

Luciano Rossi

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» tali somme vengono nuovamente assegnate alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo».

13.6

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 9, è infine aggiunto il seguente:

«9-bis. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, dopo le parole: "certi, liquidi ed esigibili" sopprimere: "al 31 dicembre 2012" e dopo le parole: "richiesta equivalente di pagamento" sopprimere

"entro il predetto termine"; dopo le parole: "prioritariamente per il pagamento di" sostituire "residui" con "debiti"».

13.7

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

All'articolo 13, dopo il comma 9, è infine aggiunto il seguente:

«9-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale secondo modalità concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

13.0.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 80, testo unico in materia edilizia, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e in ogni caso il loro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore».

13.0.2

GASPARRI

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo 6, al comma 3-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è abrogato».

13.0.3

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 204 comma 1 del decreto-legislativo n. 267 del 2000, sostituire le parole: "per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le parole: "a decorrere dall'anno 2012"».

Art. 14.**14.1**MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA,
MANGILI, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 600 milioni per l'anno 2013, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-bis;

e conseguentemente ancora, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una imposta, con aliquota pari al 5 per cento dei redditi di impresa, prodotti delle imprese con sede legale in uno dei paesi dell'Unione Europea

ovvero extracomunitaria, realizzati attraverso la vendita di prodotti e la prestazione di servizi sul territorio nazionale, ivi comprese le attività connesse alla raccolta pubblicitaria.

3-ter. Sono assoggettati all'imposta di cui al comma *3-bis*, i redditi derivanti da cessioni di beni e prestazione di servizi a cittadini italiani, anche attraverso canali telematici on line, per una quota di attività imputabile alla competenza fiscale nazionale.

3-quater. Le modalità di applicazione dell'imposta di cui al comma *3-bis*, nonché le modalità di calcolo delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale, ovvero le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

14.2

BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 600 milioni per l'anno 2013, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma *3-bis*;

e conseguentemente ancora, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"*3-bis.* Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 'Competitività e Sviluppo delle imprese', non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 600 milioni di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio"».

14.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguite con le disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* del presente articolo;»

e, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "operano una ritenuta del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "operano una ritenuta pari all'aliquota del 23 per cento";

b) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta con l'aliquota del 23 per cento".

4-*ter*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 4-*bis*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

14.4

COMPAGNONE, BILARDI, Mario FERRARA, Giovanni MAURO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta nella misura richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013,

anche a mezzo di rateazioni, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga. nel predetto termine».

14.5

COMPAGNONE, BILARDI, Mario FERRARA, Giovanni MAURO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta nella misura richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, anche a mezzo di rateazioni, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine».

14.6

NUGNES

Al comma 2, sostituire le parole: «al 25 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

14.7

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

All'articolo 14, comma 2-bis, sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «80 per cento».

14.8

COMPAGNONE, BILARDI, Mario FERRARA, Giovanni MAURO

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:

«2-quater. Al fine di consentire in tempi rapidi l'esecuzione delle sentenze di condanna alla riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo o di secondo grado, anche passate in giudicato, gli interessati possono aderire alla procedura di cui al presente articolo e presentare apposita richiesta entro il 4 novembre 2013».

Art. 15.**15.1**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «300 milioni di euro» fino a: «investimenti fissi lordi» con le seguenti: «149,40 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi».

Conseguentemente al medesimo comma dopo la lettera a) aggiungere il seguente:

a-bis) quanto a 150.60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni di euro» con le seguenti: «625.873.671 euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) alla lettera *b*), allegato 3, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere le voci:

LF 26612005, articolo 1, comma 251 – Fondo assunzioni a tempo indeterminato, LF296/2006, articolo 1, comma 527 – Fondo nuove assunzioni, DL 262/2006, articolo 1, comma 14 – Fondo personale amministrazione finanziaria

2) Dopo la lettera *b*), aggiungere il seguente:

b-bis) quanto a 49.,810.826 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011. n. 98. con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni» con le seguenti: «375,8 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) lettera *b*), all'allegato 3 Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LF266/2005, articolo 1, comma 86 – Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato spa.

2) Dopo la lettera *b*), aggiungere il seguente:

b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni» con le seguenti: «620,8 milioni di euro».

Consequentemente al medesimo comma:

1) lettera b), all'allegato 3, Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: DL 112/2008, articolo 61, comma 22 – Assunzioni in deroga tutela ordine pubblico.

2) Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.5

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni» con le seguenti: «625,8 milioni».

Consequentemente al medesimo comma:

1) all'allegato 3, lettera b) Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LS 228/2012, articolo 1, comma 90 – Pag. 157 Fondo da ripartire per le assunzioni del personale del Comparto sicurezza-difesa e del Corpo dei vigili del fuoco.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.6

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.7

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di Pag. 158 lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f). Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifi-

cazioni, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi.

4-bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui al comma 4, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE**6^a (Finanze e tesoro)****10^a (Industria, commercio e turismo)**

Martedì 22 ottobre 2013

Plenaria**9^a Seduta**

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(894) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA – Istituzione di una Zona Economica Speciale nel distretto logistico-industriale della Piana di Gioia Tauro

(Esame e rinvio)

Il senatore CARIDI (*PdL*), relatore per la Commissione industria, illustra il disegno di legge in titolo, che nasce su iniziativa del Consiglio regionale della Calabria e riguarda la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione delle cosiddette Zone economiche speciali (ZES). Evidenza che si tratta di zone per le quali sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche elaborate con l'obiettivo di attrarre investitori stranieri che potrebbero essere interessati ad agire dove ricevono trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari.

In Italia esistono le condizioni ideali per l'istituzione di una ZES in regioni in cui sono situati porti di *transshipment*, come la Calabria (che paga un notevole ritardo in termini di sviluppo economico e sociale) e che quindi rientrano nell'obiettivo convergenza, cioè tra quelle regioni interessate al sostegno mediante fondi strutturali dell'Unione europea.

In particolare, il porto di Gioia Tauro, con la sua *leadership* nel *transshipment* nel Mediterraneo, e con la disponibilità delle aree retroportuali ha tutti i requisiti per favorire la nascita di una zona economica speciale a sostegno di un rapido sviluppo economico e sociale di tutta la Re-

gione Calabria. Il relatore quindi, illustra il contenuto del disegno di legge, costituito da 7 articoli.

L'articolo 1 stabilisce procedure, condizioni e modalità per la realizzazione di una Zona Economica Speciale (ZES) con lo scopo di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di aziende internazionali che svolgono attività logistica o industriale.

L'articolo 2 istituisce una ZES nella Regione Calabria – Area della Piana di Gioia Tauro, in virtù della presenza di un porto di rilevanza internazionale, che insiste in un contesto territoriale ammissibile a fruire del sostegno all'obiettivo convergenza.

L'articolo 3 prevede che la Regione Calabria definisca i limiti spaziali della ZES e la gestione dei rapporti con i vari soggetti pubblici e privati che godono di diritti di proprietà o di utilizzo della aree che saranno annesse alla ZES. Il comma 2 dello stesso articolo individua le attività che possono operare nella ZES con priorità ai servizi logistici. In particolare sono consentite: operazioni di importazione o di deposito merce; confezionamento; trasformazione; assemblaggio; riesportazione della merce. Sono escluse attività riguardanti prodotti pericolosi o in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio. Il comma 4 prevede che le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in piena armonia con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES così come le imprese già presenti. Il comma 5 prevede che la gestione della ZES è affidata ad un soggetto giuridico a capitale misto pubblico-privato, promosso o individuato dalla Regione Calabria cui spetta la Presidenza degli organi direttivi.

L'articolo 4 prevede i vantaggi fiscali per le nuove imprese. Le nuove imprese dovranno poi mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti. L'articolo 5 prevede che le agevolazioni siano applicate nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2022. L'articolo 7, infine, indica la copertura finanziaria e autorizza la spesa pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2013, 21 milioni di euro per l'anno 2014, 25 milioni di euro per l'anno 2015.

Il relatore conclude auspicando un celere esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite.

Il senatore GIACOBBE (*PD*), relatore per la Commissione finanze e tesoro, ritiene di condividere la relazione testé svolta, evidenziando che le zone economiche speciali sono presenti in molte parti del mondo e attirano sistematicamente investitori stranieri producendo un rapido sviluppo delle attività economiche. Numerose nazioni hanno sperimentato un vero e proprio *boom* economico in questo modo. Auspica in conclusione che il Parlamento possa rapidamente giungere ad un'approvazione del provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE assicura la massima attenzione e disponibilità, al fine di una programmazione delle sedute che saranno necessarie per l'esame del provvedimento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 22 ottobre 2013

Sottocommissione per i pareri**29^a Seduta***Presidenza del Presidente*

PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,35.

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo, non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in primo luogo, all'articolo 5, comma 4-*quater*, ultimo periodo, che la disposizione ivi prevista è suscettibile di ledere l'autonomia finanziaria dell'ente locale.

Quanto all'articolo 13, comma 6, secondo periodo, appare opportuno, a suo avviso, che la norma, nel prevedere adempimenti e prescrizioni, sia formulata come facoltà, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

In riferimento ai relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che all'articolo 9 sia soppresso il comma 3, recante l'abrogazione di una disposizione contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto appare improprio ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche ad atti non aventi forza di legge.

Quanto all'articolo 5, comma 4-*quater*, ultimo periodo, segnala che la disposizione ivi prevista è suscettibile di ledere l'autonomia finanziaria dell'ente locale.

In ordine all'articolo 13, comma 6, secondo periodo, appare opportuno, a suo avviso, che la norma, nel prevedere adempimenti e prescrizioni, sia formulata come facoltà, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

In riferimento all'articolo 14, nel richiamare un rilievo formulato dal senatore Endrizzi in sede di verifica della sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza, segnala che le disposizioni ivi previste, riferendosi a destinatari determinati e determinabili, appaiono carenti dei caratteri della generalità e dell'astrattezza, presentando pertanto profili di incompatibilità costituzionale in riferimento al principio di uguaglianza e, conseguentemente, al canone della ragionevolezza.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nel condividere il parere del relatore, ritiene necessario che l'osservazione riferita all'articolo 14 sia formulata come condizione.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) insiste per la formulazione originaria del parere.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*), in ragione del dissenso sullo specifico rilievo riferito all'articolo 14, chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 25

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

61^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di inserire nell'ordine del giorno, per l'esame in sede referente, i disegni di legge n. 951 (Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia) e n. 1082 (Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia), non appena assegnati. Inoltre, si è deciso che una ulteriore seduta della Commissione potrà essere convocata giovedì 24 ottobre, alle ore 9, per proseguire l'esame dei documenti di bilancio.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, propone di esprimere un parere non ostativo a condizione che, all'articolo 9, sia soppresso il comma 3, che abroga una disposizione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: infatti, appare improprio ricorrere a un atto legislativo per apportare modifiche ad atti non aventi forza di legge. Segnala, inoltre, che l'articolo 5, comma 4-*quater*, ultimo periodo, potrebbe ledere l'autonomia finanziaria dell'ente locale. In riferimento all'articolo 13, comma 6, secondo periodo, sottolinea l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di facoltà, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni. Quanto all'articolo 14, riferendosi a destinatari determinati e determinabili, esso potrebbe risultare carente sotto i profili della generalità e dell'astrattezza e pertanto incompatibile con il principio di uguaglianza e, conseguentemente, con il canone della ragionevolezza. Tuttavia, nella Sottocommissione per i pareri non vi è stato consenso sulla proposta, avanzata da alcuni senatori, di assumere tale profilo nella forma della condizione anziché come osservazione.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) illustra uno schema alternativo di parere coincidente con quello del relatore, ma condizionato alla soppressione dell'articolo 14, per le medesime ragioni esposte dal relatore a sostegno di una esposizione critica su quelle disposizioni. Chiede, inoltre, che la proposta di parere avanzata dal relatore sia messa in votazione per parti separate, con una deliberazione specifica sull'articolo 14.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato, a esclusione dell'osservazione riferita all'articolo 14.

Successivamente è approvata anche l'osservazione riferita all'articolo 14.

La proposta alternativa di parere, presentata dal senatore Endrizzi e da altri senatori, pubblicata in allegato, risulta quindi preclusa.

IN SEDE REFERENTE

(687) GIACOBBE ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Inizia la discussione generale.

Il senatore GIACOBBE (*PD*), primo firmatario del disegno di legge in titolo, in considerazione dell'evoluzione della legislazione sull'acquisto della cittadinanza in particolare negli Stati Uniti d'America e in Australia, sottolinea la necessità che siano nuovamente aperti i termini per la presentazione delle dichiarazioni ai fini del riacquisto della cittadinanza italiana per coloro che, già cittadini italiani prima dell'entrata in vigore della legge n. 91 del 1992, l'abbiano perduta per naturalizzazione.

Inoltre, ricorda l'opportunità di riconoscere la cittadinanza alle donne, cittadine per nascita, che l'abbiano perduta per effetto della legge n. 555 del 1912 – successivamente dichiarata incostituzionale – in quanto coniugate con cittadini stranieri, anche quando il matrimonio sia stato contratto anteriormente al 1° gennaio 1948.

Il senatore MICHELONI (*PD*), in relazione alla necessità di stabilire un limite generazionale all'acquisto della cittadinanza italiana, propone di svolgere alcune audizioni per acquisire elementi informativi sulle richieste di acquisto della cittadinanza presentate, in misura abnorme, nei Paesi dell'America Latina. Ricorda che sono stati denunciati gravi abusi e che è stata segnalata la predisposizione di documentazione falsa per l'acquisto della cittadinanza.

Il senatore CRIMI (*M5S*) interviene per un chiarimento e invita ad approfondire la nuova formulazione dell'articolo 4 della legge n. 91, proposta dal disegno di legge, che non pone alcun limite all'acquisto della cittadinanza.

Il senatore MICHELONI (*PD*) prosegue confermando la necessità che sia individuato un limite per l'acquisto della cittadinanza. Infatti, secondo quanto si deduce dai flussi di migrazione di cittadini italiani verso la Spagna, è di tutta evidenza il fenomeno di persone provenienti dall'America Latina che, al solo scopo di recarsi in quel Paese, acquistano la cittadinanza italiana, potendo così circolare liberamente nell'area Schengen. Analoga problematica è quella degli intensi flussi dall'America Latina agli Stati Uniti di persone che avevano acquisito la cittadinanza italiana.

Il senatore GIACOBBE (*PD*), a sua volta, conviene sull'opportunità di fissare un limite generazionale al diritto all'acquisto della cittadinanza:

il disegno di legge intende sanare alcune ingiustizie palesi e indicare un limite congruo all'acquisto della cittadinanza.

Il senatore BRUNO (*PdL*) invita il Governo a fornire informazioni sul numero di persone potenzialmente interessate dalle norme in esame.

Il sottosegretario MANZIONE osserva che la norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è diretta a riconoscere il diritto di acquisire la cittadinanza italiana, in particolare a un numero limitato di donne, già cittadine, che l'abbiano perduta per matrimonio con stranieri contratto tra il 1912 e il 1948. Un numero maggiore di persone è rappresentato dai loro eredi, che ugualmente avrebbero il diritto di acquisire la cittadinanza italiana. Quanto alla lettera *b*), la riformulazione dell'articolo 4 della legge n. 91 riguarda solo i genitori o gli ascendenti in linea retta di secondo grado. Si riserva, infine, di fornire ulteriori e più dettagliati dati.

Ricorda che alla Camera dei deputati sono in corso d'esame disegni di legge in materia di cittadinanza, dei quali, a suo avviso, è opportuno tenere conto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013/2017 (n. COM (2013) 525 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 25)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 agosto.

Il relatore CAMPANELLA (*M5S*), nel ribadire le considerazioni già svolte in sede di illustrazione della proposta di regolamento, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'abrogazione della decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio (n. COM (2013) 580 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 26)

Il relatore Giovanni MAURO (*GAL*) illustra la proposta di decisione che abroga il programma di prevenzione e lotta contro la criminalità (programma specifico ISEC), in considerazione dell'inserimento, nel quadro

generale del Fondo sicurezza interna, dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (ISF – Polizia). Invece, il programma specifico di prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi collegati alla sicurezza (CIPS), dovrà essere abrogato con un distinto atto, a motivo delle diverse regole di voto previste dalla sua doppia base giuridica (CE- Euratom).

Dopo aver sottolineato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1107**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che all'articolo 9 sia soppresso il comma 3, recante l'abrogazione di una disposizione contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto appare improprio ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche ad atti non aventi forza di legge.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

– all'articolo 5, comma 4-*quater*, ultimo periodo, si segnala che la disposizione ivi prevista è suscettibile di ledere l'autonomia finanziaria dell'ente locale;

– all'articolo 13, comma 6, secondo periodo, appare opportuno che la norma, nel prevedere adempimenti e prescrizioni, sia formulata come facoltà, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni;

– all'articolo 14, si rileva che le disposizioni ivi previste, riferendosi a destinatari determinati e determinabili, appaiono carenti dei caratteri della generalità e dell'astrattezza, presentando pertanto profili di incompatibilità costituzionale in riferimento al principio di uguaglianza e, conseguentemente, al canone della ragionevolezza.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI E MORRA SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1107**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che all'articolo 9 sia soppresso il comma 3, recante l'abrogazione di una disposizione contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto appare improprio ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche ad atti non aventi forza di legge, e che sia soppresso l'articolo 14, in quanto le disposizioni ivi previste, intervenendo su giudizi di responsabilità amministrativo-contabile in corso, si riferiscono a destinatari determinati e determinabili. Pertanto, esse appaiono prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, caratteri propri di ogni proposizione normativa, in tal modo presentando profili di incompatibilità costituzionale in riferimento al principio di uguaglianza e, conseguentemente, al canone della ragionevolezza.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, comma 4-*quater*, ultimo periodo, si segnala che la disposizione ivi prevista è suscettibile di ledere l'autonomia finanziaria dell'ente locale;
- all'articolo 13, comma 6, secondo periodo, appare opportuno che la norma, nel prevedere adempimenti e prescrizioni, sia formulata come facoltà, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 525
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 25)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio,

premessi che:

essa ribadisce che l'attuazione delle politiche dell'Unione richiede la disponibilità di informazioni statistiche comparabili e attendibili sulla situazione economica, sociale e ambientale nell'Unione europea e sui diversi aspetti a livello nazionale e regionale e rileva, inoltre, come le statistiche europee siano indispensabili per avvicinare i cittadini all'Europa e permettere loro di partecipare al processo democratico e al dibattito sul presente e sul futuro dell'Unione;

considerato che:

la proposta in esame definisce la dotazione finanziaria relativa ai quattro anni del programma statistico europeo 2013-2017 che rientrano nel periodo di programmazione 2014-2020 (QFP);

la proposta modifica l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 99/2013 che stabilisce la dotazione finanziaria, inclusa nel periodo di programmazione 2007-2013, per l'attuazione del programma statistico europeo solo con riferimento all'anno 2013, per un ammontare pari a 57,3 milioni di EUR, prevedendo una dotazione finanziaria per il periodo compreso fra il 2014 e il 2017, pari a 234,8 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2014-2020;

essa specifica, inoltre, che il sostegno finanziario dell'Unione dovrà essere attuato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, mentre le altre disposizioni del regolamento n. 99/2013 rimangono invariate;

rilevato che:

la base giuridica della proposta in esame è costituita dall'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale, fatti salvi i compiti del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano

misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, in base alla definizione di programma statistico europeo pluriennale, basata sull'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2011, l'istituzione di un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e dunque la Comunità può intervenire;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, dal momento che le modifiche al regolamento (UE) n. 99/2013 si limitano all'obiettivo prefisso,

si pronuncia in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 580
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 26)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio,

premesso che:

essa intende abrogare il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza» («Programma CIPS»), istituito nell'ambito del quadro pluriennale 2007-2013 e del programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà», i cui obiettivi principali erano quelli di garantire una cooperazione operativa ed efficace nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e la criminalità comune;

la disparità delle basi giuridiche e dei quadri normativi relativi alla lotta contro la criminalità e a quella contro il terrorismo aveva portato all'adozione di due strumenti distinti: il programma ISEC per la prevenzione e la lotta contro la criminalità (Decisione 2007/125/GAI), e il suddetto programma CIPS in materia di terrorismo (Decisione 2007/124/GAI);

considerato che:

all'interno del quadro pluriennale 2014-2020, le risorse economiche per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata e transfrontaliera, incluso il terrorismo, la protezione della popolazione e delle infrastrutture nevralgiche da incidenti inerenti alla sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e le crisi, saranno fornite da un nuovo strumento di sostegno finanziario («ISF-Polizia»), inserito nell'ambito del Fondo sicurezza interna;

appare pertanto necessario che i due programmi ISEC e CIPS – poiché gli obiettivi in essi previsti sono interamente ricompresi nel nuovo strumento – siano abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatto salvo un regime transitorio per il completamento degli interventi ammessi a finanziamento (fissato al 31 dicembre 2017);

mentre il programma ISEC è abrogato dal regolamento istitutivo dello strumento «ISF-Polizia», l'abrogazione del programma CIPS richiede un distinto atto giuridico in ragione delle diverse regole di voto

(unanimità in Consiglio) previste dalla sua doppia base giuridica (CE/Euratom);

l'articolo 3 della proposta in esame prevede esplicitamente che il suddetto atto giuridico entri in vigore lo stesso giorno del regolamento che istituisce lo strumento «ISF-Polizia» e che abroga il precedente programma ISEC, in modo che l'abrogazione dei due programmi ricompresi nel quadro pluriennale 2007-2013 si verifichi contestualmente;

rilevato che:

la proposta di decisione non comporta alcuna implicazione diretta per il bilancio dell'Unione;

il rispetto del principio di sussidiarietà è assicurato in dall'avvenuta trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali, oltre che dal fatto che le misure adottate – consistendo nella mera creazione di uno strumento finanziario – non prevedono alcuna armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto strettamente necessario per l'attivazione di uno strumento di sostegno finanziario entro i limiti temporali previsti dal nuovo quadro pluriennale,

si pronuncia in senso favorevole.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 22 ottobre 2013

Plenaria**56^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(10) MANCONI ed altri. – *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(362) CASSON ed altri. – *Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale*

(388) BARANI. – *Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura*

(395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO. – *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(849) BUCCARELLA ed altri. – *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(874) TORRISI. – *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Introduce i lavori il PRESIDENTE, ricordando come al momento non risultino pervenuti i pareri della Commissione bilancio sul nuovo testo unificato proposto dal relatore e adottato come base dell'esame e sugli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati rispettivamente il 17 settembre e il 25 settembre.

Prospetta quindi l'ipotesi di proseguire con l'esame del provvedimento, passando all'illustrazione, e se dal caso alla votazione, degli emendamenti predisposti dal relatore; questi ultimi sono volti a risolvere gli eventuali profili critici di copertura finanziaria, attraverso la soppressione dell'articolo 5 e la sostituzione per intero dell'articolo 6 del testo unificato.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il relatore, senatore D'ASCOLA (*PdL*), illustra i due emendamenti a propria firma 5.100 e 6.100. Il primo è volto alla soppressione dell'intero articolo 5, mentre il secondo reca una clausola di invarianza della spesa che, riferendosi al contenuto dell'intero disegno di legge, dovrebbe prevenire ogni eventuale rilievo sulla copertura finanziaria.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) annuncia il ritiro dell'emendamento 5.1 a sua prima firma, mentre la senatrice CIRINNÀ (*PD*) ritira l'emendamento 6.1 con il quale si intendeva apportare modifiche alle disposizioni recanti la copertura finanziaria nell'articolo 6: quest'ultimo, infatti, sarebbe interamente sostituito, qualora risulti approvata la proposta emendativa 6.100 avanzata e dianzi illustrata dal relatore.

Acquisito l'orientamento favorevole del rappresentante del Governo sulle due proposte emendative e verificata la presenza del numero legale, vengono approvati, mediante distinte votazioni, gli emendamenti 5.100 e 6.100, entrambi a firma del relatore.

Si passa, quindi, alle dichiarazioni di voto sul mandato da conferire al relatore per riferire in Assemblea.

Ha per primo la parola il senatore CASSON (*PD*), il quale sottolinea il rilievo sotteso alla eventuale approvazione, lungamente attesa, delle disposizioni volte ad introdurre il reato di tortura nell'ordinamento giuridico italiano. La soddisfazione per aver compiuto un passo verso tale obiettivo non lo esime dal rilevare come possano ancora apportarsi modifiche migliorative alla redazione del testo dell'articolo 613-*bis* che si intende introdurre nel codice penale. Tali puntuali perfezionamenti potranno auspicabilmente trovare spazio nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore CALIENDO (*PdL*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, auspica che il testo in esame possa costituire comunque un punto di equilibrio e non subisca eccessive alterazioni nel corso dell'esame in Assemblea.

Anche il senatore BARANI (*GAL*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sui disegni di legge nel testo risultante dall'esame svolto.

La proposta risulta approvata.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che il dottor Massimo Martinelli lascerà a breve la segreteria della Commissione. Rivolge parole di apprezzamento per la professionalità, la dedizione, l'imparzialità e il tratto umano che hanno contraddistinto il suo apporto ai lavori della Commissione. Esprime il suo ringraziamento personale, sicuro di interpretare l'animo di tutti i commissari, per l'attività svolta e il contributo offerto nel corso di questi primi mesi di legislatura.

Rivolge, infine, un saluto di benvenuto al dottor Daniele Piccione chiamato a sostituire il dottor Martinelli.

Si associano alle parole del Presidente i senatori FALANGA (*PdL*), CASSON (*PD*), BUCCARELLA (*M5S*), ALBERTINI (*SCpI*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), BARANI (*GAL*), CALIENDO (*PdL*), STEFANI (*LN-Aut*) e il sottosegretario di Stato FERRI.

La seduta termina alle ore 15,30.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER
I DISEGNI DI LEGGE N. 10, 362, 388, 395, 849, 874**

Art. 5.

5.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 6.

6.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Disposizioni finanziarie*). – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 21

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 22 ottobre 2013

Plenaria**41^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

indi del Vice Presidente
CARRARO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la sessione di bilancio avrà inizio nella giornata di domani e che quindi la seduta antimeridiana, convocata alle ore 9, rimane confermata ma con un diverso ordine del giorno.

Propone pertanto di proseguire l'esame del disegno di legge delega anche nella seduta antimeridiana di domani.

Conviene la Commissione.

Per quanto riguarda invece l'esame dei documenti di bilancio, la cui predisposizione ha scontato ovviamente i tempi di trasmissione al Senato dei disegni di legge, ricorda che il calendario ne prevede l'avvio per la seduta notturna di domani alle ore 21.

Si dichiara fin d'ora favorevole a sostenere la richiesta di proroga del termine per l'espressione dei rapporti alla 5^a Commissione, sottolineando altresì l'esigenza di tener conto dei contenuti delle audizioni previste dalle Commissioni Bilancio Camera e Senato sulla legge di stabilità al fine di compiere un lavoro di analisi e di approfondimento adeguato alla rilevanza delle tematiche fiscali contenute nel disegno di legge di stabilità.

Il senatore CARRARO (*PdL*), anche in qualità di relatore per la materia fiscale dei documenti di bilancio, condivide pienamente l'ipotesi prospettata dal Presidente osservando che le questioni di carattere fiscale presentano un valore prevalente.

Anche il senatore SCIASCIA (*PdL*) condivide la proposta del presidente Marino, assicurando il supporto della propria parte politica alla richiesta di proroga del termine rimessa alla valutazione della Conferenza dei capigruppo.

IN SEDE REFERENTE

(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre scorso.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*), integrando le osservazioni svolte nella precedente seduta, ricorda innanzitutto il lavoro compiuto nella scorsa legislatura dalla 6^a Commissione, che è risultato essere il testo di riferimento per la ripresa della delega fiscale da parte della Camera dei deputati. Conferma, anche in qualità di Presidente, l'obiettivo di concludere l'*iter* parlamentare presso il Senato in modo da consentire la definitiva approvazione prima della fine dell'anno. Ricorda inoltre che il testo approvato dalla Camera dei deputati è frutto anche di un'intesa preventiva con i Gruppi di maggioranza al Senato, nonché di un'intensa collaborazione con il Governo. Prima di dare la parola al relatore Sciascia per una più compiuta illustrazione delle disposizioni recate dal disegno di legge rimarca come per alcuni aspetti, come ad esempio la riforma del catasto, c'è una condivisione pressoché unanime delle forze politiche in vista dell'adozione dei decreti legislativi nel corso del 2014.

Ha quindi la parola il relatore SCIASCIA (*PdL*), il quale si associa a quanto espresso dal Presidente circa la necessità di tempi rapidi per l'approvazione del disegno di legge in esame e delle successive norme delegate, in considerazione delle aspettative degli investitori e dei contribuenti.

Passando al contenuto delle disposizioni recate dal disegno di legge in titolo si sofferma innanzitutto sull'articolo 1, richiamando l'attenzione sul principio generale consistente nel riferimento agli articoli 5 e 53 della Costituzione. Con particolare riferimento a quest'ultimo riepiloga le incertezze tuttora esistenti in virtù dell'interpretazione estensiva caratterizzante la giurisprudenza della Cassazione relativamente alla definizione del concetto di abuso del diritto.

Quanto all'articolo 2, riguardante la riforma del catasto degli immobili, dopo aver richiamato le acquisizioni della Commissione in ragione del recente svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'imposizione immobiliare, pone in rilievo la previsione secondo la quale da tale riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri ed esprime l'auspicio che tali interventi non richiedano tempi eccessivamente lunghi.

In riferimento agli articoli 3 e 4, finalizzati al contrasto dell'evasione e dell'erosione fiscale, osserva in particolare le previsioni concernenti la Commissione da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze incaricata della stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico a causa dell'evasione fiscale, nonché quelle volte all'attuazione di misure finalizzate al contrasto di interessi, il quale può costituire un efficace strumento di lotta all'evasione, specie se associato all'uso di messi di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità. Rileva quindi come le maggiori entrate provenienti dal contrasto all'evasione debbano essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dal decreto-legge n. 138 del 2011.

Nell'illustrare l'articolo 5 fa presente come la mancanza di certezza in ordine all'effettivo carico fiscale sia una causa determinante dello scarso afflusso di investimenti stranieri in Italia. Sottolinea quindi la definizione dell'abuso del diritto quale uso distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio di imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione, la quale si rifà alla raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva. Allo scopo di salvaguardare la legittimità della scelta tra regimi alternativi è peraltro previsto che l'abuso del diritto non si configuri nel caso in cui sussistano ragioni extrafiscali non marginali.

Quanto all'articolo 6, teso a incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, esprime perplessità circa l'efficacia degli obblighi relativi alla costituzione di sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale posti a carico delle imprese di maggiori dimensioni, risultando peraltro praticabile un maggior coinvolgimento a tali fini dei collegi sindacali.

Passando alle disposizioni in materia di revisione del sistema sanzionatorio penale, di cui all'articolo 8, auspica che l'intervento riguardante il regime della dichiarazione infedele possa recare un'effettiva semplificazione, così da sgravare il sistema giudiziario da un carico divenuto eccessivo.

L'articolo 9, osserva, è in particolare finalizzato al contrasto delle frodi carosello, le quali costituiscono forse il più rilevante fenomeno di evasione dell'imposizione indiretta nell'Unione europea.

L'articolo 10 delega il Governo a emanare disposizioni volte al rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente in un'ottica di razionalizzazione dell'istituto della conciliazione, il quale appare tuttora necessario rispetto all'obiettivo di conseguire risultati in termini di deflazione del contenzioso. Allo stesso scopo è contemplata la razionalizzazione della giurisdizione tributaria.

Il relatore richiama poi l'attenzione sull'articolo 11, il quale risulta suscettibile di recare notevoli innovazioni in materia di imposizione sui redditi. In particolare si prevede l'assimilazione all'IRES dell'imposizione sui redditi di impresa, con l'introduzione di un'aliquota proporzionale allineata all'IRES medesima, mentre le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci, da assoggettare all'IRPEF, devono essere deducibili dall'imposta sul reddito imprenditoriale. L'articolo attribuisce altresì al Governo il compito di chiarire il concetto di autonoma organizzazione ai fini della non assoggettabilità all'IRAP dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori. A tale proposito il relatore rammenta che le incertezze interpretative connesse alla disciplina vigente hanno dato luogo a un'enorme mole di contenzioso.

Facendo riferimento all'articolo 12, il relatore auspica che i principi e i criteri direttivi ivi recati consentano l'armonizzazione delle discipline tributaria e civilistica in materia di redazione dei bilanci, particolarmente allo scopo di una semplificazione degli adempimenti delle imprese.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 13, recante delega per la semplificazione degli adempimenti concernenti l'IVA, il relatore richiama infine la previsione di cui all'articolo 16, in base alla quale dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEGLI ATTI COMUNITARI N. COM (2013) 266 DEFINITIVO, N. COM (2013) 520 DEFINITIVO E N. COM (2013) 615 DEFINITIVO

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che, nel corso dell'audizione informale, svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi lo scorso giovedì 17 ottobre, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari n. COM (2013) 266 definitivo (conto di pagamento), n. COM (2013) 520 definitivo (crisi enti creditizi) e n. COM (2013) 615 definitivo (fondi comuni monetari), è stata consegnata documentazione dai rappresentanti di Assogestioni, Banca d'Italia e Federcasse.

Tale documentazione sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 22 ottobre 2013

Plenaria**43^a Seduta**

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Delrio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Riferisce alla Commissione il relatore SIBILIA (*PdL*) il quale sottolinea anzitutto come il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 in materia di IMU, collegato alla manovra di finanza pubblica, sia già stato approvato dalla Camera dei deputati e sia ora assegnato alle Commissioni riunite bilancio e finanze del Senato, cui la Commissione istruzione deve rendere un parere per le parti di competenza.

Il testo, che reca disposizioni in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative, di finanza locale, nonché norme relative alla cassa integrazione guadagni e al trattamento pensionistico, è stato infatti assegnato in sede consultiva anche alla 7^a Commissione in quanto i profili di copertura di cui all'articolo 15 impattano sui suoi settori di riferimento. In particolare il comma 3, lettera *a*), esclude il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dalla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa per consumi intermedi con cui si assicura una parte della copertura del provvedimento, pari a 300 milioni per il

2013. Il relatore sottolinea perciò con favore che vengano fatte salve le spese per i consumi intermedi dei Dicasteri di riferimento.

Rileva altresì che, secondo la lettera *b*) del medesimo comma, un'altra parte della copertura – pari a 675,8 milioni di euro per il 2013 – è coperta con la riduzione di specifiche autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato 3 al decreto, che comunque non coinvolgono le Amministrazioni dell'istruzione e dei beni culturali.

Infine, la lettera *c-bis*) stabilisce che 18,5 milioni di euro per l'anno 2013 siano coperti mediante riduzione lineare delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione però degli stanziamenti iscritti nelle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria». In questo caso, dunque, viene fatto salvo il grosso del bilancio del Dicastero dell'istruzione, mentre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incluso tra i soggetti cui si applicano i tagli lineari.

Il relatore esprime perciò il suo compiacimento per il fatto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da sempre soggetto alle riduzioni di spesa, sia ora in buona parte escluso dall'applicazione delle norme di copertura, così come – sia pure in misura inferiore – il Dicastero dei beni culturali.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il Presidente avverte che si procederà all'illustrazione del parere.

Il relatore SIBILIA (*PdL*) dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) rileva con favore che la gran parte della copertura sia stata trovata escludendo i settori di competenza. Tuttavia, sottolineando che tale esclusione non è completa, reputa opportuno mettere in evidenza nello schema di parere l'esigenza di salvaguardare completamente entrambi i Dicasteri di riferimento, tanto più che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato per lungo tempo considerato marginale, nonché oggetto di pesanti riduzioni. Ricorda infatti che, in sede di dichiarazioni programmatiche, il ministro Bray ha lamentato una situazione finanziaria quasi disastrosa.

Propone perciò di esprimere un parere contrario proprio in quanto sussistono tagli sulle spese del Dicastero dei beni culturali.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) invita a prestare particolare attenzione al fatto che i comparti di riferimento sono stati in effetti molto tutelati dai tagli delle spese. Reputa tuttavia accettabile l'inserimento di un'osservazione, nell'ambito di un parere favorevole, volta ad esprimere l'auspicio di recuperare con sollecitudine le risorse decurtate al Dicastero dei beni culturali.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) conviene che l'espressione di un parere contrario risulterebbe un po' eccessiva tenuto conto dell'attenzione riservata ai comparti di interesse. Lamenta però che il taglio impatti comunque sul turismo, a dimostrazione del disinteresse per tale segmento.

Il relatore SIBILIA (*PdL*) accoglie il suggerimento del Presidente di inserire un'osservazione che raccomandi il recupero dei tagli, non concordando invece con l'ipotesi di un parere contrario. Riformula conseguentemente lo schema di parere, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) deplora lo scarso coraggio della Commissione che non concorda sull'espressione un parere contrario, nonostante la denuncia del ministro Bray circa la penuria di risorse. Ritenendo che la Commissione dovesse assumere una posizione molto netta a difesa dei settori di riferimento, che rappresentano a suo avviso gli elementi per il rilancio del Paese, annuncia l'astensione del suo Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con una osservazione del relatore, come riformulato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendoci obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Avverte altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro per gli affari regionali con delega allo sport, rese nella seduta del 10 ottobre 2013, sugli indirizzi programmatici

Riprende la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana del 10 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il Ministro ha esposto gli indirizzi programmatici in materia di sport ed è iniziato il dibattito.

Prende indi la parola il senatore CONTE (*PdL*) il quale, nel condividere l'approccio delineato dal Ministro, si sofferma sull'impiantistica ed in

particolare sull'elevato numero di richieste a fronte di un Fondo ammon-tante a 23 milioni di euro. Afferma al riguardo che ciò rappresenta un cen-simento delle necessità e segnala che da tempo non venivano impostati in-terventi siffatti. Domanda altresì se vi siano finanziamenti di bandi prece-denti ancora inutilizzati, sollecitando in caso affermativo un loro recupero e una eventuale riassegnazione. Alla luce di alcune segnalazioni dei co-muni rimarca altresì l'esigenza di un aggiornamento dei dati in possesso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Circa il rapporto tra la scuola e lo sport, rileva con rammarico le scarse sinergie, specialmente quanto alla presenza nella scuola delle asso-ciazioni sportive dilettantistiche che invece avrebbero molto interesse ad interagire con la realtà scolastica, anche in chiave di promozione.

Con riferimento all'utilizzo degli impianti scolastici in orario *extra* curricolare, fa presente alcune problematiche connesse ad esempio alla difficoltà di garantire la pulizia dei locali in tempo per la ripresa antime-ridiana delle lezioni. Invita perciò a proseguire la strada dell'ottimale im-piego di tali strutture sportive.

In ultima analisi, segnala l'esigenza di richiedere maggiore serietà da parte delle associazioni relativamente alle sponsorizzazioni.

La senatrice DI GIORGI (PD) concorda appieno con l'esposizione del Ministro, che ha a suo giudizio affrontato temi essenziali. Sostiene pe-raltro che lo sport è anzitutto una misura di *welfare* in quanto le modalità con cui si affronta l'attività sportiva testimoniano il grado di attenzione di un Paese nei confronti dei suoi cittadini. Esso costituisce dunque un fat-tore culturale, specificatamente legato alla salute, all'educazione e allo sviluppo economico, considerato altresì l'indotto generato dalle imprese che lavorano attorno allo sport, anche sul piano dell'impianistica.

Ritiene pertanto che la delega attribuita al Ministro sia centrale, te-nuto conto della sua trasversalità, e plaude all'interazione tra i Dicasteri della salute, dell'integrazione e delle infrastrutture, unitamente alle siner-gie con il settore creditizio rappresentato dall'Istituto per il credito spor-tivo. Dopo aver sottolineato il ruolo essenziale che nei territori rivestono le strutture sportive legate alla scuola, pone l'accento sulla posizione del-l'associazionismo, che contribuisce a diffondere i valori della solidarietà e rende perciò viva la comunità di riferimento.

Avviandosi alla conclusione condivide le priorità tracciate e manife-sta soddisfazione per l'impostazione generale, assicurando che la Commis-sione dedicherà l'attenzione dovuta a tale ambito.

Il presidente MARCUCCI (PD) sottolinea a sua volta la centralità della delega in materia di attività sportive, purtroppo sovente marginaliz-zata nell'attività dei diversi Governi. Sollecita quindi il Ministro a svol-gere appieno il ruolo di titolare dello sport, in quanto materia di rilievo che tocca aspetti sociali, educativi ed economici, e si compiace per lo scambio avviato con gli altri Ministeri, in particolare con l'Istruzione e la Salute, nonché con il CONI.

Ricorda peraltro che nella scorsa legislatura si arrivò quasi all'approvazione della cosiddetta «legge sugli stadi», in merito alla quale chiede quale sia la volontà del Ministro. Segnala nel merito la questione dei volumi interessati dalle nuove costruzioni, assai rilevanti in termini urbanistici, e riconosce le esigenze dei territori di contenere il consumo di suolo pubblico. Rinnova tuttavia la richiesta al Governo di esplicitare le proprie intenzioni tanto più che detta legge riguarda anche le strutture dei centri minori, che hanno parimenti valenza sociale. Augurandosi un'attività propulsiva da parte del Ministro, assicura che la Commissione garantirà pieno appoggio tanto nel lavoro parlamentare quanto per il sostegno delle politiche in seno al Consiglio dei ministri.

Agli intervenuti replica il ministro DELRIO il quale assicura la propria disponibilità ad un confronto costante con il Parlamento. Rispondendo alle richieste avanzate nel dibattito, si sofferma preliminarmente sull'impiantistica e sui tempi per la concessione dei finanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva. Precisa in proposito che le risorse, pari a 23 milioni di euro, sono per 18 milioni a fondo perduto e per 5 milioni a favore del fondo di garanzia presso l'Istituto per il credito sportivo, del quale ribadisce la piena operatività a breve dopo un periodo di commissariamento. Comunica altresì che il Ministero ha chiesto il supporto del CONI e di altre strutture per svolgere una pre-istruttoria delle numerosissime domande ricevute, segnalando comunque che occorreranno almeno sei mesi per vagliarle tutte. Afferma peraltro che nel disegno di legge di stabilità sono stanziati nuovi fondi, che potranno aggiungersi a quelli già previsti e a quelli degli enti locali al fine di elaborare un piano integrato di interventi e di recuperare le domande non accolte. In sintesi, annuncia la volontà di accelerare l'*iter* istruttorio, di tentare di moltiplicare le risorse, anche attraverso l'azione dell'Istituto per il credito sportivo, nonché di valutare la possibilità di impiegare i fondi europei, d'intesa con il ministro Trigilia.

Con riferimento alla cosiddetta «legge sugli stadi» o – come preferisce definirla – legge sugli impianti in generale, rileva che l'Esecutivo aveva inizialmente in animo di adottare un decreto-legge vista l'urgenza di recuperare numerosi impianti per quanto attiene agli aspetti dell'accoglienza, della sicurezza e dell'efficienza energetica, non riguardanti peraltro esclusivamente il calcio. Essendo stato presentato un progetto di legge d'iniziativa parlamentare presso la Camera dei deputati, preannuncia l'intenzione di avviare un confronto con l'altro ramo del Parlamento sull'iniziativa in esame, nella consapevolezza però delle attese del mondo sportivo.

Ritiene poi che lo snellimento del *project financing*, avvenuto nel 2011, e l'utilizzo dello strumento della concessione-gestione possano offrire risposte positive, anche se ribadisce che la piena operatività dell'Istituto per il credito sportivo consentirà a breve significativi passi in avanti.

In ordine all'associazionismo e all'inasprimento dei controlli in un settore finora agevolato, riferisce che è allo studio la possibilità di istituire

un nuovo soggetto giuridico rappresentato dalle associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale. Dopo aver ricordato che le disposizioni tributarie applicabili a dette associazioni implicano il possesso di determinati requisiti, fa presente che è stato attivato un tavolo congiunto con il CONI e l'Agenzia delle entrate per semplificare i controlli in modo da uniformarli e tener conto delle difficoltà operative riscontrate dalle associazioni. Assicura in proposito che riferirà alla Commissione circa l'esito di tale approfondimento.

Si sofferma poi sull'*antidoping* quale direttrice dell'attività istituzionale, ricordando che sul piano della comunicazione è stata svolta una campagna di sensibilizzazione denominata «borracce trasparenti», realizzata nel 2012 in occasione del Giro d'Italia e nel 2013 durante i Campionati mondiali di ciclismo. Sottolinea peraltro che è in funzione la Commissione nazionale di vigilanza sul *doping*, istituita presso il Ministero della salute, nella quale siedono anche rappresentanti del Ministero per lo sport. Fa presente inoltre che detta Commissione predispone una relazione al Parlamento sull'attività svolta.

Circa l'alfabetizzazione motoria e l'avviamento allo sport, segnala che il Ministero punta molto sulla sinergia con le ministre Carrozza, Lorenzin e Kyenge, al fine di proseguire il lavoro già intrapreso nella scorsa legislatura mediante il quale sono stati coinvolti circa 500.000 alunni, grazie anche all'azione del CONI. Riferisce altresì che è in corso un coordinamento con le Regioni e gli enti locali nella direzione di migliorare il rapporto tra scuola e sport incrementando i programmi già avviati. Dopo aver sottolineato che la sinergia con la scuola inerisce anche alla lotta contro la dispersione scolastica, afferma che non gli constano risorse finora non utilizzate, in quanto in tal caso esse vengono revocate. Assicura comunque che compierà una ulteriore verifica.

Nell'evidenziare i rapporti tra il CONI e la CONI S.p.a. sulla base del relativo contratto di servizio, enfatizza il ruolo dello sport come infrastruttura immateriale, come cultura di relazione e come educazione alla sana competizione. Ritiene conclusivamente che aver assunto lo sport come elemento non secondario delle politiche di governo sia un aspetto di indubbio rilievo, anche perchè esso vede un forte coinvolgimento democratico dei cittadini, assai raro negli altri settori. Affermando che ciò costituisce una importante risorsa in termini di partecipazione, rinnova la sua disponibilità ad un proficuo confronto con la Commissione.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara chiusa la procedura informativa.

SULL'ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO

Il PRESIDENTE avverte che, nella seduta odierna dell'Assemblea verranno presumibilmente assegnati i disegni di legge nn. 1120, e 1121 (bilancio e legge di stabilità) e avrà inizio la sessione di bilancio. Conse-

guentemente, non appena pervenuta l'assegnazione, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame in sede consultiva dei predetti documenti di bilancio.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1107

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato con favore che l'articolo 15, comma 3:

alla lettera *a*), esclude il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dalla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa per consumi intermedi con cui si assicura una parte della copertura del provvedimento, pari a 300 milioni per il 2013,

alla lettera *b*), non comprende riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti le Amministrazioni dell'istruzione e dei beni culturali per la copertura di ulteriori 675,8 milioni di euro per il 2013,

alla lettera *c-bis*) esclude gli stanziamenti iscritti nelle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria» dalla riduzione lineare delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero disposta per coprire ulteriori 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, ancorché non escluda anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da sempre soggetto alle riduzioni di spesa, è dunque in buona parte escluso dall'applicazione delle norme di copertura, così come – sia pure in misura inferiore – il Dicastero dei beni culturali,

esprime per quanto di competenza parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1107

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato con favore che l'articolo 15, comma 3:

alla lettera *a*), esclude il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dalla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa per consumi intermedi con cui si assicura una parte della copertura del provvedimento, pari a 300 milioni per il 2013,

alla lettera *b*), non comprende riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti le Amministrazioni dell'istruzione e dei beni culturali per la copertura di ulteriori 675,8 milioni di euro per il 2013,

alla lettera *c-bis*) esclude gli stanziamenti iscritti nelle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria» dalla riduzione lineare delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero disposta per coprire ulteriori 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, ancorché non escluda anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da sempre soggetto alle riduzioni di spesa, è dunque in buona parte escluso dall'applicazione delle norme di copertura, così come – sia pure in misura inferiore – il Dicastero dei beni culturali,

esprime per quanto di competenza parere favorevole con la seguente osservazione:

si manifesta l'auspicio che il pur limitato taglio operato sul Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sia comunque recuperato con sollecitudine nell'ambito dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 22 ottobre 2013

Plenaria

33^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULL'ESAME DELLE PROPOSTE DI NOMINA DEI PRESIDENTI DELLE AUTORITÀ PORTUALI DI NAPOLI E DI LA SPEZIA

Il presidente MATTEOLI, con riferimento all'esame delle proposte di nomina dei Presidenti delle Autorità portuali di Napoli e La Spezia all'ordine del giorno della Commissione, trattandosi di enti della stessa natura, propone di svolgere un esame congiunto per poi procedere separatamente alle votazioni sulle proposte di parere che saranno formulate dal relatore.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Riccardo Villari a Presidente dell'Autorità portuale di Napoli (n. 12)

Proposta di nomina di Lorenzo Forcieri a Presidente dell'Autorità portuale di La Spezia (n. 13)

(Pareri al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il relatore MARGIOTTA (PD) illustra la prima proposta in titolo, che riguarda la candidatura del professor Riccardo Villari quale presidente dell'Autorità portuale di Napoli. Fa presente che una recente pronuncia del Consiglio di Stato ha posto una serie di questioni interpretative circa le procedure di nomina dei presidenti delle autorità portuali, che tuttavia non appare corretto affrontare in sede di parere parlamentare. Sulla base

della legislazione vigente, egli ritiene che il professor Villari abbia i requisiti richiesti: al di là della laurea in medicina, infatti, il *curriculum vitae* del professor Villari mostra che egli ha acquisito una vasta esperienza nel settore dei trasporti e delle attività portuali, sia per il lavoro svolto nella Regione Campania, che per quello fatto nell'attività parlamentare e in varie altre sedi, anche attraverso studi e pubblicazioni. Pertanto, propone di esprimere un parere favorevole sulla candidatura in questione.

Passa quindi ad illustrare l'altra proposta di nomina all'ordine del giorno, riguardante la candidatura di Lorenzo Forcieri a Presidente dell'Autorità portuale di La Spezia. Ripercorre il profilo del candidato, sottolineando che nel suo caso si tratterebbe di una conferma nella stessa carica. In tale ruolo il candidato ha operato assai bene e pertanto, anche sulla base delle considerazioni già svolte per l'altra proposta di nomina, ritiene che la candidatura abbia i requisiti richiesti. Propone pertanto di rendere un parere favorevole anche su tale proposta di nomina.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) esprime, anche a nome del proprio Gruppo, un forte disappunto nei confronti dell'attuale procedura di nomina dei presidenti delle autorità portuali: ancorché previsto dalla legge, tale meccanismo appare infatti assolutamente inadeguato e finisce, nella maggior parte dei casi, per premiare esponenti del mondo della politica, che magari in questo modo si ricollocano in nuove e comode posizioni di potere.

Sottolinea che la recente pronuncia del Consiglio di Stato, richiamata anche dal relatore, ha dichiarato illegittima la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari, medico ed *ex* parlamentare, in quanto privo dei requisiti necessari. Poiché il candidato proposto dal Governo per la presidenza dell'Autorità portuale di Napoli, professor Villari, ha un profilo analogo, se si procederà alla sua nomina si rischierebbe di incorrere nuovamente nella censura del Consiglio di Stato: si creerebbe così un danno di carattere amministrativo di cui la collettività dovrebbe pagare il costo.

Esiste quindi un problema di carattere generale, che riguarda anche l'altra proposta di nomina per l'Autorità portuale di La Spezia considerando che, anche se in quel caso si tratta della conferma del Presidente uscente, costui ha maturato una competenza solo «sul campo». Infatti, è anch'egli un *ex* parlamentare con un lungo corso politico, il cui profilo in origine non aveva probabilmente la competenza specifica richiesta dalla legge.

Pur essendo consapevole che, in questa sede, il parere della Commissione ha solo un valore consultivo, ritiene opportuno che si dia un segnale preciso, anche per richiamare alle proprie responsabilità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha avallato candidature prive dei requisiti necessari.

Il senatore Maurizio ROSSI (*SCpI*) osserva che Lorenzo Forcieri è un *ex* parlamentare ed *ex* sottosegretario di Stato alla difesa, ma ha svolto egregiamente il suo ruolo di Presidente dell'Autorità portuale di La Spe-

zia, contribuendo in modo attivo allo sviluppo di quello scalo, anche grazie alla sua pregressa esperienza istituzionale.

Il possesso di un determinato titolo di studio non è infatti dirimente per il ruolo di presidente di un'autorità portuale, che ha un carattere di tipo politico-istituzionale. In questo senso, anche la candidatura del professor Villari appare adeguata: questi, infatti, per la sua ampia esperienza di parlamentare, anche nella Commissione competente per i trasporti, è certamente qualificato per il ruolo, indipendentemente da valutazioni di altro ordine relative alla pronuncia del Consiglio di Stato che esulano dal parere parlamentare.

Preannuncia quindi il proprio voto favorevole su entrambe le proposte di parere del relatore.

Il senatore GIBIINO (*PdL*) concorda con la valutazione favorevole espressa dal relatore sulle proposte di nomina in esame. La formulazione dell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, che regola la procedura di nomina dei presidenti delle autorità portuali, non prevede un profilo specifico per i candidati, ma mette piuttosto in risalto il carattere politico-istituzionale del ruolo. Questo genere di nomine infatti dà luogo a un atto di alta amministrazione, che presuppone un'esperienza di tipo istituzionale in una pluralità di settori, e non soltanto conoscenze di natura strettamente tecnica.

D'altra parte, anche nel corso delle audizioni recentemente svolte dalla Commissione nell'ambito dell'esame delle proposte di riforma della legislazione portuale, molti dei soggetti ascoltati hanno sottolineato l'esigenza che il presidente dell'autorità portuale debba essere una figura di alto profilo, con una capacità di visione che vada oltre ambiti settoriali o localistici.

Per tali ragioni, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo su entrambe le proposte di parere del relatore.

Il presidente MATTEOLI (*PdL*) invita la Commissione a riflettere con attenzione sull'importanza dei pareri che essa si appresta ad esprimere sulle due proposte di nomina. La Commissione deve infatti operare in base alla legislazione vigente, che prevede una precisa procedura. I problemi interpretativi posti dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato sulla Presidenza dell'Autorità portuale di Cagliari sono certamente importanti, ma dovranno essere valutati in altra sede, anche per le conseguenze pratiche che ne potrebbero derivare.

Infatti, se si volesse generalizzare la portata applicativa di quella pronuncia, si correrebbe il rischio di mettere in discussione gran parte delle attuali presidenze delle autorità portuali italiane, anche contro una interpretazione finora consolidata e avallata dallo stesso Consiglio di Stato su casi analoghi. Appare invece opportuno che il problema sia affrontato attraverso una revisione della norma, di cui si potrebbe fare carico la stessa Commissione nell'ambito della riforma della legislazione portuale recata dalla legge n. 84 del 1994, ad esempio introducendo una più chiara

distinzione tra il ruolo del presidente dell'autorità portuale, che è di rappresentanza politico-istituzionale, e quello del segretario generale della stessa autorità, che ha invece compiti amministrativo-gestionali e per il quale si richiede giustamente una più specifica competenza tecnica.

In attesa di una eventuale revisione della norma, la Commissione è però tenuta a tenere conto della legislazione vigente.

Il senatore FILIPPI (*PD*) concorda con le considerazioni di carattere generale svolte dal presidente Matteoli. Il problema di una revisione della procedura di nomina dei presidenti delle autorità portuali è certamente concreto e proprio per tale ragione il Gruppo del Partito democratico avrebbe auspicato la possibilità di esaminare la questione in modo organico, considerando che gli incarichi dei presidenti di più autorità sono già scaduti o in scadenza.

Concorda con le proposte di parere favorevole formulate dal relatore, osservando che nei due casi in esame la procedura di nomina prevista dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 – con tutti i limiti che può avere, legati al particolare periodo storico nel quale nacque – è stata certamente rispettata. La concertazione tra i vari soggetti competenti è infatti avvenuta e i due candidati hanno le competenze necessarie, considerando che il ruolo del presidente dell'autorità portuale è di carattere politico-istituzionale, mentre quello del segretario generale riveste un profilo più tecnico.

Ciò nonostante, è indubbio che la procedura di nomina debba essere oggetto di una attenta valutazione. In considerazione del rilievo della questione, al fine di consentire alla Commissione un più ampio spazio di riflessione, propone di rinviare alla seduta di domani lo svolgimento delle operazioni di voto per le due proposte di nomina in esame.

Il senatore Maurizio ROSSI (*SCpI*) ritiene opportuno non rinviare le votazioni.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) concorda sulla necessità di rivedere la procedura di nomina dei presidenti delle autorità portuali: il meccanismo di concertazione tra autorità locali e statali appare infatti molto articolato e conduce spesso alla scelta di persone quanto mai eterogenee per formazione culturale e politica. L'unico tratto che le accomuna è in genere quello di essere espressione della maggioranza politica del momento.

Sarebbe quindi opportuno un atto di coraggio per un deciso rinnovamento, al di là di schemi e logiche del passato.

Il senatore FLORIS (*PdL*) fa presente che, sulla base dell'attuale programmazione dei lavori parlamentari, nella giornata di oggi potrebbe iniziare la sessione di bilancio, nel corso della quale dovrebbe essere sospesa anche la procedura di esame delle proposte di nomina in titolo. Chiede quindi di svolgere le votazioni sulle proposte di nomina in questione nella

seduta odierna per non rischiare di bloccare le procedure e paralizzare, quindi, l'attività delle Autorità portuali in questione.

Per quanto riguarda i profili dei due candidati, ritiene che siano del tutto adeguati per l'incarico. In questo caso, non conta infatti il possesso o meno di un titolo di studio con uno specifico indirizzo tecnico: sulla base della sua lunga esperienza di componente del comitato portuale di Cagliari, evidenzia che le doti richieste ad un buon presidente dell'autorità portuale sono soprattutto capacità di mediazione e di rapporti istituzionali tra i diversi soggetti che operano nella realtà portuale.

Sia Lorenzo Forcieri sia Riccardo Villari, per la loro storia personale e culturale, possiedono tali caratteristiche e, pertanto, egli annuncia il proprio voto favorevole per entrambe le candidature.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) si dichiara anch'egli contrario ad un rinvio delle votazioni ad altra seduta.

Il presidente MATTEOLI, apprezzate le circostanze, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,35.

Il presidente MATTEOLI, non essendovi altri senatori iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione e annuncia che si procederà alle votazioni sulle due proposte di parere concernenti le nomine in titolo, con separato scrutinio.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore in ordine alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Napoli. Partecipano alla votazione i senatori ARACRI (*PdL*), BORIOLO (*PD*), CALEO (*PD*) – in sostituzione della senatrice Cantini – CARDINALI (*PD*), CERVellini (*Misto-SEL*), CIAMPOLILLO (*M5S*), CIOFFI (*M5S*), Mario FERRARA (*GAL*) – in sostituzione del senatore Compagnone – CROSIO (*LN-Aut*), CALDEROLI (*LN-Aut*) – in sostituzione del senatore Davico – FASANO (*PdL*), FILIPPI (*PD*), FLORIS (*PdL*), Fausto Guilherme LONGO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) – in sostituzione del senatore Fravezzi – GIBIINO (*PdL*), MARGIOTTA (*PD*), MATTEOLI (*PdL*), PAGNONCELLI (*PdL*), RANUCCI (*PD*), RUVOLO (*PdL*) – in sostituzione della senatrice Mariarosaria Rossi – Maurizio ROSSI (*SCpI*), SCIBONA (*M5S*) e SONEGO (*PD*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 16 voti favorevoli e 7 contrari.

Si passa quindi alla successiva votazione, avente ad oggetto la proposta di parere favorevole del relatore sulla nomina del Presidente dell'Autorità portuale di La Spezia.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, si svolge la votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ARACRI (*PdL*), BORIOLI (*PD*), CALEO (*PD*) – in sostituzione della senatrice Cantini – CARDINALI (*PD*), CERVellini (*Misto-SEL*), CIAMPOLILLO (*M5S*), CIOFFI (*M5S*), Mario FERRARA (*GAL*) – in sostituzione del senatore Compagnone – CROSIO (*LN-Aut*), CALDEROLI (*LN-Aut*) – in sostituzione del senatore Davico – FASANO (*PdL*), FILIPPI (*PD*), FLORIS (*PdL*), Fausto Guilherme LONGO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) – in sostituzione del senatore Fravezzi – GIBIINO (*PdL*), MARGIOTTA (*PD*), MATTEOLI (*PdL*), PAGNONCELLI (*PdL*), RANUCCI (*PD*), RUVOLO (*PdL*) – in sostituzione della senatrice Mariarosaria Rossi – Maurizio ROSSI (*SCpI*), SCIBONA (*M5S*) e SONEGO (*PD*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 16 voti favorevoli, 5 contrari, 1 scheda bianca e 1 astenuto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 23 ottobre 2013, alle ore 8,30, avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 22 ottobre 2013

Plenaria**22^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SCOMA (*PdL*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rilevando che il decreto-legge da convertire, già esaminato dalla Camera, perviene al Senato in prossimità della sua scadenza, con un margine di tempo di discussione che, seppur decisamente ridotto, esige un'analisi in ordine ai contenuti, volti a incidere su diverse materie.

Il profilo che maggiormente caratterizza il provvedimento consiste negli interventi finalizzati a incidere sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), oltre alle misure previste in materia di sostegno alle politiche abitative, di finanza locale, di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

In via preliminare, ricorda che i terreni agricoli e i fabbricati rurali ricadono sotto la disciplina dell'IMU, in quanto assoggettabili all'imposta in questione, pur con diverse e articolate riduzioni rispettivamente per le due categorie di beni.

Con riferimento ai terreni agricoli, le riduzioni riservate alla ruralità sono collegate alla figura del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo professionale, con l'applicazione di un moltiplicatore ridotto nel calcolo del valore dei terreni agricoli e conseguente modulazione dell'importo dell'imposta.

Quanto ai fabbricati rurali, essi rientrano nella piena applicazione dell'IMU se adibiti ad uso abitativo, mentre sono soggetti ad aliquota ridotta se considerati strumentali all'attività agricola.

Ciò premesso, sottolinea che il versamento della prima rata IMU del 2013 era già stato sospeso con l'articolo 1 del decreto-legge n. 54 del 2013, uno dei primi provvedimenti dell'attuale Esecutivo, in relazione a determinate categorie di immobili, tra i quali i terreni agricoli e i fabbricati rurali.

Il provvedimento in esame, all'articolo 1, esclude definitivamente il pagamento della rata in questione, con riferimento alle stesse categorie di immobili individuate dal decreto-legge n. 54 del 2013, esentando pertanto in via definitiva anche i terreni agricoli e i fabbricati rurali da tale obbligo, in attesa di una definizione a regime della disciplina Fiscale sugli immobili da affidare alle scelte della manovra di finanza pubblica e della legge di stabilità.

Nel contesto delle norme relative all'IMU contenute nel provvedimento, il relatore richiama l'attenzione, per gli aspetti di competenza della Commissione, anche sulla disposizione di cui all'articolo 2, comma 5-ter, volta a fornire interpretazione autentica in tema di fabbricati rurali, con riferimento all'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di dirimere una questione collegata al riconoscimento della ruralità degli immobili, che assume rilievo ai fini dell'assoggettamento alle imposte, prima sugli immobili ICI e poi IMU.

Più in dettaglio, si dispone che le domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili, presentate ai sensi del decreto-legge n. 70 del 2011, nonché l'inserimento negli atti catastali della relativa annotazione, abbiano valenza retroattiva, dunque producano gli effetti previsti ai fini del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda. Tali effetti si sostanziano dunque nell'esenzione dall'ICI, per il periodo di riferimento.

In merito, ricorda che l'articolo 7, commi da 2-bis a 2-quater, del decreto-legge n. 70 del 2011, aveva introdotto una specifica procedura per la modifica della categoria catastale degli immobili, volta al riconoscimento del carattere rurale dei fabbricati a fini fiscali, previa presentazione all'Agenzia del territorio di un'apposita domanda di variazione della categoria catastale – entro il termine originariamente fissato al 30 settembre 2011 – salva successiva verifica da parte dell'Agenzia stessa.

Per effetto dell'introduzione «sperimentale» dell'imposta municipale propria dal 2012 ad opera dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i fabbricati rurali risultano assoggettati all'IMU, secondo quanto illustrato in precedenza.

In relazione a tale ultima disposizione, il comma 14-*bis* dell'articolo 13, oggetto di interpretazione autentica con le norme in esame, aveva stabilito che continuassero a produrre effetti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità le domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del citato articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, anche dopo il 30 settembre 2011 e fino alla data del 30 settembre 2012.

La disposizione del provvedimento in esame pertanto riconosce un effetto retroattivo, in relazione al requisito di ruralità degli immobili, delle domande di variazione catastale e dell'inserimento della relativa annotazione negli atti catastali, per il periodo di cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Il relatore illustra quindi uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

La senatrice BERTUZZI (*PD*) esprime, anche a nome del proprio Gruppo, una valutazione positiva del provvedimento così come modificato nel corso della prima lettura da parte della Camera dei deputati.

In particolare, oltre alla stabilizzazione della disciplina dell'IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali, giudica favorevolmente la norma interpretativa di cui all'articolo 2, comma 5-*ter*. Si tratta di un importante chiarimento volto a dirimere una dibattuta questione sulla qualifica di ruralità dei fabbricati che sorgono all'interno di terreni agricoli.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime una valutazione favorevole dei contenuti dello schema di parere testé illustrato dal relatore.

La presidente PIGNEDOLI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente PIGNEDOLI comunica che in occasione dell'audizione informale di rappresentanti dell'Ente Nazionale Risi in relazione all'esame dei disegni di legge nn. 135 e 136, 137 139 e 990, 287, svoltasi mercoledì 9 ottobre scorso e dell'audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana movimenti agricoli (FIMA) in merito all'esame dei disegni di legge nn. 135 e 136, 137 139 e 990, 287 e 751, svoltasi martedì 15 ottobre scorso, sono state consegnati documenti che saranno disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 13,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1107**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il profilo che maggiormente caratterizza il decreto-legge in esame consiste negli interventi finalizzati a incidere incisivamente sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), insieme alle misure previste in materia di sostegno alle politiche abitative, di finanza locale, di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;

con riferimento ai terreni agricoli, le riduzioni riservate alla ruralità sono collegate alla figura del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo professionale, con l'applicazione di un moltiplicatore ridotto nel calcolo del valore dei terreni agricoli e conseguente modulazione dell'importo dell'imposta;

quanto ai fabbricati rurali, essi rientrano nella piena applicazione dell'IMU se adibiti ad uso abitativo, mentre sono soggetti ad aliquota ridotta se considerati strumentali all'attività agricola;

ricordato che:

il versamento della prima rata IMU del 2013 era già stato sospeso con l'articolo 1 del decreto-legge n. 54 del 2013, in relazione a determinate categorie di immobili, tra i quali i terreni agricoli e i fabbricati rurali;

il presente provvedimento, all'articolo 1, dispone la definitiva abolizione del pagamento della rata in questione, con riferimento alle stesse categorie di immobili individuate dal decreto-legge n. 54 del 2013 già citato, esentando pertanto in via definitiva anche i terreni agricoli e i fabbricati rurali da tale obbligo, in attesa di una definizione a regime della disciplina IMU da affidare alle scelte della manovra di finanza pubblica e della legge di stabilità;

l'articolo 2, comma 5-ter, reca l'interpretazione autentica della disposizione in tema di fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di dirimere una questione collegata al riconoscimento della ruralità degli immobili, che assume rilievo ai fini dell'assoggettamento alle imposte ICI e poi IMU,

esprime parere favorevole.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 22 ottobre 2013

Plenaria**41^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Luca Valerio Camerano, senior vice president di GDF-Suez Energia Italia, accompagnato da Roberto Aquilini, responsabile delle relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 12,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare in ordine alla quale, laddove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: audizione di rappresentanti di GDF- Suez Energia Italia

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 17 ottobre scorso.

La presidente PELINO rivolge un indirizzo di saluto al dottor Camerano e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor CAMERANO illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, nell'ambito del quale sono segnalati gravi criticità in quelli che sono definiti i tre pilastri della politica energetica europea: la sostenibilità ambientale, con uno sviluppo tumultuoso delle fonti rinnovabili e il riutilizzo del carbone; la sicurezza degli approvvigionamenti, minata dall'uscita dal mercato delle centrali a gas; la scarsa competitività che penalizza famiglie ed imprese.

Avanza quindi una serie di proposte volte al contenimento degli oneri generali in bolletta, a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e a contenere le emissioni di anidride carbonica, con un'attenzione specifica al mercato degli ETS (*emission trading system*).

Segnatamente con riguardo al mercato italiano, ritiene che per migliorare la competitività nel settore elettrico devono essere maggiormente coinvolte le centrali a gas a ciclo combinato e che i sostegni alle imprese devono essere commisurati alla loro intensità energetica effettiva.

Infine, il mercato tutelato deve proteggere in prospettiva le fasce sociali più deboli piuttosto che bloccare le dinamiche competitive, penalizzate tra l'altro da una incompleta regolazione di dettaglio. Segnala in proposito le difficoltà nella riscossione delle penalità di mora, che ammontano in Italia a circa 77 milioni di euro.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) chiede un giudizio riguardo alla strategia europea per contenere le emissioni di anidride carbonica.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede maggiori elementi riguardo alla qualità del *mix* di produzione del Gruppo GDF-Suez, al funzionamento delle centrali a ciclo combinato e al cambio di strategia necessario in Europa.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) sollecita suggerimenti per ricondurre il prezzo dell'anidride carbonica nel sistema ETS a livelli accettabili.

La presidente PELINO chiede come si può affrontare il tema della morosità nel caso delle famiglie meno abbienti, colpite dalla crisi.

Il dottor CAMERANO chiarisce i contorni della posizione dominante del Gruppo che rappresenta e i suoi collegamenti con i principali gasdotti transeuropei, fornendo ulteriori elementi riguardo ai margini di esercizio delle centrali a ciclo combinato. Ritiene che vadano mantenute in esercizio le centrali più efficienti proprio per liberare quelle risorse che servono a sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Anche se l'Europa avrà bisogno di utilizzare in misura estesa il gas per produrre energia, non vi sono al momento contratti vantaggiosi e questo è penalizzante dal punto di vista della competitività.

Il calo dei consumi registrato in questi anni è certamente da ricondurre ad un progressivo processo di deindustrializzazione e solo parzialmente ai risultati di una politica di efficienza energetica.

Per quanto concerne le morosità, segnala l'esigenza di disporre anche degli idonei strumenti di rilevazione dei consumi, che sono talvolta disponibili solo per alcune aziende, mentre si dice favorevole al mercato degli ETS che garantiscono maggiore flessibilità, efficacia ed equilibrio agli strumenti che interagiscono nel mercato stesso.

La presidente PELINO ringrazia quindi i rappresentanti di GDF-Suez Energia Italia per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunica, infine, che la documentazione consegnata sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

Plenaria

42^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente

PELINO

indi del Presidente

MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(237) MATTESINI ed altri. – *Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale*

(327) D'AMBROSIO LETTIERI. – *Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture*

(683) MATTESINI ed altri. – *Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici*
(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice ORRÙ (PD), relatrice, illustra i disegni di legge n. 327 e 237, segnalando che il primo reca la disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni

concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture, mentre il secondo reca una serie di disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché l'istituzione del «borsino» dell'oro usato. Il provvedimento, infine, contiene una serie di misure per la promozione del settore orafa nazionale. Tra le principali disposizioni la relatrice segnala: l'articolo 1, che concerne i requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico usato ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio; l'articolo 2, che riguarda le disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti d'oro, di altri metalli preziosi e del materiale gemmologico usato; l'articolo 3, che riguarda le disposizioni fiscali; l'articolo 4, relativo alla tutela del consumatore. L'articolo 7, infine, riguarda la promozione del settore orafa nazionale.

Nello specifico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la promozione del settore orafa-argentiero e per la riqualificazione dell'attività di compravendita di oggetti d'oro e di materiale gemmologico con dotazioni pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il Fondo è volto allo sviluppo e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale dei soggetti operanti nel settore.

La senatrice PELINO (*PdL*), relatrice, illustra quindi il disegno di legge n. 683 che prevede una regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici definendone la denominazione, la tipologia, le caratteristiche.

Passando ad esaminare l'articolato, rileva che l'articolo 1 determina le categorie dei materiali utilizzati nella produzione dei gioielli, monili e oggettistica in genere.

L'articolo 2 specifica le caratteristiche del materiale gemmologico che può essere naturale, trattato, sintetico, artificiale, composito, agglomerato o impastato.

L'articolo 3 obbliga i produttori all'indicazione del trattamento cui sono stati sottoposti i materiali gemmologici.

L'articolo 4 prescrive l'obbligo di utilizzare una specifica denominazione (ad esempio: naturale, trattato, sintetico di coltura e artificiale).

L'articolo 5 dispone che i materiali gemmologici importati debbano essere conformi alle denominazione indicate dalla legge.

L'articolo 6 concerne la responsabilità degli operatori circa il rilascio delle dichiarazioni concernenti le caratteristiche dei prodotti.

L'articolo 7 regola i requisiti dei laboratori abilitati al rilascio delle certificazioni dei materiali gemmologici, mentre l'articolo 8 introduce sanzioni per chi rilascia certificazioni senza averne titolo.

L'articolo 9, infine, è dedicato al tema dell'informazione del consumatore.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) interviene per annunciare la presentazione di un disegno di legge, a prima firma del senatore Bencini, sulla medesima materia, che auspica possa essere trattato congiuntamente a quelli in esame.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) preannuncia che sta per essere riproposto dal Gruppo parlamentare Lega Nord un disegno di legge, sulla medesima materia, che nella scorsa legislatura era stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura e che quindi auspica possa essere valutato congiuntamente a quelli all'ordine del giorno.

La PRESIDENTE assicura che i richiamati disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno per un esame congiunto non appena assegnati alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE DI STABILITÀ E DI BILANCIO

Il senatore CASTALDI (*M5S*) rappresenta alla Presidenza l'opportunità di avere un tempo congruo a disposizione per l'esame dei due disegni di legge, richiamandosi all'articolo 126, comma 9, del Regolamento del Senato.

La PRESIDENTE ricorda che i tempi per l'esame dei provvedimenti nelle Commissioni consultive sono stabiliti in sede di Conferenza dei Capigruppo e quindi ogni proposta dovrà essere ricondotta nella sede propria.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) ringrazia la Presidenza per l'attenzione e annuncia che una specifica proposta potrà essere avanzata al termine dell'odierna seduta dell'Assemblea.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzo, per l'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (n. 34)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore LANGELLA (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante il programma di utilizzo, per l'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.

Ricorda che l'articolo 3 della legge n. 140 del 1999 autorizza il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ad avvalersi di esperti o società specializzate per lo svolgimento di compiti di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive, mediante appositi contratti.

Come emerge dalla relazione di accompagnamento, le attività di studio e ricerca che il Ministero intende conferire saranno in sintonia con le linee programmatiche del Ministero dello sviluppo economico per il 2013, con riguardo, quindi, al sostegno alla ricerca e all'innovazione industriale quale risorsa strategica per recuperare competitività, creare nuovo lavoro ad alta qualificazione e attivare un circuito virtuoso tra sistema universitario e imprese, anche attraverso l'utilizzo del Fondo crescita sostenibile.

Nella relazione stessa il Ministero segnala, tra le linee di intervento di tali attività di studio e ricerca: la valorizzazione e il riciclo di rifiuti e materie prime seconde, con particolare riferimento alle dinamiche legate alle esportazioni di rottami metallici e veicoli; lo sviluppo di tecnologie per i trasporti (mobilità sostenibile); il supporto e l'assistenza tecnica al settore chimico.

L'insieme di tali attività comporterà un impegno pari a circa 240.000 euro.

Il provvedimento contiene, infine, la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza nell'anno 2012.

Non essendovi particolari rilievi propone di esprimere un parere favorevole, con la raccomandazione al Governo di presentare alle Commissioni parlamentari competenti, a partire dal prossimo schema di decreto, non solo la rendicontazione delle singole attività svolte con i relativi costi, ma anche una relazione dettagliata che dia conto dei risultati delle singole attività di ricerca.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) segnala la necessità di una rendicontazione più dettagliata delle spese relative all'anno 2012.

Il senatore ASTORRE (*PD*) esprime perplessità sull'utilità di un'autorizzazione di spesa a valere sul 2013 che interviene ormai ad anno pressoché finito.

Il relatore LANGELLA (*PdL*) prende atto delle osservazioni espresse dai colleghi, che peraltro erano già presenti nella propria relazione e formula uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, che, verificata la presenza del prescritto numero legale, posto ai voti, è approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo: auspicando l'espressione di un parere favorevole, segnala l'opportunità

di considerare, nel caso in cui ci sia la possibilità di modificare il testo, anche l'inserimento di una norma specifica che possa modificare la regolamentazione dell'offerta pubblica di acquisto di azioni (OPA) nel caso di società quotate a capitale diffuso, laddove ne venga assunto il controllo di fatto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MUCCHETTI comunica che la seduta già prevista per le ore 14,30 di domani, è posticipata alle ore 15,30, e che l'ordine del giorno della seduta potrà essere integrato con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge di stabilità e di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 34**

La 10^a Commissione permanente,

esaminato l'atto del Governo recante: «Programma di utilizzo, per l'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale»,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a presentare alle Commissioni parlamentari competenti, a partire dal prossimo schema di decreto, non solo la rendicontazione delle singole attività svolte con i relativi costi, ma anche una relazione dettagliata che dia conto delle singole attività di ricerca;

si chiede al Governo, di presentare il prossimo schema di decreto, riferito ai programmi per l'anno 2014, entro il primo trimestre dell'anno;

si segnala infine la necessità di acquisire una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per i programmi relativi all'anno 2012.

**Comitato ristretto per l'esame
del disegno di legge n. 264 e connessi**

Riunione n. 1

Relatrice: FABBRI (PD)

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,35

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PER L'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI
LEGGE NN. 264, 268, 412 E 652 E DELLA PETIZIONE N. 312 AD ESSI ATTINENTE*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 22 ottobre 2013

Plenaria**33^a Seduta***Presidenza del Presidente*
SACCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa e Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice Rita GHEDINI (PD), illustra il contenuto del decreto-legge n. 102, già ampiamente discusso dalla Camera dei deputati e oggetto di dibattito politico e pubblico. Precisa che l'imminente data di scadenza del decreto-legge impone tempi di esame assai ristretti. Si sofferma in primo luogo sull'articolo 10, il cui comma 1 dispone un incremento pari a 500 milioni di euro della dotazione finanziaria statale per il 2013 relativa agli ammortizzatori sociali in deroga. Dal confronto intervenuto in Conferenza delle Regioni il 26 settembre scorso sulla base dell'andamento degli ultimi anni e di quello del primo semestre dell'anno in corso, le stime per la chiusura del 2013 evidenzerebbero che il fabbisogno per quest'ultima annualità potrebbe ammontare ad una cifra complessiva di circa 3.000.000.000 e che lo stanziamento previsto dal decreto potrebbe consentire l'autorizzazione delle richieste riferite in linea di massima ai mesi di giugno-settembre scorsi, con differenze significative tra Regioni. Ricorda, inoltre, che l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del

2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2013, domanda ad un decreto del Ministro del lavoro (non ancora emanato) la definizione di criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga. Il decreto riveste particolare rilevanza, assunto che nel corso degli anni di utilizzo dello strumento la tipologia di destinatari risulta, in ragione del protrarsi della crisi, significativamente mutata, spostandosi da lavoratori ed imprese di settori non coperti da contribuzione contro il rischio di discontinuità produttiva, a settori dotati di strumenti ordinari, ma resi insufficienti dal perdurare della crisi e delle sue conseguenze sulla tenuta produttiva. Segnala poi che l'articolo 7 comma 1 del disegno di legge di stabilità per l'anno 2014 reca un incremento delle dotazioni finanziarie previste per l'istituto pari a 600 milioni; ulteriori 40 milioni sono destinati ai contratti di solidarietà e 40 milioni al finanziamento oltre i 24 mesi della CIGS per cessazione attività.

Il successivo comma 2 dell'articolo 10 modifica le procedure per le modalità di attuazione degli sgravi contributivi inerenti alla contrattazione di secondo livello. Le nuove norme prevedono che, a decorrere dal 2014, gli sgravi si applichino con riguardo alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente e che il decreto ministeriale attuativo venga emanato entro il mese di febbraio.

Il successivo articolo 11 prevede la costituzione di un ulteriore contingente di soggetti, cosiddetti «salvaguardati», per i quali sia applicabile la disciplina previgente sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità, ivi compreso l'istituto delle «finestre». Tale contingente è destinato ai soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ovvero in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ai fini in esame, si richiede che il soggetto, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, non abbia conseguito un reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7.500 ed abbia un'età anagrafica ed un'anzianità contributiva che gli permetta di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Il beneficio è concesso, su domanda, entro il limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per il 2014, di 164 milioni per il 2015, di 124 milioni per il 2016, di 85 milioni per il 2017, di 47 milioni per il 2018 e di 12 milioni per il 2019 (comma 2). L'INPS provvede al monitoraggio delle domande, ai fini del rispetto del limite numerico. Le domande sono presentate ed esaminate secondo la procedura di cui al decreto ministeriale 1° giugno 2012, come modificata dal decreto ministeriale 22 aprile 2013; tale procedura contempla la presentazione della domanda presso la competente direzione territoriale del lavoro e l'esame da parte della specifica commissione. La data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro o agli altri soggetti equipollenti, individuati sulla

base di disposizioni normative o regolamentari. In base ad una norma inserita dalla Camera, l'INPS provvede altresì a pubblicare sul proprio sito *internet*, in forma aggregata ai fini della tutela dei dati personali, gli elementi informativi raccolti in sede di monitoraggio, con l'indicazione sia dei dati relativi alle domande accolte e a quelle respinte sia delle relative motivazioni.

Il comma 3 dispone che al fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, destinato ad interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati operati i contingenti in materia, siano conferiti i risparmi di spesa complessivamente conseguiti mediante l'adozione dei regolamenti di armonizzazione dei requisiti per i trattamenti pensionistici, con riferimento ai lavoratori per i quali fossero previsti requisiti diversi da quelli generali. Il comma dispone, in particolare, che tali risparmi siano destinati all'adozione di ulteriori contingenti, con riferimento anche a soggetti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e siano conferite le eventuali economie di spesa a carattere pluriennale, relativamente all'attuazione del contingente di cui all'articolo 11.

Il successivo articolo 11-*bis*, inserito dalla Camera, prevede la costituzione di un altro contingente di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina pensionistica previgente. Tale contingente è destinato (comma 1) ai lavoratori dipendenti che nel corso dell'anno 2011 fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con *handicap* in situazione di gravità, secondo l'istituto di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, o che nel medesimo anno abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti per assistenza a coniuge, parente o affine con *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni. Tali lavoratori possono rientrare nel contingente qualora abbiano un'età anagrafica ed un'anzianità contributiva che permetta di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

La relatrice si sofferma infine sulle altre disposizioni di competenza contenute all'articolo 6, comma 2, che incrementa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e comma 3, che modifica la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie coniugate o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori – Fondo in cui è posta la priorità per i nuclei familiari i cui componenti non risultino occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato –.

Il sottosegretario DELL'ARINGA invita la Commissione a garantire un *iter* veloce del provvedimento, atteso che le due principali materie di

competenza della Commissione sulle quali esso interviene, vale a dire il rifinanziamento della Cassa integrazione in deroga e l'annoso tema dei lavoratori salvaguardati, sono oggetto di un processo legislativo continuo, che proseguirà anche con il disegno di legge di stabilità. Queste ragioni militano a favore di una rapida conclusione dell'esame, al fine di venire incontro alle attese dei soggetti interessati e per dedicarsi agli ulteriori adempimenti che si renderanno necessari a partire dai primi mesi del prossimo anno, sia in tema di pensioni che di ammortizzatori sociali. Annuncia che, atteso il ritardo che si registra con riferimento alla predisposizione del decreto ministeriale contenente i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, la Conferenza delle regioni ha già deciso i criteri di riparto delle risorse, sollecitandone l'immediata assegnazione. Questo pacchetto di misure dovrebbe dunque rappresentare la premessa per un quadro di funzionamento degli ammortizzatori sociali in deroga meno problematico di quanto accaduto nel 2013 e in grado di offrire sul tema orizzonti certi.

Il presidente SACCONI, nell'auspicare che la Commissione condivida la richiesta del Governo in direzione di un rapido *iter* del provvedimento in esame, osserva che, ai fini dell'utilizzo delle risorse destinate alla Cassa integrazione in deroga, la mancata adozione del decreto ministeriale impedisce l'erogazione, e che nessuna anticipazione è possibile, in assenza di una previa definizione dei criteri in base ai quali essa può essere effettuata. Il decreto interministeriale andrà peraltro sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ciò che a maggior ragione impedisce l'anticipazione delle risorse.

Il senatore PUGLIA (M5S), pur prendendo atto dell'imminente scadenza del decreto, ritiene che l'urgenza non possa andare a discapito di un adeguato esame parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice Rita GHEDINI (PD) illustra una proposta di parere, di segno favorevole.

Il sottosegretario DELL'ARINGA, nel confermare che le Commissioni parlamentari saranno chiamate ad esprimere il parere sul decreto interministeriale, segnala che i Ministri competenti ne hanno concordato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2014, per ragioni di opportunità, e altresì su sollecitazione delle stesse regioni. Il criterio fondamentale da rispettare è quello finanziario, giacché si tratta di misure da utilizzare per motivi di emergenza e il vincolo forte è quello di bilancio, e sui criteri esistono accordi già sottoscritti dalle regioni. Questa tempistica, pur molto ristretta, consentirà di intervenire efficacemente di fronte a preannunciate crisi aziendali gravi, che coinvolgeranno grandi imprese e delle quali già esiste contezza.

Il presidente SACCONI ritiene che una tempistica così disegnata in ordine alla fissazione dei criteri finisca con lo spogliare il Parlamento delle proprie competenze. Dissente inoltre dall'atteggiamento del Governo che, appellandosi ad un'interpretazione formalistica del provvedimento, ritiene che le risorse possano essere erogate senza la previa fissazione dei criteri. Rammenta che sul tema si sono registrate due anomalie, riconducibili all'uso improprio della mobilità in deroga, in particolare in una regione, che ha utilizzato l'80 per cento circa delle risorse per questo fine, e al tempo di erogazione; a quest'ultimo riguardo, ricorda la lunghezza temporale della fruizione del sussidio da parte di alcuni lavoratori, in aperto contrasto con l'assoluta eccezionalità dell'istituto. Si riserva di verificare se le modalità operative anticipate dal sottosegretario Dell'Aringa non risultino in contrasto con la disposizione di legge. Presente il prescritto numero di senatori, mette quindi in votazione la proposta di parere favorevole illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva, col voto contrario del senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) e l'astensione dei senatori BENCINI (*M5S*), CATALFO (*M5S*), PAGLINI (*M5S*) e PUGLIA (*M5S*).

(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre scorso.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che il tema della semplificazione è assai delicato ed importante. In questo senso avrebbe ritenuto di trasfondere nella propria proposta di parere le osservazioni già avanzate in sede di illustrazione del provvedimento, riferite alla possibilità di utilizzare questo vettore legislativo per operare in modo organico e promuovere semplificazioni relative ad una serie di adempimenti in tema di lavoro e di *welfare*. Negli ultimi anni si sono succedute diverse iniziative di riforma, non sempre con esito fausto, come è dimostrato dalle vicende della legge n. 92 sul mercato del lavoro. Anche per queste ragioni riteneva che l'esame del disegno di legge potesse rappresentare l'occasione per suggerire alla Commissione di merito specifici interventi a carattere semplificatorio, destinati a sollevare le aziende da adempimenti eccessivamente onerosi, fermo restando il rispetto della salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Esprime perciò amarezza e disagio per aver dovuto constatare rigidità ed indisponibilità, sia da alcune parti politiche che da parte dello stesso Governo. Nell'insistere in ordine alla opportunità di completare il disegno semplificatorio, rimuovendo obblighi inutilmente costosi, a tutto vantaggio sia dei lavoratori che dei datori di lavoro, invita nuovamente il Governo a riflettere sulle proposte da lui avanzate. Al fine di consentire il conseguimento

mento di un consenso da parte della Commissione, dà conto di una proposta di parere favorevole al disegno di legge, pubblicata in allegato al resoconto, contenente almeno un riferimento generale alla opportunità di un intervento a carattere organico

Il presidente SACCONI esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore, di cui condivide pienamente molte delle osservazioni avanzate. Ritiene che la bozza di parere rappresenti il minimo comun denominatore sul quale la Commissione può convenire.

Anche il senatore ICHINO (*SCpI*) condivide le proposte e le esigenze avanzate dal relatore Berger in sede di illustrazione del provvedimento. Reputa che il dissenso possa essere superato dal testo da lui proposto, che giudica tutt'altro che banale o generico. In particolare, sottolinea il riferimento alla necessità che la normativa nazionale in materia di lavoro si adegui ai criteri indicati nel *Decalogue for Smart Regulation*, al fine di garantire che le iniziative legislative risultino dotate della idonea copertura non solo sotto il profilo finanziario e amministrativo, ma altresì sotto quello conoscitivo.

La senatrice MUSSOLINI (*PdL*) esprime particolare apprezzamento per lo sforzo di mediazione compiuto dal senatore Berger e condivide l'importanza del parere così come strutturato, anche con riferimento alla necessità della trasparenza e della chiarezza delle disposizioni legislative.

La senatrice GATTI (*PD*) annuncia che voterà a favore del parere, nel convincimento della necessità di adottare misure di semplificazione, senza tuttavia abbassare il livello delle tutele a favore dei lavoratori.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) osserva che la semplificazione degli adempimenti è cosa diversa dalla riduzione delle tutele e dei livelli di sicurezza. Ritiene che ancora una volta la Commissione abbia condotto su un tema di grande delicatezza un dibattito fittizio ed avulso dalla realtà, auspicando che in materia si possa presto svolgere invece un confronto chiaro e scevro da preconcetti.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) sottolinea che il suo Gruppo è sempre favorevole alla filosofia delle semplificazioni, in particolare a favore delle imprese e dell'economia. Nel caso di specie, egli ritiene tuttavia che il provvedimento presenti forti carenze. Per queste ragioni, la sua parte ha proposto emendamenti in sede di Commissione di merito e, in questa sede, si asterrà dal voto.

La sottosegretaria SANTELLI formula apprezzamento per il relatore e per lo sforzo da lui profuso per stilare un testo che raccogliesse il consenso della Commissione. Il tema della semplificazione è costantemente all'attenzione del Governo, anche in vista di nuove evoluzioni legislative.

Esprime il convincimento che l'accavallarsi oneri ed obblighi non costituisca di per sé una salvaguardia efficace.

Il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere proposta dal relatore che, contrario il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) e astenuti i senatori BENCINI (*M5S*), CATALFO (*M5S*), PAGLINI (*M5S*) e PUGLIA (*M5S*), è approvata.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri (n. COM (2013) 560 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc. XVIII*, n. 27)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre scorso.

Il presidente SACCONI, in sostituzione del relatore designato, senatore Piccinelli, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, dà lettura di una bozza di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 958**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il provvedimento intende eliminare onerosi passaggi burocratici e amministrativi, al fine di semplificare il rapporto con lo Stato dei cittadini e delle imprese,

rilevata la necessità di un intervento a carattere organico a carattere semplificatorio anche con riferimento ad alcuni adempimenti onerosi a carico delle aziende, nel pieno rispetto della salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori,

ritiene che la semplificazione della legislazione in materia di lavoro e Welfare debba passare prioritariamente attraverso l'attuazione del progetto, fatto proprio dal Governo con il documento *Destinazione Italia*, di un testo unico semplificato della disciplina legislativa della materia;

auspica conseguentemente l'adeguamento nei tempi più brevi della normativa nazionale in materia di lavoro ai criteri indicati nel *Decalogue for Smart Regulation*, adottato dall'Unione Europea a Stoccolma nel novembre 2009.

Con queste premesse ed auspici, formula, per quanto di propria competenza, un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013)
560 definitivo (*Doc. XVIII, n. 27*)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni stati membri (COM (2013) 560 final),

premesso che la proposta in esame introduce modifiche al regolamento che regola il funzionamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione, per gli aspetti riguardanti la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo destinata ad Italia, Francia e Spagna;

considerato che l'aumento degli impegni di bilancio ivi previsti, stabiliti nel corso del recente Consiglio europeo del 27 e 28 giugno scorsi, supporterà programmi già operativi nel campo della lotta alla disoccupazione giovanile;

valutata la necessità di una rapida approvazione delle proposte di modifica, poiché la dotazione finanziaria supplementare si inserisce nel quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

si esprime in senso favorevole, malgrado la proposta risulti incompleta poiché non adeguatamente individuata la conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che, in base all'articolo 5, protocollo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è obbligatoria.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 22 ottobre 2013

Plenaria

53^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il ministro della salute Beatrice Lorenzin.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce le decisioni sulla programmazione dei lavori adottate in sede di Ufficio di Presidenza, nella riunione di mercoledì scorso.

È stato concordato di dedicare la seduta antimeridiana odierna, anzitutto, all'esame dell'atto comunitario n. 619, in materia di sostanze psicoattive. In secondo luogo, si svolgerà la prevista audizione del Ministro della salute, nell'ambito della indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Infine, sarà avviato l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n.1107, di conversione del decreto-legge sull'IMU, già in esame in assemblea a partire dalla giornata di domani.

I lavori odierni della Commissione potranno contemplare una seduta ulteriore, a conclusione dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, eventualmente dedicata a completare l'esame del citato disegno di legge di conversione del decreto in materia di IMU.

Nel corso della settimana, la Commissione sarà chiamata a concentrare i propri lavori sull'esame della manovra finanziaria (ddl di stabilità e ddl di bilancio), considerato che la sessione di bilancio sta per avere formalmente inizio.

È stato convenuto, inoltre, una volta esaurito l'esame dei documenti di bilancio – a partire, quindi, dalle sedute della prossima settimana – sarà data particolare priorità alle attività dell'indagine conoscitiva sulla sosteni-

bilità del Servizio sanitario nazionale, aggiungendo alla platea delle personalità da sentire il nuovo Commissario speciale per la revisione della spesa pubblica (*spending review*).

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle nuove sostanze psicoattive (n. COM (2013) 619 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre 2013.

Non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale, la PRESIDENTE invita la relatrice Rizzotti ad illustrare lo schema di risoluzione predisposto in relazione all'Atto in esame.

La relatrice RIZZOTTI (*PdL*) dà lettura di uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel cui ambito sono espressi avvisi non favorevoli per ciò che concerne il rispetto del principio di proporzionalità ed il merito della proposta di regolamento; e un avviso solo parzialmente favorevole quanto al rispetto del principio di sussidiarietà.

Soggiunge che, dalle informazioni in suo possesso, numerosi altri Paesi membri hanno ravvisato profili critici tali da far apparire opportuna una rimediazione complessiva della proposta di regolamento.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, fa presente che nell'ambito della risoluzione dovrebbe essere posta in particolare evidenza la necessità di prestare la massima attenzione agli aspetti legati alla tutela della salute. Manifesta perplessità in relazione ai ripetuti richiami, a suo avviso formulati in termini eccessivi, al rispetto della sfera di autonomia legislativa dei singoli Paesi membri, ritenendo che dovrebbe piuttosto evidenziarsi l'opportunità di giungere alla definizione di una normativa europea ampiamente condivisa e tale da contemperare le esigenze di corretto funzionamento del mercato con quelle, preminenti, di sicurezza e protezione della salute.

La senatrice SILVESTRO (*PD*), nell'associarsi ai ringraziamenti alla relatrice, chiede di sapere quale sia la posizione assunta dal Governo in ordine all'atto comunitario in esame.

La PRESIDENTE fa presente che sono state acquisite, nel corso dell'istruttoria, le note predisposte dai Ministeri competenti.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) ritiene del tutto condivisibile l'impostazione che la relatrice ha inteso dare allo schema di risoluzio-

zione, dalla quale emerge la volontà di far prevalere le esigenze di tutela della persona su quelle, pur rilevanti ma non certamente preminenti, di sostegno al corretto dispiegarsi del commercio e dell'industria nell'ambito del mercato interno. Esprime l'avviso che la proposta in esame, con l'improvvida scelta di adottare un approccio gradualistico nella valutazione della pericolosità delle nuove sostanze psicoattive, con ricadute anche sulle attività di contrasto, si riveli a ben vedere non armonica rispetto alle linee evolutive delle legislazioni, sia nazionali che di livello sovranazionale, in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope. Nota con preoccupazione che, in base alla normativa prefigurata dal legislatore europeo, sarebbe precluso ogni intervento in relazione al traffico di sostanze ascrivibili alla classe di «rischio basso», mentre a suo avviso è necessario poter intervenire in relazione ad ogni sostanza della quale non sia accertata la assoluta sicurezza.

La senatrice BIANCONI (*GAL*) premette di avere molto apprezzato l'equilibrio con cui la relatrice ha curato la predisposizione dello schema di risoluzione, ponendo in evidenza la necessità di accordare la priorità alle esigenze di tutela della salute rispetto a quelle di carattere commerciale, necessità che sarebbe a suo avviso meritevole perfino di ulteriore sottolineatura. Condivide le perplessità già espresse in relazione alla scelta del legislatore europeo di introdurre una graduazione nella valutazione della pericolosità delle nuove sostanze, anche per i già rilevati effetti sulle attività di contrasto a livello nazionale. Osserva che, nell'ambito della risoluzione, occorrerebbe invitare l'Unione europea a potenziare le attività di controllo sulle attività di *e-commerce* e di importazione da Paesi terzi delle nuove sostanze, lasciando ai Paesi membri un'adeguata discrezionalità in ordine alle politiche in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, in armonia con il principio di sussidiarietà.

La senatrice MATTESINI (*PD*), pur ringraziando la relatrice per il lavoro svolto in merito ad un testo di particolare complessità, ritiene di associarsi ai rilievi già mossi dalla senatrice Dirindin riguardo alla formulazione eccessivamente perentoria dei riferimenti, contenuti nello schema di risoluzione, all'autonomia legislativa degli Stati membri. Nel dichiarare condivisibile la *ratio* della proposta di regolamento in esame, ossia rendere più celeri i controlli sulle nuove sostanze psicoattive, esprime l'opinione che sia necessario un supplemento di riflessione in ordine alla evocata classe di «rischio basso», con riguardo alla esigenza di prendere in considerazione tutti gli aspetti di tutela della salute, anche quelli legati alle malattie trasmissibili per via sessuale e alle problematiche sociali connesse all'assunzione di sostanze.

La PRESIDENTE, preso atto della complessità delle tematiche sottese alla proposta di regolamento, e della pluralità di visioni emerse nel corso della discussione sullo schema di risoluzione, propone di rinviare il seguito della trattazione, così da consentire necessari approfondimenti.

A tale riguardo, fa presente che il termine assegnato dal Presidente del Senato per la conclusione dell'esame, in scadenza il prossimo 24 ottobre, non riveste carattere perentorio; inoltre il tempo a disposizione per lo svolgimento del controllo parlamentare sull'applicazione del principio di sussidiarietà, ai sensi della vigente normativa europea, si compirà solo il prossimo 13 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione.

L'articolo 13 opera varie modifiche alle recenti norme in materia di anticipazioni finanziarie in favore di enti territoriali per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili. Riguardo ai debiti dei Servizi sanitari regionali, l'articolo dispone un incremento, per il 2013, pari a circa 2.505,2 milioni di euro, della dotazione finanziaria relativa alle suddette anticipazioni, con corrispondente riduzione, in identica misura, della dotazione relativa al 2014 (comma 1). Inoltre, provvede (comma 8) ad un incremento della dotazione finanziaria complessiva per il 2014, relativa sia alle anticipazioni in favore degli enti locali sia a quelle in favore delle regioni; il riparto di tale incremento – pari complessivamente a circa 7.218,6 milioni di euro per il 2014 – è demandato ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, entro il 28 febbraio 2014 (comma 9); tale decreto ministeriale definisce anche i criteri, i tempi e le modalità per la concessione alle regioni ed agli enti locali delle risorse in oggetto. Con riferimento ai debiti dei Servizi sanitari regionali, l'articolo ha ammesso (commi 6 e 7) che le regioni presentassero, entro il 15 settembre scorso, domanda di accesso anticipato ad una quota parte delle risorse già stanziata per il 2014 (risorse di cui al precedente comma 1). Dall'accesso anticipato consegue l'obbligo di pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti in un apposito piano dei pagamenti.

L'articolo 2, comma 3, introduce, a decorrere dal 2014, una nuova fattispecie di esenzione dall'IMU. Tale fattispecie riguarda gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di ricerca scientifica, impiegati da parte di enti pubblici e pri-

vati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Nell'ambito delle norme di copertura finanziaria del decreto-legge, il comma 3, lettera *a*), dell'articolo 15 dispone, in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa, una riduzione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013, delle spese per consumi intermedi ed investimenti fissi lordi degli stati di previsione dei vari Ministeri; in base all'allegato 2, la riduzione relativa allo stato di previsione del Ministero della salute è pari a 6,96 milioni di euro per i consumi intermedi e a 0,04 milioni per gli investimenti fissi lordi. La riduzione è operata in rapporto alla dotazione di ciascun capitolo; per documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni compensative, nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

La lettera *c-bis*) dello stesso articolo 15, comma 3 – introdotta dalla Camera dei deputati – prevede una riduzione lineare per l'anno 2013 – nella misura complessiva di 18,5 milioni di euro – delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente di ciascun stato di previsione, ad esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni di spesa «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica» ed «Istruzione universitaria».

La senatrice BIANCONI (*GAL*) osserva che anche l'articolo 14 del decreto-legge reca norme che possono essere di interesse per la Commissione, e chiede pertanto che possa farsi luogo ad una integrazione della relazione.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si riserva di integrare la propria esposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione dei lavori, in attesa del Ministro della salute.

La seduta sospesa alle ore 12,30 riprende alle ore 12,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione del Ministro della salute**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'8 ottobre 2013.

La PRESIDENTE rivolge un saluto al Ministro della salute.

Il ministro Beatrice LORENZIN premette che il tema della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale ha visto recentemente riconosciuta la propria centralità, anche grazie al lavoro svolto dalle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento. In riferimento all'imminente avvio della sessione di bilancio, fa presente che il disegno di legge di stabilità non introduce ulteriori costrizioni alle risorse del fondo sanitario nazionale, poiché è stato compreso che il sistema non avrebbe potuto sostenere ulteriori decurtazioni di risorse. Saggiunge, tuttavia, che la mancata previsione di nuove riduzioni non influisce sugli effetti, già in atto o in procinto di determinarsi, discendenti dalle misure di *spending review* precedentemente adottate.

Osserva che sarà decisivo, in riferimento alle problematiche della sostenibilità, il confronto con le regioni ai fini della definizione di un nuovo Patto della salute, da stipulare auspicabilmente prima della fine dell'anno. Occorre infatti, a suo avviso, una programmazione sanitaria adottata attraverso la leale collaborazione di tutti i livelli di governo, che permetta di superare i limiti di *governance* del sistema discendenti dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione adottata nel 2001.

Tra i temi da affrontare, menziona la definizione dei costi *standard*, da intendersi non come tagli ma come misure di razionalizzazione della spesa; la riorganizzazione della rete ospedaliera e l'ammodernamento delle strutture; la configurazione di un nuovo sistema di *health*; la modulazione dell'offerta assistenziale in correlazione alla crescente longevità della popolazione, che richiede maggiore attenzione alla cronicità, all'assistenza domiciliare, alla prevenzione e alla presa in carico integrata con il territorio, nell'ottica della deospedalizzazione.

Considera necessario che i risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione siano reinvestiti nel Servizio sanitario nazionale, così da garantire una sostenibilità di lungo periodo.

Esprime l'avviso che, in tema di *governance* del sistema, non sarà possibile eludere un ripensamento del titolo V, non in un'ottica di stravolgimento ma di correzione, nell'ambito della riforma costituzionale che potrebbe essere approvata nella legislatura in corso.

Ritiene che anche le sfide poste dalla medicina transfrontaliera andranno affrontate con la giusta consapevolezza e un adeguato livello di attenzione, in quanto esse porranno questioni di competitività di sistema.

Dichiara che, nell'ambito delle politiche per la sostenibilità del sistema, saranno adottate iniziative per potenziare la trasparenza del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'implementazione del «Piano nazionale esiti», che verrà trasformato in una sorta di *open data* al servizio dell'utenza e della stessa amministrazione della sanità. Saranno inoltre messi in campo strumenti per misurare il grado di soddisfazione dei pazienti, in un'ottica di *customer satisfaction*.

Quanto alle problematiche legate al blocco del *turn over* del personale sanitario, ritiene si debba valutare un intervento per alleviare le sofferenze del sistema e degli stessi operatori, soprattutto in relazione alle regioni sottoposte a piani di rientro del disavanzo finanziario. A tale riguardo, prefigura la necessità di realizzare una stima del fabbisogno di personale sanitario, che riguardi un periodo decennale e possa costituire la base per ponderate scelte politiche da parte dei diversi livelli di governo interessati.

Rileva che occorrerà svolgere un'approfondita riflessione anche, nell'assistenza alle persone non autosufficienti e sulla spesa nel settore farmaceutico, considerato che la disponibilità di nuovi farmaci, al contempo efficaci e costosi, potrà in futuro assorbire ingenti risorse in relazione all'esigenza di garantire l'accesso universale alle cure.

Conclude auspicando che possano essere individuati, con il concorso di idee di tutti gli attori istituzionali e politici, strumenti di reperimento delle risorse necessarie al mantenimento dell'offerta assistenziale garantita dal Servizio sanitario nazionale.

Il senatore Maurizio ROMANI (*M5S*), nel dare atto al Ministro di aver assunto un atteggiamento costruttivo, e dopo aver svolto una serie di considerazioni sulle misure di razionalizzazione della spesa sanitaria, chiede di sapere come verrà configurato il sistema di *open data* prefigurato dal Ministro ai fini della trasparenza del Servizio sanitario nazionale, e chiede inoltre quale sia la finalità dell'intervento, che secondo indiscrezioni sarebbe contenuto nel disegno di legge di stabilità, volto a ridurre il numero di anni per la specializzazione in medicina.

Il MINISTRO fa presente di essere già intervenuta per escludere dal disegno di legge di stabilità la norma cui è stato fatto testè riferimento.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) premette di avere particolarmente apprezzato l'attitudine del Ministro a valorizzare e gli indirizzi parlamentari in tema di politiche sanitarie, volti a sottolineare come il sistema sanitario nazionale rappresenti un valore e non già un mero fattore di costo. Chiede in particolare ulteriori elementi di delucidazione sulle problematiche sottese alle liste d'attesa, alle mobilità passive extraregionali, alla spesa sanitaria sostenuta direttamente dall'utenza, al blocco del *turn over* nelle regioni sottoposte a commissariamento. Conclude auspicando che nella definizione del patto per la salute l'interlocuzione non avvenga unicamente tra Governo e regioni, ma sia tenuta in adeguata consi-

derazione la posizione del Parlamento, che sarebbe opportuno fosse espressa nell'ambito delle Commissioni dotate di competenza specifica in materia.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), rivolto un ringraziamento al Ministro, pone quesiti specifici in ordine alla disponibilità delle risorse già legate alle misure sui *ticket*; all'attuazione della normativa sugli ospedali psichiatrici giudiziari; alla vicenda Stamina; alla dotazione del fondo per le non autosufficienti; alla definizione dei costi *standard*; al significato dell'apposito fondo per la *spending review* previsto nell'ambito della manovra finanziaria.

La senatrice BIANCONI (*GAL*) si rallegra per la ritrovata centralità del Ministero della salute nella definizione delle politiche di settore e per il fatto che sia in corso di definizione il Patto per la salute. Domanda quali misure possano essere adottate per potenziare i finanziamenti a favore della prevenzione. Esprime l'avviso che sia opportuna una sollecita definizione dei costi *standard* in sanità, sia come strumento di razionalizzazione che come messaggio di attenzione per il contrasto agli sprechi di risorse. Condivide gli auspici già formulati per un ripensamento della riforma del Titolo V della Costituzione e segnala l'opportunità di una valutazione di impatto della medicina transfrontaliera sul Servizio sanitario nazionale.

La senatrice SILVESTRO (*PD*), nell'unirsi alle parole di apprezzamento nei riguardi del Ministro, condivide il prospettato potenziamento della trasparenza nel Servizio sanitario nazionale e la valutazione circa la necessità di superare le problematiche connesse al blocco del *turn over*. Pone quindi quesiti specifici in tema di strumenti di verifica sull'operato delle regioni, sull'opportunità di inserire nei livelli essenziali di assistenza (LEA) riferimenti a presenze minime di personale e sulla possibilità di intervenire in tempi rapidi almeno sulla parte normativa dei contratti del settore.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*), nel prendere atto che la manovra finanziaria non prevede ulteriori decurtazioni al fondo sanitario nazionale, chiede una riflessione sulla sostenibilità del sistema in relazione alle restrizioni precedentemente introdotte. Domanda inoltre quali accorgimenti siano ipotizzabili per impedire che misure in materia di *ticket* possano svantaggiare in termini competitivi le prestazioni sanitarie erogate in regime pubblicistico. Chiede infine quale sia l'ammontare delle risorse disponibili, nell'immediato, per il sostegno delle persone non autosufficienti.

La senatrice SIMEONI (*M5S*) esprime l'opinione che debba essere prestata particolare attenzione alla lotta contro gli sprechi di risorse nel settore sanitario.

Il MINISTRO fa presente che la normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è in corso di esecuzione e che è imminente la presentazione di apposita relazione al Parlamento.

Comunica che, in relazione alla definizione del Patto per la salute, sarà sua cura coinvolgere, in tutti i modi consentiti, i competenti organi parlamentari.

Ritiene maturo il tempo per una riflessione sui problemi di *governance* del settore sanitario e per un bilancio della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, quale preludio alla introduzione di eventuali correttivi.

Osserva che le problematiche legate alle liste di attesa dipendono anche dall'applicazione della normativa in materia di *intramoenia*, e da carenze organizzative presenti in misure diverse nelle realtà territoriali, come testimoniato dalle differenze riscontrabili non solo tra regione e regione, ma anche tra singole aziende in ambito regionale.

Riferisce che eventuali misure in materia di *ticket* sono tuttora in fase di studio e nessuna delle ipotesi in esame appare in assoluto preferibile alle altre: sarà decisivo, a tale riguardo, il risultato delle analisi di impatto sugli utenti.

Esprime l'avviso che gli auspici per un potenziamento delle risorse a favore delle persone non autosufficienti siano meritevoli di attenzione e accoglimento, anche individuando nuove forme di finanziamento.

Quanto alla vicenda Stamina, assicura che è stato fatto tutto il possibile per assicurare un'applicazione corretta della legge, ma gli esiti della sperimentazione hanno dato esiti non confortanti ed ultimativi: il protocollo è stato giudicato non suscettibile di implementazione in quanto incompleto, e la stessa Avvocatura dello Stato ha ritenuto non superabile tale parere scientifico. Saggiunge che dalla vicenda può essere tratto il convincimento che sia del tutto inopportuno, e da evitare in futuro, qualsiasi forma di trattamento di carattere politico di questioni che hanno natura eminentemente scientifica.

La PRESIDENTE, ringraziato il Ministro per l'ampia esposizione e le risposte fornite, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 619 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle nuove sostanze psicoattive (COM (2013) 619 def.);

preso atto che la base giuridica indicata dalla istituzione europea proponente è l'articolo 114 TFUE, relativo al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in tema di instaurazione e funzionamento del mercato interno;

preso atto che il fine dichiarato della proposta è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno per quanto concerne l'uso «lecito» delle nuove sostanze psicoattive, riducendo gli ostacoli al commercio, prevenendo il sorgere di tali ostacoli e aumentando la certezza del diritto per gli operatori economici, e riducendo inoltre la disponibilità delle sostanze rischiose grazie a una più rapida, più efficace e più proporzionata azione dell'UE;

osservato che l'espressione «uso lecito» è equivoca e suscettibile di una pluralità di interpretazioni ed applicazioni, e che comunque anche l'utilizzo voluttuario o ricreazionale delle sostanze non potrebbe essere esente da qualsivoglia forma di controllo e garanzia per il consumatore;

preso atto che, ad avviso della istituzione europea proponente, gli Stati membri, da soli, non sono in grado di ridurre i problemi causati dalla diffusione nel mercato interno di nuove sostanze psicoattive dannose; e, inoltre, azioni nazionali prive di coordinamento rischiano di produrre effetti negativi a catena;

preso atto che l'emanando regolamento andrebbe a sostituire l'attuale fonte di regolazione della materia, la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, ritenuta non più adeguata «vista la portata e la complessità del problema»; e che l'iniziativa normativa *de qua* è connessa a una proposta di direttiva riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;

sottolineato che, tra le disposizioni oggetto di abrogazione della succitata decisione 2005/387/GAI del Consiglio, figura il punto 3 dell'articolo 9, a mente del quale non è precluso ad uno Stato membro di mantenere o introdurre nel suo territorio le misure di controllo nazionali che esso ritiene opportune una volta che una nuova sostanza psicoattiva sia

stata individuata; e che tale circostanza implica un eccesso di centralizzazione delle politiche in materia in capo alle istituzioni comunitarie;

rilevato che l'atto esaminato, avendo natura di regolamento, mira a introdurre norme vincolanti, di portata generale, obbligatorie in tutti i loro elementi e direttamente applicabili, che andrebbero a impattare in maniera non trascurabile sulle vigenti legislazioni nazionali in materia di stupefacenti, ledendo l'autonomia degli Stati membri;

rilevato che le norme in questione riguarderebbero, in particolare, solo le nuove sostanze psicoattive che suscitano preoccupazioni a livello europeo;

rilevato che la proposta, essendo caratterizzata dalla previsione di classi differenti di livelli di rischio cui ascrivere le varie sostanze, può favorire la diffusione delle sostanze classificate secondo il livello di rischio «basso» o «moderato», sottraendo peraltro alla sanzione penale le attività di traffico ad esse relative;

considerato che, in relazione a sostanze psicoattive di tipo nuovo, mancano evidenze scientifiche consolidate che permettano di raggiungere conclusioni certe in ordine alla graduazione di pericolosità;

evidenziato che sarebbe preferibile sostituire la previsione delle differenti classi di rischio con un criterio più prudenziale e di carattere dicotomico, che discrimini le sostanze in base alla presenza o assenza di rischi, anziché in base a una graduazione degli stessi;

osservato che il TFUE prevede espressamente che le proposte avanzate ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 1, assicurino un elevato livello in materia di sanità, sicurezza e protezione dei consumatori;

rilevato che la scelta di operare una graduazione della pericolosità delle nuove sostanze appare di problematica compatibilità con la necessità di assicurare i summenzionati livelli di tutela;

esprime avviso:

non favorevole, per quanto attiene al merito, dal momento che diversi aspetti della proposta appaiono non condivisibili, e segnatamente:

a) la previsione di differenti classi di rischio, in luogo di un criterio discrezionale di carattere dicotomico, basato sull'alternativa secca assenza/presenza di rischi;

b) la preclusione all'adozione di misure restrittive, in relazione alle nuove sostanze psicoattive che presentino «bassi rischi» sociali di salute e sicurezza;

c) la mancata previsione di un preventivo accertamento di sicurezza, con onere di prova a carico del proponente, per la messa in commercio di sostanze psicoattive da adibire a uso umano;

d) la mancata previsione di una preventiva autorizzazione o registrazione per l'uso industriale o di ricerca scientifica delle nuove sostanze, finalizzata a prevenire il rischio per la salute pubblica legato a un eventuale consumo umano di tipo fraudolento;

solo parzialmente favorevole, in punto di rispetto del principio di sussidiarietà, dal momento che: da una parte, la UE è il livello istituzionale che meglio può curare, nel settore *de quo*, la tutela del corretto funzionamento del mercato interno, evitando che misure difformi adottate a livello nazionale si traducano in un ostacolo al commercio e allo sviluppo di possibili usi industriali delle sostanze; dall'altra, laddove la proposta si ingerisce nella sfera di autonomia dei singoli Stati membri in materia di politiche sugli stupefacenti, appare avocare a sé un tema che dovrebbe essere demandato alle scelte discrezionali dei legislatori nazionali;

non favorevole, in punto di rispetto del principio di proporzionalità, dal momento che la proposta reca misure che vanno al di là di quanto strettamente necessario per il perseguimento delle finalità indicate, attraverso norme regolamentari che, per come configurate, andrebbero a impattare in maniera rilevante sulle legislazioni nazionali in materia di sostanze stupefacenti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 22 ottobre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO IN
MERITO ALL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 119, N. 1004 E
N. 1034 IN MATERIA DI AREE PROTETTE*

Sottocommissione per i pareri

11^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DI BIAGIO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 22 ottobre 2013

Plenaria
19ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Maria Cecilia Guerra, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Maria Cecilia Guerra, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, sulla strategia italiana contro le discriminazioni subite dalla comunità *lgbt*

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 9 ottobre scorso.

In apertura di seduta il presidente MANCONI illustra brevemente il senso della seduta odierna inserendola nel quadro del lavoro svolto dalla Commissione contro le discriminazioni subite dalla comunità lesbiche, gay, bisessuali, *transgender* e intersessuate.

Il vice ministro Cecilia GUERRA, illustra la Strategia Nazionale lgbt, soffermandosi sull'orientamento dell'opinione pubblica italiana riguardo al tema della discriminazione sessuale, alla luce di indagini statistiche che sono state realizzate. A partire dal 2012, l'Italia ha aderito, mediante il Dipartimento per le pari opportunità e l'UNAR in qualità di *Focal point* nazionale, al programma «Combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere», promosso dal Consiglio d'Europa in attuazione della Raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri CM/REC (2010)5. L'impegno assunto dall'Italia con l'adesione a tale programma è stato formalizzato nelle direttive del Ministro del lavoro con delega alle pari opportunità per l'attività amministrativa per gli anni 2012 e 2013, che hanno assegnato all'UNAR l'attuazione di obiettivi operativi rilevanti in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, e, in particolare, la definizione di una Strategia Nazionale in collaborazione con il Consiglio d'Europa. La Strategia nazionale è stata approvata formalmente con decreto ministeriale del 16 aprile 2013. La Strategia si articola fondamentalmente su quattro assi, vale a dire educazione e istruzione, lavoro, sicurezza e carceri, comunicazione e media. È infatti prioritario il ruolo della formazione nella crescita culturale e civile del Paese. Strumento fondamentale per la pianificazione strategica delle politiche in materia di contrasto alla discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere è il Tavolo di coordinamento interistituzionale per le politiche LGBT, coordinato dall'UNAR, e costituito dai referenti delle amministrazioni centrali e degli enti locali coinvolti nelle varie aree tematiche. Si è proceduto, inoltre, ad avviare un confronto con le parti sociali (organizzazioni sindacali e parti datoriali). In attuazione del protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le pari opportunità e il comune di Torino – READY e al conseguente accordo di collaborazione (sottoscritto il 6 maggio 2013), saranno avviate a partire dal mese di novembre 2013 percorsi innovativi di formazione sulle tematiche LGBT destinati alle figure apicali delle amministrazioni centrali e locali nei tre assi dell'educazione e istruzione, lavoro, sicurezza e carceri. Per ciò che concerne l'asse «media e comunicazione» si prevede la realizzazione di una piattaforma *web* istituzionale su tali tematiche. Per l'asse «educazione», in attuazione del protocollo di intesa tra il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e il Ministro delegato alle pari opportunità, rinnovato il 30 gennaio 2013, è stata promossa dal 10 al 16 ottobre la Settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione, giunta alla sua quinta edizione. Quanto all'asse «sicurezza e carceri», si prosegue nelle attività e per la formazione del personale delle forze dell'ordine.

Prendono quindi la parola il senatore LO GIUDICE (*PD*), per proporre un ruolo attivo di controllo all'attivazione della strategia da parte della Commissione, e i senatori MAZZONI (*PdL*) e CATALFO (*M5S*) i quali chiedono chiarimenti in merito agli emendamenti presentati nel corso dell'esame alla Camera dei deputati al disegno di legge contro l'omofobia.

A tutti risponde il vice ministro GUERRA, dichiarandosi disponibile a collaborare con la Commissione nella certezza che, nel corso dell'*iter* in Senato, il provvedimento sull'omofobia riuscirà a raggiungere gli obiettivi che la Strategia nazionale sta perseguendo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Accesso alle strutture che accolgono e assistono gli immigrati (n. 148)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV-ter*, n. 3)

Il presidente MANCONI ricorda l'audizione dello scorso 2 ottobre di Marilina Intrieri, garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria e l'audizione del 24 settembre scorso di Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa, nel corso delle quali è emersa la necessità di assicurare minimi e uniformi condizioni di accesso alle varie strutture in cui sono trattenuti ed ospitati stranieri a soggetti terzi per favorire un adeguato controllo in ordine alle condizioni di vita e di trattenimento e alla gestione. Alla luce di tali considerazioni presenta uno schema di risoluzione – inviato in precedenza a tutti i membri della Commissione – che chiede al Governo di provvedere rapidamente a riconoscere il diritto d'accesso ai parlamentari nazionali ed europei; presidente e componenti della giunta regionale; consiglieri regionali; presidente e componenti della giunta provinciale; consiglieri provinciali; sindaci, assessori e consiglieri comunali; garanti dei detenuti o comunque titolari di competenze in materia di tutela dei diritti nella privazione della libertà; garanti dell'infanzia e dell'adolescenza; soggetti del privato sociale che operano in relazione alle condizioni di vita e all'effettività della garanzia dei diritti degli stranieri; giornalisti e foto cineoperatori, per questi ultimi escludendo la necessità della specifica autorizzazione prefettizia; a predisporre e adottare, con riferimento a tutte le strutture che accolgono e assistono immigrati e richiedenti asilo, un regolamento che statuisca compiutamente e nel dettaglio il diritto di accesso ai soggetti suindicati.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in proposito, verificata la presenza del prescritto numero legale, è posto ai voti lo schema di ri-

soluzione – allegato al presente resoconto – che viene approvato dalla Commissione, previo annuncio di astensione della senatrice MUNERATO (LN-Aut).

La seduta termina alle ore 14,10.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 148
(Doc. XXIV-ter, n. 3)**

La Commissione,

premessò che:

l’accesso alle varie tipologie di strutture in cui sono trattenuti od ospitati stranieri è un essenziale strumento di garanzia di un controllo esterno sulle modalità e le condizioni di trattenimento, nonché sul rispetto dei diritti fondamentali e della dignità degli stranieri ivi presenti;

dalle visite che la Commissione ha effettuato presso alcune di tali strutture si è potuta rilevare l’inadeguatezza dei centri rispetto alle funzioni che dovrebbero svolgere, in ragione di rilevanti carenze strutturali, nonché di modalità di esecuzione del trattenimento inadeguate rispetto alla tutela della dignità e dei diritti degli interessati;

in tale contesto appare indispensabile assicurare minimi e uniformi condizioni di accesso da parte di soggetti terzi, al fine di favorire un adeguato controllo in ordine alle condizioni di vita e di trattenimento degli stranieri, nonché della gestione dei centri;

rilevato che:

ai sensi dell’art. 21, comma 1, D.P.R. 394/1999, le modalità del trattenimento nei centri «devono garantire (...) la libertà di colloquio all’interno del centro e con visitatori provenienti dall’esterno»;

il comma 7 dello stesso articolo elenca una serie di soggetti abilitati ad avere accesso ai centri, oltre al personale addetto alla gestione, elenco evidentemente inadeguato a garantire un appropriato controllo da parte di soggetti terzi in ordine alle condizioni di vita e all’effettività della tutela dei diritti degli stranieri presenti nei centri, non essendo espressamente legittimati all’ingresso, ad esempio, rappresentanti istituzionali con mandato elettivo di livello europeo, nazionale o locale; giornalisti; personalità titolari di specifiche competenze in materia di diritti delle persone private della libertà personale, come i Garanti dei diritti dei detenuti; Garanti dell’infanzia, tenuto che all’interno di quei centri è frequente la presenza di minori;

tale inadeguatezza risulta evidente, del resto, dai diversi atti amministrativi generali che vi hanno di volta in volta derogato;

premessi inoltre che:

la direttiva 11050/110(4) del 13 dicembre 2011 del ministro dell'interno indirizzata a tutti i prefetti consente ai rappresentanti degli organi di informazione l'accesso ai centri destinati all'accoglienza, al trattenimento e all'assistenza degli immigrati, revocando le direttive n. 1305-11050/110(4) del 1 e dell'8 aprile 2011 e ripristinando i contenuti della direttiva del 24 aprile 2007 che consentiva l'accesso in tutti i centri di accoglienza, identificazione e permanenza temporanea ai rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, ai sindaci, presidenti di provincia e presidenti di giunta e di consiglio regionale, prevedendo inoltre che possano entrare e svolgere le loro attività specifiche di assistenza anche le associazioni private che operano nel sociale;

per quanto riguarda in particolare i centri di accoglienza per i richiedenti asilo, l'art. 20, comma 5, d.lgs. 25/2008 demanda alla fonte regolamentare la disciplina delle caratteristiche e delle modalità di gestione e accesso di tale struttura;

impegna il Governo:

ad emanare immediatamente una direttiva che riconosca espressamente il diritto di accesso ai centri destinati all'accoglienza, trattenimento e assistenza degli immigrati, nonché ai centri di accoglienza per richiedenti asilo, ai seguenti soggetti:

- parlamentari nazionali ed europei;
- presidente e componenti della giunta regionale;
- consiglieri regionali;
- presidente e componenti della giunta provinciale;
- consiglieri provinciali;
- sindaci, assessori e consiglieri comunali;
- garanti dei detenuti o comunque titolari di competenze in materia di tutela dei diritti nella privazione della libertà;
- garanti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- soggetti del privato sociale che operano in relazione alle condizioni di vita e all'effettività della garanzia dei diritti degli stranieri;
- giornalisti e foto cineoperatori, per questi ultimi escludendo la necessità della specifica autorizzazione prefettizia;

a predisporre e adottare, con riferimento a tutte le strutture che accolgono e assistono immigrati e richiedenti asilo, un regolamento che statuisca compiutamente e nel dettaglio il diritto di accesso ai soggetti suindicati.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Martedì 22 ottobre 2013

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

MICHELONI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Seguito delle comunicazioni del Presidente sulle missioni svolte ad Hannover e Ottawa

Proseguono le comunicazioni del Presidente, in parte già svolte nella seduta del 15 ottobre scorso.

Il presidente MICHELONI sottopone al Comitato alcuni elementi di riflessione condivisi con i senatori Giacobbe e Turano sulla elezione della rappresentanza parlamentare all'estero.

Ricorda che nel 2001, dopo oltre 46 anni di dibattito parlamentare e la presentazione di 143 disegni di legge ordinari e costituzionali, è stata approvata la legge 27 dicembre 2001, n. 459, che ha introdotto nell'ordinamento l'opzione, per i cittadini italiani con residenza fuori dei confini nazionali, di esercitare il diritto di voto o direttamente dal Paese di residenza, con il meccanismo del voto per corrispondenza, oppure direttamente presso il comune italiano di iscrizione anagrafica.

Osserva che la legge n. 459 del 2001 rappresenta una conquista attesa da tutti i cittadini italiani residenti all'estero e, più in generale, un passaggio fondamentale per la democrazia. Rileva tuttavia che, alla luce delle problematiche riscontrate a seguito delle elezioni politiche del 2006, del 2008 e 2013, la legge appare meritevole di taluni aggiustamenti, resi necessari per eliminare varie carenze emerse nel delicato passaggio dal disposto normativo alla prassi. Fra queste, la formazione delle liste elettorali è risultato un punto di assoluto rilievo nell'ambito delle riflessioni sull'ef-

ficacia delle norme della legge in esame. Sottolinea che un sistema elettorale si può definire certo e democratico solo nel caso in cui risulti chiara ed immediata l'individuazione del corpo elettorale. In tale ambito, il combinato disposto dagli articoli 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, stabilisce che l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero è realizzato tramite confronto in via informatica dei dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero (AIRE) con quelli degli schedari consolari. Tale operazione è stata svolta dai Ministeri dell'interno e degli Affari esteri con il fine di formare l'elenco degli elettori residenti all'estero, suddiviso per ripartizione geografica. I nominativi di coloro che compaiono in entrambi gli elenchi, cioè, sono stati inseriti nell'elenco aggiornato e, se aventi i requisiti di legge, sono divenuti elettori.

Nella prassi è sorta, da subito, una questione problematica relativa ai nominativi dei cittadini che comparivano soltanto negli schedari consolari e di quelli che comparivano soltanto nell'AIRE. Ricorda infatti che a livello mondiale gli schedari consolari hanno sempre registrato un numero più elevato di cittadini rispetto all'AIRE, ma questa relazione cambia a seconda dei contesti geografici.

Sottolinea che il disallineamento dei dati è dovuto in *primis* alla presenza diffusa di errori di iscrizione, che hanno rappresentato la difficoltà principale per la formazione delle liste elettorali. A seguire, l'altra fonte di disallineamento dei dati è la presenza di cittadini registrati più volte o non cancellati sia negli schedari consolari sia in quelli dell'AIRE.

Evidenzia che tale disallineamento è stato risolto in pratica con la scelta di inviare comunque, nel rispetto della normativa vigente, le schede elettorali a tutti i cittadini inseriti nell'elenco unico aggiornato da AIRE e consolati. Tale soluzione, pur avendo un fondamento di garanzia per ciascun elettore, non appare, tuttavia, del tutto condivisibile.

Riferisce che un altro aspetto problematico è rappresentato dalla modalità di voto scelta dal legislatore, ovvero del voto per corrispondenza, che ha sollevato una serie di dubbi e perplessità. La possibilità di esercitare il voto per corrispondenza, infatti, ha fatto sorgere dubbi sulla regolarità delle operazioni di voto e, più in generale, sulla sicurezza offerta da tale sistema, che ha registrato nella prassi interferenze sia nelle fasi di spedizione, sia in quelle di recapito e ricezione del plico elettorale. Per comprendere appieno la questione ricorda brevemente le modalità previste dalla legge n. 459 del 2001 per le operazioni di invio, recapito e ricezione dei plichi elettorali. Le operazioni di recapito sono state demandate ai singoli uffici consolari che, nella maggior parte dei casi, hanno scelto di dare in appalto sia la stampa del materiale elettorale sia la spedizione dei plichi; osserva che non in tutti i Paesi esiste una società che ha il monopolio dei servizi postali e che quindi più società si sono occupate del recapito dei plichi elettorali.

Mentre per il *referendum* del 2003, in generale, vigeva un sistema che prevedeva la possibilità di lasciare il plico in giacenza al domicilio dell'elettore, per le elezioni politiche del 2006 è stata prevista la consegna

delle schede ad una persona maggiorenne fornita di documento d'identità, non obbligatoriamente vincolata da parentela con l'elettore. Evidenzia, quindi, come la normativa vigente presenti un vuoto che va colmato con la previsione della consegna diretta del plico all'elettore. Nel 2008, l'invio per raccomandata ha sostituito la modalità precedente.

Riferisce che esiste, poi, una percentuale non trascurabile di plichi che non riesce a raggiungere i destinatari o che non sono stati restituiti al mittente. L'insieme di tali problematiche richiede, pertanto, l'attuazione di nuovi accorgimenti che eliminino ogni possibile interferenza nelle fasi di spedizione, recapito e ricezione dei plichi elettorali. Da quanto esposto, emerge in tutta evidenza che le operazioni descritte si sono svolte senza alcuna forma di controllo da parte di terzi, quale quella che avrebbe potuto essere compiuta mediante la costituzione di comitati elettorali presso i consolati, con rappresentanti designati dalle diverse formazioni politiche.

Un'ulteriore carenza emersa nella prassi, che ha generato errori e proteste dei cittadini italiani residenti all'estero, è dovuta alla mancanza di informazioni, che consentano al cittadino elettore residente all'estero di confrontare le varie proposte e i diversi programmi politici avanzati dai candidati e dalle forze politiche che si presentano alle elezioni.

A fronte di tali problematiche, pur non esaurendo le possibili riflessioni sulle norme e la prassi del voto all'estero egli prospetta alcune ipotesi condivise con i senatori Giacobbe e Turano, di correzioni alla legge n. 459 del 2001, proprio con l'intento di eliminare le carenze descritte.

Innanzitutto va affrontato il problema della formazione delle liste elettorali. La normativa vigente ha fatto emergere tutte le difficoltà di fare affidamento su due archivi ideati con finalità diverse, che hanno prodotto, nelle prime esperienze di voto per corrispondenza, un grado non soddisfacente riguardo alla certezza del voto. Dai dati dell'ultima tornata elettorale a fronte di 3.494.687 plichi elettorali inviati dalle ambasciate e dai consolati agli italiani residenti all'estero, compresi quelli aggiunti localmente a norma di legge, risultano restituite alle sedi delle ambasciate e dei consolati 1.122.294 buste, pari al 32,11 per cento di quelle inviate. Non è stato possibile recapitare per irraggiungibilità dei destinatari l'11,38 per cento dei plichi inviati.

Suggerisce quindi di istituire un apposito elenco dei cittadini italiani residenti all'estero che manifestino la volontà di esercitare il diritto di voto direttamente dal paese di residenza, tenuto presso l'ufficio elettorale istituito in ciascun Consolato.

Nello specifico i Consolati e le Ambasciate dovrebbero essere obbligati ad inviare a ciascun cittadino avente diritto un plico con il modulo di iscrizione all'elenco elettorale, un opuscolo informativo sul voto all'estero e copia della nuova legge elettorale. Entro un mese dalla ricezione del materiale il cittadino, qualora fosse interessato all'iscrizione negli elenchi degli elettori, dovrebbe procedere alla compilazione dei moduli e a spedire il tutto ai rispettivi Consolati o Ambasciate.

L'iscrizione all'elenco elettorale potrebbe altresì essere esercitata direttamente presso i Consolati e le Ambasciate che, durante una prima fase

di iscrizione dovrebbero procedere ad una adeguata campagna di informazione da effettuarsi attraverso i rispettivi siti web istituzionali, i giornali locali, i giornali italiani e qualsiasi altro canale di comunicazione opportuno. Conclusa la prima fase di compilazione degli elenchi, i cittadini aventi diritto potrebbero comunque richiedere la propria iscrizione all'elenco elettorale recandosi direttamente presso i propri Consolati o Ambasciate ovvero utilizzando i Servizi Consolari *on line* ove attivi.

Sarebbe da prevedere anche l'iscrizione, entro 45 giorni dalle elezioni, dei temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o studio in appositi elenchi. Se è vero che tale eventualità potrebbe ridurre il livello di partecipazione, è altresì vero che tale soluzione risolverebbe il problema della certezza del voto. L'adozione di tale sistema, inoltre, consentirebbe di ridurre, seppure in parte, errori ed imprecisioni che provochino il mancato recapito di schede elettorali o la dispersione di queste.

Sarebbero utili anche disposizioni finalizzate a garantire un più elevato livello di sicurezza e controllo delle operazioni di voto. Nello specifico, si dovrebbe stabilire che ciascun ufficio elettorale consolare, sotto il controllo del Comitato elettorale appositamente istituito, provveda ad inviare agli elettori all'estero, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro sistema che né attesti la ricezione da parte dell'elettore stesso, il plico nominativo pervenuto dal Ministero dell'interno. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore sarebbe tenuto ad introdurre nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, a sigillare la busta, ad introdurre la stessa nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale debitamente firmato e completato con l'indicazione del luogo e data di nascita. Il tutto sarebbe spedito all'ufficio elettorale consolare competente. Le buste inviate dagli elettori agli uffici consolari e i plichi non recapitati sarebbero da custodire in un apposito spazio individuato dall'ufficio elettorale consolare e dal comitato elettorale, in modo da garantirne l'inviolabilità fino al momento del ritorno delle stesse al competente ufficio centrale per la circoscrizione estera. Sarebbero oggetto dello scrutinio e dello spoglio esclusivamente le buste pervenute all'ufficio elettorale del consolato non oltre le ore 18, ora locale, del venerdì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia.

Inoltre, si dovrebbe prevedere la costituzione presso ogni Ambasciata o Consolato di un comitato elettorale; formato dal Console o da un suo rappresentante, da un rappresentante per ogni lista indicato dai presentatori di lista presso la Corte di appello di Roma. Il Console o il suo rappresentante sarebbe responsabile di tutte le operazioni elettorali. Ogni rappresentante del comitato sarebbe altresì autorizzato a controllare tutte le operazioni elettorali, inclusa la custodia dei plichi elettorali. Il comitato sarebbe proposto a garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali (stampa e spedizione del materiale, ricezione dei plichi con i voti espressi, ricezione dei plichi non recapitati, custodia di questi ultimi fino alla spedizione in Italia). Il comitato sarebbe obbligato alla fine del processo elettorale a stilare verbale segnalando anomalie e problemi. Presso la Corte di

appello centrale di Roma dovrebbe essere costituita una «Unità di emergenza» per tutto il periodo elettorale con funzioni specifiche atte a dirimere ogni controversia o problema, segnalato dai componenti dei comitati elettorali attraverso un loro rappresentante a Roma. Al fine di migliorare le operazioni di scrutinio dei voti, invero assai confuse nelle precedenti tornate elettorali, l'Ufficio Centrale della Corte di Appello di Roma che gestisce a livello centrale tutte le operazioni elettorali potrebbe delegare le operazioni di scrutinio ad altre quattro Corti di Appello: Roma e Firenze dove sarebbero costituiti i seggi dell'Europa, Milano e Torino dove sarebbero costituiti i seggi dell'America meridionale ed infine Bologna dove sarebbero costituiti i seggi di Africa, Asia e Oceania e America settentrionale e centrale. Presso ciascuno degli uffici centrali per la circoscrizione Estero sarebbe costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti contenuti nelle buste pervenute dalla ripartizione estera di competenza. Nell'ambito di tali operazioni particolare attenzione sarebbe dedicata alla fase di verifica della corrispondenza dell'identità e dei dati dei documenti dell'elettore con i dati inseriti nell'elenco degli elettori. All'Ufficio Centrale della Corte di Appello di Roma spetterebbe il compito di proclamare gli eletti. Si vuole prevedere che la pubblicità sulle elezioni all'estero debba essere garantita pure sui giornali locali, anche non di lingua italiana. Infine, per il caso di indizione delle elezioni anticipate nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale delle nuove disposizioni si potrebbe prevedere una disposizione transitoria. Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano l'esame e l'approvazione in tempi rapidi di una nuova legge elettorale.

Il presidente prosegue illustrando alcune sue valutazioni sulla legge elettorale europea.

Ricorda che la disciplina elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo fu adottata con legge n. 18 del 24 gennaio 1979. Si tratta della più vecchia legge elettorale attualmente vigente in Italia, dopo che le riforme degli anni '90 hanno modificato le normative dello stesso genere relative agli altri quattro livelli politico-amministrativi. Il 20 febbraio 2009 il Parlamento italiano ha introdotto una soglia di sbarramento del 4 per cento, con il voto favorevole di tutti i cinque partiti dotati di un proprio Gruppo parlamentare.

Sottolinea che la legge in oggetto, salvo la citata modifica del 2009, è improntata ad un principio di proporzionalismo ancor più perfetto di quello della legge elettorale per la Camera dei deputati in vigore nel 1979, alla quale la normativa si ispirava. Nell'ambito dello svolgimento di elezioni europee è prevista la costituzione di seggi presso ogni Ambasciata o Consolato, dove gli elettori possono recarsi per esprimere il proprio voto. Dai dati delle ultime elezioni europee svoltesi nel 2009 a fronte di 1.207.073 elettori i votanti sono stati 89.842 cioè il 7,44 per cento.

Ricorda, inoltre, che in occasione dei lavori della Commissione Continentale Europa e Africa del Nord del Consiglio generale degli italiani

all'estero ad Hannover, lo scorso settembre 2013, è stato giustamente proposto ai rappresentanti parlamentari di adoperarsi affinché nell'ambito delle elezioni europee i cittadini italiani residenti all'estero possano esercitare l'elettorato attivo e passivo *in loco* rinunciando alla costituzione dei seggi nei consolati italiani, una prassi in uso nella maggior parte degli altri paesi europei. In occasione delle ultime elezioni al Parlamento europeo ha votato nei seggi dei consolati italiani il 7 per cento degli aventi diritto, una percentuale che non ha in alcun modo influenzato i risultati elettorali.

In relazione al rinnovo delle cariche dei COMITES sottolinea l'urgenza della questione e ricorda che durante la scorsa legislatura si era raggiunto un accordo che prevedeva di tenere le elezioni entro il 2014 adottando il voto elettronico ma mantenendo allo stesso tempo anche le modalità di voto attraverso altri mezzi.

In relazione a quanto sopra esposto propone al Comitato di ascoltare in audizione il ministro per le Riforme costituzionali, Gaetano Quagliariello, per uno scambio di opinioni sulle tematiche che riguardano la rappresentanza parlamentare nella circoscrizione Estero.

Infine auspica che in occasione dell'approvazione della legge di stabilità possa essere presa in considerazione la modifica dell'IMU sulla prima casa di proprietà degli italiani residenti all'estero.

Interviene il senatore PEGORER (*PD*) che ritiene necessario condurre un'approfondita discussione da parte del Comitato sugli obiettivi che si intendono perseguire nell'ambito delle riforme istituzionali a tutela degli interessi generali dei cittadini italiani residenti all'estero. Prosegue evidenziando l'incertezza sulla forma di rappresentanza istituzionale sulla quale i cittadini all'estero potranno contare: se si tradurrà in una rappresentanza parlamentare diretta oppure, invece, assumerà la forma di una rappresentanza indiretta espressione delle realtà locali. Propone di ampliare il dibattito coinvolgendo, oltre al Ministro per le riforme costituzionali, anche la Commissione affari costituzionali e la Commissione affari esteri del Senato, al fine di pervenire a risultati il più possibile condivisi.

I senatori DALLA TOR (*PdL*) e MANASSERO (*PD*) si associano alle valutazioni formulate.

La senatrice MUSSINI (*M5S*) sottolinea l'importanza che al Governo vengano rivolte richieste precise e concrete per avere risposte altrettanto concrete.

Il presidente MICHELONI condivide quanto proposto dai colleghi, e propone al Comitato di sentire in audizione il ministro per le riforme costituzionali Quagliariello in sede riunita con le Commissioni affari costituzionali e affari esteri. Sul tema della riforma della rappresentanza parlamentare dei cittadini italiani residenti all'estero suggerisce di sentire anche il parere del Comitato di Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero nell'ambito di un'apposita audizione.

In proposito, si riserva di acquisire la disponibilità dei rispettivi presidenti e, quindi, il consenso del Presidente del Senato.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 22 ottobre 2013

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio

Andrea VECCHIO

Indi del Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Costituzione della Commissione: elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari

Il Presidente provvisorio, onorevole VECCHIO, ricorda che la Commissione è convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari. Ricorda altresì che la Commissione è convocata esclusivamente per procedere alla propria costituzione e non è pertanto possibile svolgere interventi di alcun tipo, se non richiami al Regolamento strettamente attinenti alle votazioni. Invita i deputati Francesco D'Uva e Giulia Sarti a svolgere le funzioni di segretari provvisori, in quanto componenti più giovani per età. Constatata la presenza del numero legale, indice quindi la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente.

L'onorevole VECCHIO, Presidente, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 36

Hanno ottenuto voti:

Bindi:	23
Gaetti:	6
Volpi:	2
Schede bianche:	4
Schede nulle:	1

Avverte che non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione, si procederà alla votazione di ballottaggio tra i candidati Bindi e Gaetti. Indice quindi la votazione di ballottaggio:

L'onorevole VECCHIO, Presidente, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti:	36
---------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Bindi:	25
Gaetti:	8
Schede bianche:	2
Schede nulle:	1

Proclama quindi eletto presidente della Commissione l'onorevole Rosy Bindi che invita ad assumere la presidenza.

L'onorevole Rosy BINDI, assunta la presidenza, indice la votazione per l'elezione di due Vice Presidenti e di due segretari.

Il presidente Bindi comunica il risultato della votazione per l'elezione dei Vice Presidenti:

Presenti e votanti:	35
---------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Fava:	21
Gaetti:	7
Di Lello:	1
Picierno:	1
Schede bianche:	5

Risultano eletti Vice Presidenti l'onorevole Claudio Fava e il senatore Luigi Gaetti.

Comunica altresì il risultato della votazione per l'elezione di due segretari:

Presenti e votanti:	35
---------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Di Lello:	12
Attaguile:	11
Dadone:	7
Volpi:	1
Schede bianche:	4

Proclama quindi eletti segretari della Commissione i deputati Marco Di Lello e Angelo Attaguile.

Il presidente BINDI invita i Gruppi parlamentari a designare i propri rappresentanti in Commissione, onde poter convocare l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della Commissione. Annuncia che cercherà di assicurare anche la presenza dei Gruppi politici oggi non presenti in Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 22 ottobre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente provvisorio,
Alessandra MUSSOLINI

indi del Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14,15.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

Alessandra MUSSOLINI (*PDL*) *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori i deputati Silvia Giordano e Girgis Giorgio Sorial, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti:	30
Votanti:	30
Maggioranza assoluta dei voti:	16

Hanno ottenuto voti:

Brambilla	21
Blundo	6
Schede nulle	2
Schede bianche	1

Proclama, quindi, eletto Presidente della Commissione la deputata Michela Vittoria Brambilla.

Michela Vittoria BRAMBILLA (*PDL*), *presidente*, rivolge quindi un breve messaggio di saluto e di ringraziamento ai Colleghi per la fiducia accordatagli.

Indice quindi la votazione per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei Vicepresidenti:

Presenti:	28
Votanti:	28

Hanno ottenuto voti:

Zampa	15
Blundo	6
Cesaro	6
Schede bianche	1

Proclama, quindi, eletti Vicepresidenti della Commissione la deputata Sandra Zampa e la senatrice Rosetta Enza Blundo in quanto, a parità di legislature svolte, risulta più anziana per età anagrafica rispetto al deputato Cesaro.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei Segretari:

Presenti:	28
Votanti:	28

Hanno ottenuto voti:

Cesaro	11
Antezza	8
Giordano	6
Schede bianche	3

Proclama, quindi, eletti Segretari della Commissione i deputati Antimo Cesaro e Maria Antezza.

Invita, infine, i Commissari a far pervenire al più presto i nominativi dei rappresentanti di ciascun gruppo presso la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 22 ottobre 2013

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare INCE:

Plenaria *Pag.* 225

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa
Centro Europea (INCE)

Martedì 22 ottobre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente provvisorio

Tamara BLAZINA

indi del Presidente eletto

Stefania GIANNINI

La seduta inizia alle ore 15.

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE

Tamara BLAZINA, *presidente*, avverte che la Delegazione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto da un presidente.

Elezione del Presidente

Tamara BLAZINA *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti:	5
Maggioranza assoluta dei voti:	3

Hanno riportato voti:

Senatrice Stefania Giannini: Voti 5

Proclama eletto presidente la senatrice Stefania Giannini.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Tamara Blazina, Dario Ginefra, Catia Polidori

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Stefania Giannini, Lodovico Sonogo

Stefania GIANNINI., *presidente*, ringrazia tutti i componenti della delegazione ed esprime l'auspicio di un buon lavoro.

La seduta termina alle ore 15,20.

